

**ACCORDO
SULL'ADATTAMENTO DEL TRATTATO
SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA**

CFE.DOC/1/99
19 novembre 1999
ITALIANO
Originale: INGLESE

JCGIW124

ACCORDO
SULL'ADATTAMENTO DEL TRATTATO
SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA

La Repubblica di Armenia, la Repubblica di Azerbaigian, la Repubblica di Belarus, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Canada, la Repubblica Ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica Francese, la Georgia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Ellenica, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica Italiana, la Repubblica del Kazakistan, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Moldova, il Regno di Norvegia, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, la Romania, la Federazione Russa, la Repubblica Slovacca, il Regno di Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Repubblica di Turchia, l'Ucraina, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica di Ungheria, d'ora in avanti denominati gli Stati Parte,

Consapevoli dei cambiamenti fondamentali verificatisi in Europa dalla firma del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, avvenuta a Parigi il 19 novembre 1990, cui qui di seguito si farà riferimento come il Trattato,

Decisi a sostenere il ruolo chiave del Trattato quale fondamento della sicurezza europea,

Rilevato il conseguimento dell'obiettivo del Trattato originale di assicurare che i quantitativi di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato entro l'area di applicazione del Trattato non eccedessero i 40.000 carri armati, 60.000 veicoli corazzati da combattimento, 40.000 pezzi d'artiglieria, 13.600 aerei da combattimento e 4.000 elicotteri d'attacco,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Il preambolo del Trattato sarà abolito e sostituito con:

“La Repubblica di Armenia, la Repubblica di Azerbaigian, la Repubblica di Belarus, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Canada, la Repubblica Ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica Francese, la Georgia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica Ellenica, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica Italiana, la Repubblica del Kazakistan, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Moldova, il Regno di Norvegia, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Portoghese, la Romania, la Federazione Russa, la Repubblica Slovacca, il Regno di Spagna, gli Stati Uniti d'America, la Repubblica di Turchia, l'Ucraina, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Repubblica di Ungheria, d'ora in avanti denominati gli Stati Parte,

Guidati dal Mandato per il Negoziato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa del 10 gennaio 1989,

Guidati dagli obiettivi e dai fini dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, (già Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa) nella cui cornice è stato condotto a Vienna il Negoziato del presente Trattato,

Ricordando il loro obbligo di astenersi nelle loro relazioni reciproche, nonché nelle loro relazioni internazionali in generale, dalla minaccia o dall'uso della forza sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini ed i principi della Carta delle Nazioni Unite,

Consapevoli della necessità di prevenire qualsiasi conflitto militare in Europa,

Consapevoli della comune responsabilità che essi tutti hanno nel cercare di conseguire una maggiore stabilità e sicurezza in Europa, e tenendo presente il loro diritto di essere o di non essere parte di trattati di alleanza,

Sforzandosi di sviluppare ulteriormente e consolidare un nuovo modello di relazioni di sicurezza fra tutti gli Stati Parte basato sulla cooperazione pacifica, contribuendo in tal modo a creare uno spazio di sicurezza comune e indivisibile in Europa,

Impegnati a conseguire l'obiettivo di mantenere un livello globale, sicuro, stabile ed equilibrato delle Forze Armate Convenzionali in Europa inferiore a quello sinora esistente, di eliminare le disparità pregiudizievoli per la stabilità e la sicurezza nonché di eliminare la capacità di sferrare attacchi di sorpresa e di avviare azioni offensive su larga scala in Europa,

Affermando che il presente Trattato non è inteso ledere gli interessi di sicurezza di qualsiasi Stato,

Preso nota dell'Atto Finale della Conferenza degli Stati Parte del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, tenutasi a Istanbul dal 17 al 19 novembre 1999, nonché delle dichiarazioni rese da alcuni Stati Parte in relazione ai loro impegni politici, cui si fa in esso riferimento,

Affermando il loro impegno a proseguire il processo di controllo degli armamenti convenzionali, ivi inclusi i negoziati, prendendo in considerazione l'apertura del Trattato all'accessione di altri Stati partecipanti all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa con territorio nell'area geografica compresa fra l'Oceano Atlantico e i Monti Urali, nonché le future esigenze per la stabilità e la sicurezza europee alla luce degli sviluppi politici in Europa,

Hanno concordato quanto segue:"

Articolo 2

L'Articolo I del Trattato sarà abolito e sostituito dal seguente:

“Articolo I

1. Ciascuno Stato Parte adempirà gli obblighi previsti dal presente Trattato in conformità alle disposizioni del medesimo, inclusi gli obblighi relativi alle seguenti cinque categorie di forze armate convenzionali: carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri da combattimento.
2. Ciascuno Stato Parte dovrà inoltre attuare le altre misure enunciate nel presente Trattato destinate ad assicurare la sicurezza e la stabilità.
3. Gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali di uno Stato Parte nelle categorie limitate dal Trattato saranno presenti sul territorio di un altro Stato Parte soltanto in conformità al diritto internazionale, al consenso esplicito dello Stato Parte ospitante o a una pertinente risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il consenso esplicito deve essere fornito in anticipo e deve mantenere la propria efficacia, come previsto nell'Articolo XIII, paragrafo 1 *bis*.
4. Il presente Trattato comprende il Protocollo sui tipi Esistenti di Armamenti e di Equipaggiamenti convenzionali, di seguito denominato Protocollo sui tipi Esistenti, con relativo Allegato; il Protocollo sui Tetti Nazionali per gli Armamenti ed Equipaggiamenti Convenzionali limitati dal Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, di seguito denominato Protocollo sui Tetti Nazionali; il Protocollo sui Tetti Territoriali per gli Armamenti ed Equipaggiamenti Convenzionali limitati dal Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, di seguito denominato Protocollo sui Tetti Territoriali; il Protocollo sulle Procedure che regolano la Riclassificazione di Specifici Modelli o Versioni di Aerei da Addestramento con Capacità di Combattimento in Aerei da Addestramento non Armati, di seguito denominato Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei; il Protocollo sulle Procedure che regolano le Riduzioni degli Armamenti e degli Equipaggiamenti Convenzionali limitati dal Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, di seguito denominato Protocollo sulle Riduzioni; il Protocollo sulle Procedure che regolano la Categorizzazione degli Elicotteri da Combattimento e la Ricategorizzazione degli Elicotteri d'Attacco Multiruolo, di seguito denominato Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri; il Protocollo sulle Notifiche e sullo Scambio di Informazioni, di seguito denominato Protocollo sullo Scambio di Informazioni, comportante un Allegato sui Modelli per lo Scambio di Informazioni, di seguito denominato Allegato sui Modelli; il Protocollo sulle Ispezioni e il Protocollo sul Gruppo Consultivo Congiunto.

Ciascuno di tali documenti costituisce parte integrante del presente Trattato.”

Articolo 3

1. Nell'Articolo II del Trattato, paragrafo 1, le lettere (A) e (G) saranno abolite.
2. Nell'Articolo II del Trattato, paragrafo 1, la lettera (B) sarà abolita e sostituita dalla seguente:

“(B) Il termine “area di applicazione” significa l'intero territorio terrestre degli Stati Parte in Europa dall'Oceano Atlantico ai Monti Urali, che include tutti i territori insulari europei degli Stati Parte, comprese le isole Færøer del Regno

di Danimarca, le Svalbard con l'Isola degli Orsi del Regno di Norvegia, le Isole Azzorre e Madera della Repubblica Portoghese, le Isole Canarie del Regno di Spagna e la Terra di Francesco Giuseppe e la Nuova Zemlja della Federazione Russa.

Nel caso della Repubblica del Kazakistan e della Federazione Russa, l'area di applicazione include tutto il territorio situato ad occidente del fiume Ural e del Mar Caspio.

Nel caso della Repubblica di Turchia, l'area di applicazione include il territorio della Repubblica di Turchia a nord e ad ovest di una linea estendentesi dal punto di intersezione del confine turco col 39° parallelo a Muradye, Patnos, Karayazi, Tekman, Kemaliye, Feke, Ceyhan, Dogankent, Gözne e da là al mare.”

3. Nell' Articolo II del Trattato, paragrafo 1, la lettera (H) sarà abolita e sostituita dalla seguente:

“(H) Il termine “sito designato per l'immagazzinamento permanente” significa un luogo con una recinzione fisica chiaramente definita, ove sono dislocati armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, conteggiati nell'ambito dei tetti nazionali ma non assoggettati alle limitazioni per gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in unità attive.”

4. Nell' Articolo II del Trattato, paragrafo 1, la lettera (J) sarà abolita e sostituita dalla seguente:

“(J) Il termine “armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato” significa i carri armati, i veicoli corazzati da combattimento, le artiglierie, gli aerei da combattimento e gli elicotteri d'attacco assoggettati alle limitazioni quantitative stabilite dagli Articoli IV, V, VII, dal Protocollo sui Tetti Nazionali e dal Protocollo sui Tetti Territoriali.”

5. Nell' Articolo II del Trattato, paragrafo 1, la lettera (U) sarà abolita e sostituita dalla seguente:

“(U) Il termine “obblighi di riduzione” significa il quantitativo in ciascuna categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato che uno Stato Parte si impegna a ridurre in ottemperanza alle disposizioni del Trattato, in modo da assicurare il rispetto di quanto previsto dall' Articolo IV.”

Articolo 4

Nell' Articolo III del Trattato, il paragrafo 1 sarà abolito e sostituito dal seguente:

“1. Ai fini del presente Trattato, gli Stati Parte applicheranno le seguenti regole di conteggio:

Tutti i carri armati, i veicoli corazzati da combattimento, le artiglierie, gli aerei da combattimento e gli elicotteri d'attacco, secondo la definizione datane

all'Articolo II, entro l'area di applicazione, saranno soggetti alle limitazioni quantitative ed alle altre disposizioni stabilite dagli Articoli IV, V, VII, dal Protocollo sui Tetti Nazionali e dal Protocollo sui Tetti Territoriali, ad eccezione di quelli che, compatibilmente con quanto normalmente praticato da ogni Stato Parte:

- (A) siano in corso di fabbricazione, inclusi i relativi collaudi;
- (B) siano usati esclusivamente a fini di ricerca e sviluppo;
- (C) appartengano a collezioni storiche;
- (D) siano in attesa di destinazione, essendo stati dismessi dal servizio in conformità alle disposizioni dell'Articolo IX;
- (E) siano in attesa o in corso di revisione ai fini della loro esportazione o riesportazione, e siano temporaneamente trattenuti nell'area di applicazione. Tali carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco dovranno essere dislocati in siti diversi da quelli dichiarati ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, ovvero in non più di 10 siti dichiarati che siano stati notificati nello scambio di informazioni annuale relativo all'anno precedente. In quest'ultimo caso, essi dovranno essere distinguibili separatamente dagli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato;
- (F) siano in dotazione, nel caso di veicoli corazzati da trasporto truppa, di veicoli corazzati da combattimento di fanteria (AIFV), di veicoli corazzati ad armamento pesante (HACV), o di elicotteri d'attacco multiruolo, ad organizzazioni ideate e strutturate per assolvere, in tempo di pace, funzioni inerenti alla sicurezza interna;
- (G) siano in transito attraverso l'area di applicazione da una dislocazione al di fuori dell'area di applicazione verso una destinazione finale al di fuori dell'area di applicazione medesima e permangano nell'area di applicazione per un totale di non oltre sette giorni.”

Articolo 5

L'Articolo IV del Trattato sarà abolito e sostituito dal seguente:

“Articolo IV

1. Entro l'area di applicazione, ciascuno Stato Parte dovrà limitare e ridurre, se necessario, i propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco di modo che i quantitativi non superino il tetto nazionale, il sottotetto per le unità attive e il sottotetto per le sottocategorie stabiliti conformemente al presente Articolo e al Protocollo sui Tetti Nazionali per tale Stato Parte. Il sottotetto per le unità attive stabilirà i quantitativi massimi di carri armati, veicoli corazzati da combattimento e pezzi d'artiglieria che uno Stato Parte può mantenere in unità attive entro l'area di applicazione. Il sottotetto per le unità attive sarà pari al tetto nazionale, se non altrimenti specificato dal Protocollo sui Tetti Nazionali. Qualsiasi carro armato, veicolo corazzato da combattimento e pezzo di

artiglieria compreso in un tetto nazionale in qualsiasi categoria, che sia in eccesso rispetto al sottotetto corrispondente per le unità attive, sarà collocato in siti designati per l'immagazzinamento permanente. Il sottotetto per le sottocategorie stabilirà il quantitativo massimo complessivo di veicoli corazzati da combattimento di fanteria e di veicoli da combattimento ad armamento pesante nonché il quantitativo massimo di veicoli da combattimento ad armamento pesante che uno Stato Parte può detenere entro l'area di applicazione nella categoria dei veicoli corazzati da combattimento.

2. Entro l'area di applicazione tutti gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali nelle categorie limitate dal Trattato: saranno contabilizzati e controllati da uno Stato Parte; conformemente alle disposizioni dell'Articolo III saranno conteggiati rispetto al tetto nazionale di uno Stato Parte; entro l'area di applicazione, saranno ceduti unicamente ad altri Stati Parte, come previsto dal presente Trattato, e saranno soggetti alle disposizioni del Protocollo sullo Scambio di Informazioni. Nel caso che uno Stato Parte non sia in grado di esercitare la propria autorità a tale riguardo, qualsiasi Stato Parte potrà sollevare la questione, conformemente alle disposizioni di cui agli Articoli XVI e XXI, allo scopo di discutere la situazione e garantire la piena ottemperanza alle disposizioni del Trattato relativamente a tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali nelle categorie limitate dal Trattato. L'incapacità di uno Stato Parte ad esercitare la propria autorità relativamente agli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali sopramenzionati nelle categorie limitati dal Trattato non lo esonererà, di per sé, da alcun obbligo derivante dal Trattato.

3. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di modificare il proprio tetto nazionale, il proprio sottotetto per le unità attive e il proprio sottotetto per le sottocategorie come segue:

- (A) ciascuno Stato Parte avrà il diritto, conformemente ai paragrafi 4 e 6 del presente Articolo, di aumentare il proprio tetto nazionale, il proprio sottotetto per le unità attive e il proprio sottotetto per le sottocategorie in qualsiasi categoria o sottocategoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato. Ogni aumento del genere sarà preceduto o accompagnato da una corrispondente riduzione del tetto nazionale, del sottotetto per le unità attive o del sottotetto per le sottocategorie di uno o più altri Stati Parte nella medesima categoria o sottocategoria, fatte salve le disposizioni contenute nel paragrafo 6 del presente Articolo. Lo Stato Parte o gli Stati Parte che intraprendono la corrispondente riduzione del loro tetto nazionale, del sottotetto per le unità attive o del sottotetto per le sottocategorie, notificheranno a tutti gli Stati Parte il proprio consenso al corrispondente aumento del tetto nazionale, sottotetto per unità attive o sottotetto per le sottocategorie di un altro Stato Parte. Nessun tetto nazionale di uno Stato Parte con territorio nell'area di applicazione sarà superiore al tetto territoriale di tale Stato Parte nella medesima categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato;
- (B) ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ridurre unilateralmente il proprio tetto nazionale, sottotetto per le unità attive o il sottotetto per le sottocategorie in qualsiasi categoria o sottocategoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato. Una riduzione unilaterale del tetto nazionale, sottotetto per le unità attive o del sottotetto per le sottocategorie di uno Stato Parte, non conferirà di per sé a qualsiasi altro Stato Parte alcun

diritto di aumentare il proprio tetto nazionale, sottotetto per le unità attive o il sottotetto per le sottocategorie.

4. Durante ciascun quinquennio intercorrente tra le conferenze degli Stati Parte tenute conformemente all'Articolo XXI, paragrafo 1, ciascuno Stato Parte avrà il diritto di aumentare il proprio tetto nazionale o sottotetto per le unità attive:
- (A) nelle categorie dei carri armati, dei veicoli corazzati da combattimento e delle artiglierie fino a non oltre 40 carri armati, 60 veicoli corazzati da combattimento e 20 pezzi di artiglieria ovvero il 20 per cento del tetto nazionale stabilito per tale Stato Parte nel Protocollo sui Tetti Nazionali per i carri armati, i veicoli corazzati da combattimento e le artiglierie, quale che sia il valore più elevato, ma in nessun caso in quantità superiore a 150 carri armati, 250 veicoli corazzati da combattimento e 100 pezzi di artiglieria;
 - (B) nelle categorie degli elicotteri d'attacco e degli aerei da combattimento fino a non più di 25 elicotteri d'attacco e 30 aerei da combattimento.

Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di aumentare il proprio tetto nazionale o sottotetto per le unità attive oltre i livelli contemplati al paragrafo 4, lettere (A) e (B) di cui sopra, previo il consenso di tutti gli altri Stati Parte.

5. Uno Stato Parte che intenda modificare il proprio tetto nazionale, sottotetto per le unità attive o sottotetto per le sottocategorie ne darà notifica a tutti gli altri Stati Parte, con almeno 90 giorni di anticipo sulla data specificata nella notifica alla quale tale modifica acquista efficacia. Per gli aumenti soggetti al consenso di tutti gli altri Stati Parte, la modifica acquisterà efficacia a partire dalla data specificata nella notifica, purché nessuno Stato Parte, entro 60 giorni dalla stessa, esprima obiezione alla modifica e notifichi tale obiezione a tutti gli altri Stati Parte. Un tetto nazionale, un sottotetto per le unità attive o un sottotetto per le sottocategorie rimarranno in vigore fintantoché una modifica a quel tetto o sottotetto non acquisti efficacia.

6. Oltre alle disposizioni del paragrafo 4, qualsiasi Stato Parte con un sottotetto per le unità attive inferiore al proprio tetto nazionale nelle categorie dei carri armati, dei veicoli corazzati da combattimento e delle artiglierie avrà il diritto di aumentare tale sottotetto, purché:

- (A) l'aumento del sottotetto per le unità attive sia accompagnato da una riduzione del proprio tetto nazionale nella medesima categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato;
- (B) per ciascun carro armato, veicolo corazzato da combattimento o pezzo di artiglieria mediante cui uno Stato Parte aumenta il proprio sottotetto per le unità attive, tale Stato Parte riduca il proprio tetto nazionale di quattro unità nella medesima categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato;
- (C) il sottotetto risultante per le unità attive non superi il nuovo tetto nazionale conseguito mediante la riduzione prescritta dalla lettera (B) di cui sopra."

Articolo 6

L'Articolo V del Trattato sarà abolito e sostituito dal seguente:

“Articolo V

1. Entro l'area di applicazione, come definita nell'Articolo II, ciascuno Stato Parte dovrà limitare il quantitativo complessivo dei propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie sul proprio territorio nonché dei carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie di altri Stati Parte di cui ammette la presenza sul proprio territorio e ciascuno Stato Parte dovrà limitare i propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento e pezzi d'artiglieria presenti sul territorio di altri Stati Parte in modo tale che il quantitativo complessivo non ecceda i tetti territoriali e i sottotetti territoriali stabiliti in conformità al presente Articolo e del Protocollo sui Tetti Territoriali, salvo quanto altrimenti previsto dall'Articolo VII.

2. I carri armati, i veicoli corazzati da combattimento e le artiglierie presenti sul territorio di uno Stato Parte impegnati in una operazione a sostegno della pace condotta conformemente ad una risoluzione o ad una decisione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, saranno esentati dai tetti territoriali o sottotetti territoriali di tale Stato Parte. La durata della presenza di detti carri armati, veicoli corazzati da combattimento ed artiglierie sul territorio di uno Stato Parte sarà conforme a tale risoluzione o decisione.

I carri armati, i veicoli corazzati da combattimento e le artiglierie presenti su un territorio di uno Stato Parte per un'operazione a sostegno della pace conformemente al presente paragrafo saranno soggetti a notifica conformemente al Protocollo sullo Scambio di Informazioni.

3. I carri armati, i veicoli corazzati da combattimento e le artiglierie in transito saranno esentati dai tetti territoriali e dai sottotetti territoriali degli Stati Parte attraversati senza pregiudizio per l'esenzione dalle regole di conteggio in base all'Articolo III, paragrafo 1, lettera (G), purché:

- (A) i carri armati, i veicoli corazzati da combattimento e le artiglierie in transito verso località entro l'area di applicazione non provochino il superamento del tetto territoriale dello Stato Parte di destinazione finale, salvo quanto altrimenti previsto dall'Articolo VII. Per i carri armati, i veicoli corazzati da combattimento e le artiglierie in transito verso una località al di fuori dell'area di applicazione non saranno previste limitazioni quantitative;
- (B) i carri armati, i veicoli corazzati da combattimento e le artiglierie in transito non sostino sul territorio degli Stati Parte attraversati, entro l'area di applicazione, per più di 42 giorni complessivi;
- (C) i carri armati, i veicoli corazzati da combattimento e le artiglierie in transito non permangano sul territorio di qualsiasi Stato Parte attraversato o su un territorio con un sottotetto territoriale, entro l'area di applicazione, per più di 21 giorni.

I carri armati, i veicoli corazzati da combattimento e le artiglierie in transito in base al presente paragrafo, saranno soggetti a notifica conformemente alla Sezione XII del Protocollo sullo Scambio di Informazioni. Qualsiasi Stato Parte potrà chiedere chiarimenti in seno al Gruppo Consultivo Congiunto riguardo a un transito notificato. Gli Stati Parte coinvolti dovranno rispondere entro sette giorni dalla richiesta.

4. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di modificare il proprio tetto territoriale o il proprio sottotetto territoriale nel modo seguente:

- (A) ciascuno Stato Parte, in base al paragrafo 5 del presente Articolo, avrà il diritto di aumentare il proprio tetto territoriale o sottotetto territoriale per i carri armati, i veicoli corazzati da combattimento e le artiglierie in qualsiasi categoria. Qualsiasi aumento di tale genere dovrà essere preceduto o accompagnato da una riduzione corrispondente nella stessa categoria del tetto territoriale o del sottotetto territoriale di uno o più Stati Parte, in base alle disposizioni del Protocollo sui Tetti Territoriali riguardo i pertinenti tetti territoriali e sottotetti territoriali. Lo Stato Parte o gli Stati Parte che intraprendano la corrispondente riduzione del proprio tetto territoriale o sottotetto territoriale notificheranno a tutti gli Stati Parte il loro consenso al corrispondente aumento del tetto territoriale o del sottotetto territoriale di un altro Stato Parte;
- (B) ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ridurre unilateralmente il proprio tetto territoriale o il proprio sottotetto territoriale per i carri armati, i veicoli corazzati da combattimento e le artiglierie in qualsiasi categoria; tuttavia nessun tetto territoriale in nessuna categoria dovrà essere, in qualsiasi momento, inferiore al corrispondente tetto nazionale. Una riduzione unilaterale del tetto territoriale o del sottotetto territoriale di uno Stato Parte non conferirà di per sé il diritto a qualsiasi altro Stato Parte di aumentare il proprio tetto territoriale o sottotetto territoriale. Qualsiasi riduzione del tetto nazionale conformemente alle disposizioni dell'Articolo IV, paragrafo 6, dovrà comportare una riduzione del corrispondente tetto territoriale in misura uguale alla riduzione del tetto nazionale.

5. Nel rispetto delle disposizioni precedenti, durante ciascun quinquennio intercorrente fra le conferenze degli Stati Parte convocate in conformità dell'Articolo XXI, paragrafo 1, ciascuno Stato Parte avrà il diritto di aumentare il proprio tetto territoriale o il proprio sottotetto territoriale fino a non oltre 40 carri armati, 60 veicoli corazzati da combattimento e 20 pezzi d'artiglieria ovvero il 20 per cento del tetto territoriale o del sottotetto territoriale stabilito per detto Stato Parte dal Protocollo sui Tetti Territoriali per i carri armati, i veicoli corazzati da combattimento e le artiglierie, quale che sia il valore più elevato, ma in nessun caso in quantità superiore a 150 carri armati, 250 veicoli corazzati da combattimento e 100 pezzi d'artiglieria.

Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di aumentare il proprio tetto territoriale o il proprio sottotetto territoriale oltre i livelli contemplati nel presente paragrafo, previo consenso di tutti gli altri Stati Parte.

6. Uno Stato Parte che intenda modificare il proprio tetto territoriale o sottotetto territoriale in qualsiasi categoria ne darà notifica a tutti gli altri Stati Parte con almeno 90 giorni di anticipo sulla data specificata nella notifica, alla quale tale modifica acquista efficacia. Per gli aumenti soggetti al consenso di tutti gli altri Stati Parte, la modifica acquisterà efficacia a partire dalla data indicata nella notifica, purché nessuno Stato Parte, entro 60 giorni dalla stessa, esprima obiezione alla modifica e notifichi tale obiezione a tutti gli altri Stati Parte. Un tetto territoriale o un sottotetto territoriale rimarrà valido fintantoché non acquisti efficacia una modifica a tale tetto o sottotetto.”

Articolo 7

L'Articolo VI del Trattato sarà abolito.

Articolo 8

L'Articolo VII del Trattato sarà abolito e sostituito dal seguente:

“Articolo VII

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di superare a titolo temporaneo, per esercitazioni militari e spiegamenti temporanei, i tetti territoriali e i sottotetti territoriali stabiliti dal Protocollo sui Tetti Territoriali, in base alle disposizioni del presente Articolo.

(A) Esercitazioni militari:

- (1) ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ospitare sul proprio territorio esercitazioni militari che comportino il superamento del proprio tetto territoriale e, per gli Stati Parte con un sottotetto territoriale, di effettuare od ospitare esercitazioni che comportino il superamento del proprio sottotetto territoriale in conformità al Protocollo sui Tetti Territoriali;
- (2) il quantitativo di carri armati, di veicoli corazzati da combattimento e di pezzi d'artiglieria presenti sul territorio di uno Stato Parte eccedente il proprio tetto territoriale o il proprio sottotetto territoriale per un'esercitazione militare, da sola o in combinazione con qualsiasi altra esercitazione militare o spiegamento temporaneo su quel territorio, non dovrà superare il quantitativo di carri armati, di veicoli corazzati da combattimento e di pezzi d'artiglieria indicato per ciascuno Stato Parte nella lettera (B), comma (1) del presente paragrafo e nel Protocollo sui Tetti Territoriali;
- (3) un'esercitazione militare o successive esercitazioni militari notificate in conformità al Protocollo sullo Scambio di Informazioni, che comportino il superamento del tetto territoriale o del sottotetto territoriale per più di 42 giorni saranno da quel momento in poi considerate come uno spiegamento temporaneo finché il tetto territoriale o il sottotetto territoriale continui a essere superato.

(B) Spiegamenti temporanei:

- (1) ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ospitare sul proprio territorio spiegamenti temporanei eccedenti il proprio tetto territoriale e gli Stati Parte con un sottotetto territoriale avranno il diritto di effettuare od ospitare spiegamenti temporanei eccedenti il loro sottotetto territoriale. A tal fine, i tetti territoriali e i sottotetti territoriali non potranno essere superati, a titolo temporaneo, di quantità superiori a 153 carri armati, 241 veicoli corazzati da combattimento e 140 pezzi d'artiglieria, salvo se altrimenti indicato nel Protocollo sui Tetti Territoriali. In circostanze eccezionali e salvo se altrimenti previsto dalle pertinenti disposizioni del Protocollo sui Tetti Territoriali, un tetto territoriale potrà essere superato temporaneamente fino a non più di 459 carri armati, 723 veicoli corazzati da combattimento e 420 pezzi d'artiglieria.
- (2) Ad avvenuta notifica di uno spiegamento temporaneo che superi un tetto territoriale in ragione di più di 153 carri armati, 241 veicoli corazzati da combattimento e 140 pezzi d'artiglieria, il Depositario convocherà una conferenza degli Stati Parte ai sensi dell' Articolo XXI, paragrafo 1 *bis*.

2. Qualora un'esercitazione militare, unitamente ad uno spiegamento temporaneo avente luogo simultaneamente sul territorio del medesimo Stato Parte, provochi il superamento del tetto territoriale in ragione di più di 153 carri armati, 241 veicoli corazzati da combattimento o 140 pezzi d'artiglieria, qualsiasi Stato Parte avrà il diritto di richiedere al Depositario la convocazione di una conferenza degli Stati Parte, conformemente all' Articolo XXI, paragrafo 1 *bis*.

Per esercitazioni e spiegamenti temporanei ai sensi del paragrafo 1, lettere (A) e (B) del presente Articolo, gli Stati Parte interessati dovranno presentare un rapporto esplicativo al Gruppo Consultivo Congiunto. In caso di spiegamenti temporanei, tale rapporto dovrà essere presentato quanto prima possibile e in ogni caso non più tardi della notifica prevista dalla Sezione XVIII, paragrafo 4, lettera (A), comma (2), e lettera (B), comma (2) del Protocollo sullo Scambio di Informazioni. Successivi aggiornamenti dovranno essere presentati a scadenza bimestrale fino a quando il tetto territoriale o il sottotetto territoriale non sia più superato.”

Articolo 9

L' Articolo VIII del Trattato sarà abolito e sostituito dal seguente:

“Articolo VIII

1. Qualsiasi carro armato, veicolo corazzato da combattimento, artiglieria, aereo da combattimento ed elicottero d'attacco eccedente le limitazioni quantitative enunciate nell' Articolo IV e nel Protocollo sui Tetti Nazionali dovrà essere eliminato unicamente mediante riduzioni, in conformità alle disposizioni del Protocollo sulle Riduzioni, del Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri, del Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei, della nota a piè di pagina di cui alla Sezione I, paragrafo 2, lettera (A) del Protocollo sui Tipi Esistenti, e del Protocollo sulle Ispezioni. In caso di accessione, qualsiasi riduzione da parte dello Stato accedente

nonché il termine temporale entro il quale essa dovrà essere effettuata dovranno essere specificati in conformità alle disposizioni dell'Accordo sull'Accessione.

2. Le categorie di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali soggette a riduzioni sono quelle dei carri armati, dei veicoli corazzati da combattimento, delle artiglierie, degli aerei da combattimento e degli elicotteri d'attacco. I tipi specifici sono elencati nel Protocollo sui Tipi Esistenti.

- (A) I carri armati ed i veicoli corazzati da combattimento saranno ridotti mediante distruzione, mediante conversione a fini non militari, a mezzo di collocazione in mostra statica, a mezzo di impiego quali bersagli terrestri o, nel caso di veicoli corazzati da trasporto truppa, mediante modifica in conformità alla nota a piè di pagina di cui alla Sezione I, paragrafo 2, lettera (A) del Protocollo sui Tipi Esistenti;
- (B) le artiglierie saranno ridotte mediante distruzione, mediante collocazione in mostra statica, ovvero, nel caso delle artiglierie semoventi, a mezzo di impiego quali bersagli terrestri;
- (C) gli aerei da combattimento saranno ridotti mediante distruzione, mediante collocazione in mostra statica, mediante impiego per fini addestrativi a terra ovvero, nel caso di specifici modelli o versioni di aerei d'addestramento con capacità di combattimento, mediante loro riclassificazione in aerei da addestramento non armati;
- (D) gli elicotteri specializzati d'attacco saranno ridotti mediante distruzione, mediante collocazione in mostra statica, ovvero mediante loro impiego per fini addestrativi a terra;
- (E) gli elicotteri d'attacco multiruolo saranno ridotti mediante distruzione, mediante collocazione in mostra statica, impiego per fini addestrativi a terra, ovvero mediante ricategorizzazione.

3. Gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato saranno considerati ridotti all'atto della avvenuta esecuzione delle procedure prescritte dai Protocolli elencati al paragrafo 1 del presente Articolo e dietro notifica ai sensi dei medesimi Protocolli. Gli armamenti e gli equipaggiamenti così ridotti non verranno più computati agli effetti dei limiti quantitativi stabiliti dagli Articoli IV, V, dal Protocollo sui Tetti Nazionali e dal Protocollo sui Tetti Territoriali.

4. Le riduzioni degli armamenti e degli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dovranno essere eseguite nei siti di riduzione, salvo se diversamente specificato nei Protocolli elencati nel paragrafo 1 del presente Articolo, nell'area di applicazione. Ogni Stato Parte avrà il diritto di designare tanti siti di riduzione quanti ne desidera, di modificare senza restrizioni la designazione di tali siti nonché di eseguire le riduzioni e la conversione definitiva simultaneamente in un massimo di 20 siti. Gli Stati Parte avranno il diritto, in virtù di accordi reciproci, di utilizzare in comune e di co-installare siti di riduzione.

5. Qualsiasi riduzione, inclusi i risultati della conversione a fini non militari di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, sarà soggetta ad

ispezioni senza diritto di rifiuto, in conformità a quanto disposto dal Protocollo sulle Ispezioni.”

Articolo 10

L'Articolo IX del Trattato sarà abolito e sostituito dal seguente:

“Articolo IX

1. In caso di rimozione dal servizio mediante dismissione di carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco, nell'area di applicazione:

- (A) tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato saranno dismessi dal servizio e dislocati in attesa di destinazione in non più di otto siti che dovranno essere notificati come siti dichiarati in conformità al Protocollo sullo Scambio di Informazioni e che dovranno essere indicati in tali notifiche come aree destinate al deposito degli armamenti e degli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dismessi dal servizio. Qualora siti contenenti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dismessi dal servizio contengano anche eventuali altri armamenti ed equipaggiamenti convenzionali assoggettati al Trattato, gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dismessi dovranno essere distinguibili separatamente;
- (B) i quantitativi di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dismessi dal servizio non dovranno eccedere, per ogni singolo Stato Parte, l'uno per cento delle proprie dotazioni notificate di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, o, in alternativa ma attenendosi al valore più elevato, non più di un totale di 250 esemplari, di cui non più di 200 dovranno essere carri armati, veicoli corazzati da combattimento e pezzi d'artiglieria, e non più di 50 dovranno essere elicotteri d'attacco ed aerei da combattimento.

2. La notifica di dismissione dal servizio dovrà specificare il quantitativo e i tipi di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato che siano stati dismessi dal servizio e l'ubicazione dell'avvenuta dismissione; essa dovrà essere inoltrata a tutti gli altri Stati Parte in conformità alla Sezione X, paragrafo 1, lettera (B) del Protocollo sullo Scambio di Informazioni.”

Articolo 11

1. Nell'Articolo X del Trattato, il paragrafo 4 sarà abolito e sostituito dal seguente:

“4. Gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dislocati entro siti designati per l'immagazzinamento permanente saranno conteggiati come armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato non in unità attive, ivi compreso anche quando essi vengano temporaneamente rimossi ai sensi dei paragrafi 7, 8 e 10 del presente Articolo.

Gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato immagazzinati in siti diversi da quelli designati per l'immagazzinamento permanente saranno conteggiati come armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in unità attive.”

2. Nell'Articolo X del Trattato, il paragrafo 9 sarà abolito.
3. Nell'Articolo X del Trattato, il paragrafo 10 sarà abolito e sostituito dal seguente:

“10. Gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, rimossi da siti designati per l'immagazzinamento permanente ai sensi del paragrafo 8 del presente Articolo, dovranno far ritorno a siti designati per l'immagazzinamento permanente non oltre 42 giorni dalla loro rimozione, ad eccezione di quegli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato rimossi per esigenze di revisione generale.

Tali pezzi dovranno far rientro ai siti designati per l'immagazzinamento permanente immediatamente dopo il completamento della revisione stessa.”

Articolo 12

L'Articolo XI del Trattato sarà abolito.

Articolo 13

L'Articolo XII del Trattato sarà abolito e sostituito dal seguente:

“Articolo XII

1. Non sono limitati dal presente Trattato i veicoli corazzati da combattimento di fanteria in dotazione ad organizzazioni di uno Stato Parte ideate e strutturate per assolvere, in tempo di pace, funzioni inerenti alla sicurezza interna.

2. Nonostante quanto precede, allo scopo di migliorare l'attuazione del presente Trattato e garantire che il quantitativo di tali armamenti in dotazione alle predette organizzazioni di uno Stato Parte non sia utilizzato per circonvenire le disposizioni del presente Trattato, qualsivoglia di detti armamenti eccedenti i livelli enunciati nelle lettere (A) e (B) o (C) del presente paragrafo, quale che sia il valore più elevato, rappresenterà una porzione dei livelli consentiti nella categoria dei veicoli corazzati da combattimento, come specificato agli Articoli IV, V e nel Protocollo sui Tetti Nazionali nonché nel Protocollo sui Tetti Territoriali, modificati in conformità agli Articoli IV e V:

- (A) dotazioni di veicoli corazzati da combattimento di fanteria detenute, entro l'area di applicazione, da organizzazioni ideate e strutturate per assolvere in tempo di pace funzioni inerenti alla sicurezza interna, presenti sul territorio dello Stato Parte notificate in conformità allo scambio di informazioni valide al 19 novembre 1990; o

- (B) cinque percento del tetto nazionale stabilito per lo Stato Parte nel Protocollo sui Tetti Nazionali nella categoria dei veicoli corazzati da combattimento, modificato in conformità all'Articolo IV; o
- (C) 100 di tali veicoli corazzati da combattimento di fanteria.

Nel caso di Stati accedenti, i quantitativi saranno stabiliti nell'Accordo sull'Accessione.

3. Ciascuno Stato Parte dovrà inoltre assicurare che le organizzazioni ideate e strutturate per assolvere, in tempo di pace, funzioni inerenti alla sicurezza interna, si astengano dall'acquisire capacità di combattimento superiori a quelle necessarie per far fronte alle esigenze inerenti alla sicurezza interna.

4. Uno Stato Parte che intenda riassegnare carri armati, artiglierie, veicoli corazzati da combattimento di fanteria, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco in servizio nelle proprie forze armate convenzionali a qualsivoglia organizzazione di detto Stato Parte che non appartenga alle proprie forze armate convenzionali, dovrà darne notifica a tutti gli altri Stati Parte non oltre la data in cui tale riassegnazione acquista efficacia.

Tale notifica dovrà specificare la data effettiva di decorrenza della riassegnazione, la data alla quale l'equipaggiamento viene fisicamente trasferito, come pure i quantitativi, per ciascun tipo, degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato oggetto della riassegnazione.”

Articolo 14

1. Nell'Articolo XIII del Trattato, il paragrafo 1 sarà abolito e sostituito dal seguente:

“1. Allo scopo di garantire la verifica dell'ottemperanza alle disposizioni del presente Trattato, ciascuno Stato Parte dovrà fornire notifiche e scambiare informazioni relativamente ai propri armamenti ed equipaggiamenti convenzionali nonché agli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali di altri Stati Parte di cui permette la presenza sul proprio territorio, in conformità al Protocollo sullo Scambio di Informazioni.”

2. Nell'Articolo XIII del Trattato sarà aggiunto il seguente paragrafo 1 *bis*:

“1. *bis* La presenza di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali di uno Stato Parte sul territorio di un altro Stato Parte come stabilito dall'Articolo V, paragrafo 1, per un transito come stabilito dall'Articolo V, paragrafo 3, per esercitazioni militari come stabilito dall'Articolo VII, paragrafo 1, lettera (A) e per uno spiegamento temporaneo come stabilito dall'Articolo VII, paragrafo 1, lettera (B), dovrà essere conforme all'Articolo I, paragrafo 3. Il consenso dello Stato Parte ospitante dovrà essere manifestato mediante le appropriate notifiche in conformità al Protocollo sullo Scambio di Informazioni.”

Articolo 15

L'Articolo XIV del Trattato sarà abolito e sostituito dal seguente:

“Articolo XIV

1. Allo scopo di garantire la verifica dell'ottemperanza alle disposizioni del presente Trattato, ciascuno Stato Parte avrà il diritto di effettuare, nonché l'obbligo di accettare, entro l'area di applicazione, ispezioni in conformità alle disposizioni del Protocollo sulle Ispezioni.
2. Tali ispezioni avranno lo scopo di:
 - (A) verificare, sulla base delle informazioni fornite ai sensi del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, l'ottemperanza degli Stati Parte alle limitazioni quantitative stabilite dagli Articoli IV, V, VII, dal Protocollo sui Tetti Nazionali e dal Protocollo sui Tetti Territoriali;
 - (B) sorvegliare qualsiasi riduzione di carri armati, di veicoli corazzati da combattimento, di artiglierie, di aerei da combattimento e di elicotteri d'attacco eseguita in siti di riduzione in conformità all'Articolo VIII e al Protocollo sulle Riduzioni;
 - (C) sorvegliare la certificazione degli elicotteri d'attacco multiruolo ricategorizzati e degli aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, eseguita, rispettivamente, in conformità al Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri ed al Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei.
3. Nessuno Stato Parte eserciterà i diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo allo scopo di eludere gli obiettivi del regime di verifica.
4. Nel caso di un'ispezione effettuata congiuntamente da più di uno Stato Parte, uno di essi sarà responsabile dell'attuazione delle disposizioni del presente Trattato.
5. Il numero di ispezioni ai sensi delle Sezioni VII e VIII del Protocollo sulle Ispezioni che ciascuno Stato Parte avrà il diritto di effettuare e l'obbligo di accettare, durante ogni specifico periodo di tempo, sarà determinato in conformità alle disposizioni della Sezione II di quel Protocollo.
6. Il numero di ispezioni ai sensi della Sezione IX del Protocollo sulle Ispezioni che ciascuno Stato Parte avrà il diritto di effettuare e che lo Stato Parte il cui tetto territoriale o sottotetto territoriale sia temporaneamente superato avrà l'obbligo di accettare sarà determinato in conformità alle disposizioni di tale Sezione.
7. Ciascuno Stato Parte che effettui l'eliminazione di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in eccesso agli obblighi di riduzione dovrà assicurare la conferma dei risultati dell'eliminazione o mediante l'invito di un nucleo di osservazione, o mediante l'impiego di misure cooperative, in conformità alle disposizioni della Sezione XII del Protocollo sulle Ispezioni.”

Articolo 16

Nell'Articolo XVI del Trattato, il paragrafo 2 sarà abolito e sostituito dal seguente:

- “2. Nell'ambito del Gruppo Consultivo Congiunto, gli Stati Parte dovranno:
- (A) trattare questioni relative all'ottemperanza alle disposizioni del presente Trattato ovvero alla loro eventuale circonvenzione;
 - (B) tentare di risolvere ambiguità e differenze di interpretazione che possano appalesarsi quanto alla maniera di applicare il presente Trattato;
 - (C) prendere in esame e, qualora possibile, concordare misure atte ad accrescere la funzionalità e l'efficacia del presente Trattato;
 - (D) trattare, su richiesta di qualsiasi Stato Parte, questioni concernenti l'intenzione di qualsiasi Stato Parte di rivedere in aumento il proprio tetto nazionale ai sensi dell'Articolo IV, paragrafo 4, ovvero il proprio tetto territoriale ai sensi dell'Articolo V, paragrafo 5;
 - (E) ricevere ed esaminare il rapporto esplicativo, e qualsiasi aggiornamento successivo, fornito in conformità all'Articolo VII, paragrafo 2;
 - (F) aggiornare le liste contenute nel Protocollo sui Tipi Esistenti, come disposto dall'Articolo II, paragrafo 2;
 - (G) prendere in esame misure di cooperazione per migliorare il regime di verifica del Trattato, anche mediante l'appropriato utilizzo dei risultati delle ispezioni aeree;
 - (H) risolvere questioni tecniche onde pervenire a metodologie comuni fra gli Stati Parte quanto alla maniera di applicare il presente Trattato;
 - (I) elaborare o rivedere, secondo necessità, le norme di procedura, i metodi di lavoro e la scala di distribuzione delle spese del Gruppo Consultivo Congiunto e delle conferenze convocate ai sensi del presente Trattato, nonché la ripartizione dei costi delle ispezioni fra due o più Stati Parte;
 - (J) prendere in esame ed elaborare idonee misure volte a garantire che le informazioni ottenute attraverso gli scambi di informazioni fra gli Stati Parte, ovvero come risultato di ispezioni ai sensi del presente Trattato, siano usate esclusivamente ai fini del Trattato medesimo, prendendo in considerazione le particolari esigenze di ciascuno Stato Parte con riferimento alla salvaguardia delle informazioni che tale Stato Parte indichi come sensibili;
 - (K) prendere in esame, su richiesta di qualsiasi Stato Parte, qualunque questione che uno Stato Parte desideri proporre all'esame di qualsivoglia conferenza di contemplata convocazione in conformità a quanto previsto dall'Articolo XXI; tale esame non pregiudicherà il diritto di ciascuno Stato Parte di far ricorso alle procedure previste dall'Articolo XXI;

- (L) prendere in esame qualsiasi richiesta di accedere al presente Trattato, ai sensi dell'Articolo XVIII, fungendo da organo tramite il quale gli Stati Parte possano stabilire le clausole, raccomandandone l'approvazione, in base alle quali uno Stato richiedente accede al Trattato;
- (M) effettuare qualsiasi negoziato futuro, se gli Stati Parte decidono in tal senso;
- (N) prendere in esame questioni controverse, emerse dalla applicazione del presente Trattato.”

Articolo 17

L'Articolo XVII del Trattato sarà abolito e sostituito dal seguente:

“Articolo XVII

Gli Stati Parte dovranno trasmettere in forma scritta le informazioni e notifiche previste dal presente Trattato.

Essi dovranno utilizzare canali diplomatici o altri canali ufficiali da essi designati, inclusa in particolare la Rete di Comunicazioni OSCE.”

Articolo 18

L'Articolo XVIII del Trattato sarà abolito e sostituito dal seguente:

“Articolo XVIII

1. Qualsiasi Stato partecipante all'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa il cui territorio terrestre si trovi in Europa nell'area geografica compresa tra l'Oceano Atlantico e i Monti Urali può presentare al Depositario una richiesta scritta di accessione al presente Trattato.
2. Lo Stato richiedente dovrà includere nella sua richiesta le seguenti informazioni:
 - (A) la designazione dei propri tipi esistenti di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali;
 - (B) i propri tetti nazionali e territoriali proposti e i relativi sottotetti per ciascuna categoria di armamenti e di equipaggiamenti limitati dal Trattato;
 - (C) ogni altra informazione ritenuta pertinente dallo Stato richiedente.
3. Il Depositario notificherà a tutti gli Stati Parte la richiesta e le informazioni fornite dallo Stato richiedente.
4. Lo Stato richiedente può modificare o integrare tali informazioni. Qualsiasi Stato Parte può richiedere ulteriori informazioni.

5. Gli Stati Parte, a partire da non oltre 21 giorni dalla notifica di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, dovranno effettuare riunioni del Gruppo Consultivo Congiunto nelle quali gli Stati Parte esamineranno la richiesta, condurranno negoziati e stabiliranno le clausole per l'accessione. Lo Stato richiedente può essere invitato a presenziare alle riunioni del Gruppo Consultivo Congiunto, qualora gli Stati Parte decidano in tal senso.

6. Ciascuna richiesta sarà presa in esame individualmente dagli Stati Parte in maniera sollecita. Qualsiasi decisione sarà adottata su base consensuale.

7. Le clausole per l'accessione concordate saranno sancite da un Accordo sull'Accessione fra gli Stati Parte e lo Stato richiedente che sarà distribuito dal Depositario a tutti gli Stati Parte e allo Stato Parte richiedente e depositato negli archivi del Depositario.

8. Alla ricezione della conferma dell'approvazione dell'Accordo sull'Accessione da tutti gli Stati Parte, il Depositario dovrà informarne tutti gli Stati Parte e lo Stato Parte richiedente. Lo Stato Parte richiedente potrà in seguito, previa ratifica conformemente alle proprie procedure costituzionali, sottoporre uno strumento di accessione al Trattato che rispecchierà le clausole e condizioni dell'Accordo sull'Accessione.

9. Il presente Trattato entrerà in vigore per lo Stato richiedente 10 giorni dopo il deposito del suo strumento di accessione al Trattato presso il Depositario e, in pari data, lo Stato richiedente diverrà Stato Parte del Trattato.”

Articolo 19

Nell'Articolo XXI del Trattato, i paragrafi 1 e 2 saranno aboliti e sostituiti come segue:

“1. Quarantasei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato e, in seguito, a scadenze quinquennali, il Depositario convocherà una conferenza degli Stati Parte al fine di passare in rassegna il funzionamento del presente Trattato, incluso, fra l'altro, un riesame del funzionamento e dei livelli dei tetti nazionali, dei tetti territoriali e dei sottotetti territoriali nonché dei relativi obblighi, insieme ad altri elementi del Trattato, tenendo conto della necessità di garantire che la sicurezza di nessuno Stato Parte venga diminuita.

1. *bis* Quando venga notificato uno spiegamento temporaneo che superi un tetto territoriale per più di 153 carri armati, 241 veicoli corazzati da combattimento o 140 pezzi d'artiglieria, o su richiesta di uno Stato Parte ai sensi dell'Articolo VII, paragrafo 2, il Depositario convocherà una conferenza degli Stati Parte nel corso della quale lo Stato Parte ospitante e gli Stati Parte che effettuano lo spiegamento dovranno illustrare la natura delle circostanze che hanno dato luogo allo spiegamento temporaneo. La conferenza dovrà essere convocata senza indugio, ma non oltre sette giorni successivi alla notifica e potrà durare fino a 48 ore, se non diversamente concordato fra tutti gli Stati Parte. Il Presidente del Gruppo Consultivo Congiunto informerà il Consiglio Permanente e il Foro di Cooperazione per la Sicurezza dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa sulla situazione.

2. Il Depositario convocherà una conferenza straordinaria degli Stati Parte qualora gliene venga fatta richiesta da un qualsiasi Stato Parte che ritenga si siano verificate circostanze eccezionali relative al presente Trattato. Per consentire agli altri Stati Parte di prepararsi per tale conferenza, la richiesta dovrà includere la ragione per la quale detto Stato Parte ritenga necessaria una conferenza straordinaria. La conferenza prenderà in esame le circostanze indicate nella richiesta medesima, nonché le loro conseguenze sul funzionamento del presente Trattato. La conferenza avrà inizio non oltre 15 giorni dalla ricezione della richiesta e, a meno che essa non decida diversamente, durerà non più di tre settimane.”

Articolo 20

1. Nell'Articolo XXII del Trattato, il paragrafo 1 sarà abolito e sostituito dal seguente:

“1. Il presente Trattato sarà sottoposto a ratifica da ciascuno Stato Parte in conformità alle proprie procedure costituzionali; esso sarà aperto all'accessione di Stati ai sensi dell'Articolo XVIII. Gli strumenti di ratifica e, in caso di accessione, gli strumenti di accessione saranno depositati presso il Governo del Regno dei Paesi Bassi, con il presente Articolo indicato come il Depositario.”

2. Nell'Articolo XXII del Trattato, il paragrafo 3 sarà abolito e sostituito dal seguente:

“3. Il Depositario dovrà prontamente comunicare a tutti gli altri Stati Parte:

- (A) l'avvenuto deposito di ciascuno strumento di ratifica o di accessione;
- (B) l'entrata in vigore del presente Trattato;
- (C) qualsiasi recesso ai sensi dell'Articolo XIX e la sua effettiva decorrenza;
- (D) il testo di qualunque emendamento proposto in conformità all'Articolo XX;
- (E) l'entrata in vigore di qualunque emendamento del presente Trattato;
- (F) qualsiasi richiesta di accedere al Trattato in conformità all'Articolo XVIII;
- (G) qualsiasi richiesta di convocazione di una conferenza in conformità all'Articolo XXI;
- (H) la convocazione di una conferenza in conformità all'Articolo XXI;
- (I) ogni altro argomento di cui il Depositario sia tenuto a informare gli Stati Parte ai sensi del presente Trattato.”

Articolo 21

Sarà aggiunto il seguente Protocollo sui Tetti Nazionali per gli Armamenti e gli Equipaggiamenti Convenzionali Limitati dal Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa:

**“PROTOCOLLO SUI TETTI NAZIONALI
PER GLI ARMAMENTI E GLI EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI
LIMITATI DAL TRATTATO SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN
EUROPA**

Con il presente Protocollo gli Stati Parte concordano i seguenti tetti nazionali, sottotetti per unità attive e sottotetti per sottocategorie in conformità all’ Articolo IV del Trattato.

Stato Parte	Carri armati	Veicoli corazzati da combattimento			Pezzi d’artiglieria	Aerei da combattimento	Elicotteri d’attacco
		Totale	AIFV e HACV	HACV			
La Repubblica di Armenia	220	220	135	11	285	100	50
La Repubblica di Azerbaigian	220	220	135	11	285	100	50
La Repubblica di Belarus(1)	1.800	2.600	1.590	130	1.615	294	80
Il Regno del Belgio	300	989	600	237	288	209	46
La Repubblica di Bulgaria	1.475	2.000	1.100	100	1.750	235	67
Il Canada	77	263	263	0	32	90	13
La Repubblica Ceca(2)	957	1.367	954	69	767	230	50
Il Regno di Danimarca	335	336	210	17	446	82	18
La Repubblica Francese	1.226	3.700	1.983	535	1.192	800	374
La Georgia	220	220	135	11	285	100	50
La Repubblica Federale di Germania	3.444	3.281	3.281	80	2.255	765	280
La Repubblica Ellenica	1.735	2.498	1.599	70	1.920	650	65
La Repubblica d’Islanda	0	0	0	0	0	0	0
La Repubblica Italiana	1.267	3.172	1.970	0	1.818	618	142
La Repubblica del Kazakistan	50	200	0	0	100	15	20
Il Granducato del Lussemburgo	0	0	0	0	0	0	0
La Repubblica di Moldova	210	210	130	10	250	50	50
Il Regno di Norvegia	170	275	181	0	491	100	24
Il Regno dei Paesi Bassi	520	864	718	0	485	230	50
La Repubblica di Polonia(4)	1.730	2.150	1.700	107	1.610	460	130
La Repubblica Portoghese	300	430	267	77	450	160	26
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	843	3.017	1.335	200	583	855	350
La Romania	1.375	2.100	552	72	1.475	430	120
La Federazione Russa(5)	6.350	11.280	7.030	574	6.315	3.416	855
La Repubblica Slovacca(6)	478	683	476	34	383	100	40
Il Regno di Spagna	750	1.588	1.228	191	1.276	310	80
Gli Stati Uniti d’America	1.812	3.037	2.372	0	1.553	784	396
La Repubblica di Turchia	2.795	3.120	1.993	93	3.523	750	130
L’Ucraina(7)	4.080	5.050	3.095	253	4.040	1.090	330
La Repubblica d’Ungheria(3)	835	1.700	1.020	85	840	180	108

(1) Di cui non più di 1.525 carri armati, 2.175 veicoli corazzati da combattimento e 1.375 pezzi d'artiglieria in unità attive.

- (2) Di cui non più di 754 carri armati, 1.223 veicoli corazzati da combattimento e 629 pezzi d'artiglieria in unità attive.
- (3) Di cui non più di 658 carri armati, 1.522 veicoli corazzati da combattimento e 688 pezzi d'artiglieria in unità attive.
- (4) Di cui non più di 1.362 carri armati, 1.924 veicoli corazzati da combattimento e 1.319 pezzi d'artiglieria in unità attive.
- (5) Di cui non più di 5.575 carri armati e 5.505 pezzi d'artiglieria in unità attive.
- (6) Di cui non più di 376 carri armati, 611 veicoli corazzati da combattimento e 314 pezzi d'artiglieria in unità attive.
- (7) Di cui non più di 3.130 carri armati, 4.350 veicoli corazzati da combattimento e 3.240 pezzi d'artiglieria in unità attive.

Articolo 22

Sarà aggiunto il seguente Protocollo sui Tetti Territoriali per gli Armamenti e gli Equipaggiamenti Convenzionali Limitati dal Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa:

**“PROTOCOLLO SUI TETTI TERRITORIALI
PER GLI ARMAMENTI E GLI EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI
LIMITATI DAL TRATTATO SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN
EUROPA**

Con il presente Protocollo gli Stati Parte concordano i seguenti tetti territoriali e sottotetti territoriali in conformità all' Articolo V del Trattato.

Stato Parte	Carri armati	Veicoli corazzati da combattimento	Pezzi d'artiglieria
La Repubblica di Armenia(3)(4)	220	220	285
La Repubblica di Azerbaigian(3)(4)	220	220	285
La Repubblica di Belarus(5)	1.800	2.600	1.615
Il Regno del Belgio(5)	544	1.505	497
La Repubblica di Bulgaria(3)(4)	1.475	2.000	1.750
La Repubblica Ceca(5)	957	1.367	767
Il Regno di Danimarca(5)	335	336	446
La Repubblica Francese(5)	1.306	3.820	1.292
La Georgia(3)(4)	220	220	285
La Repubblica Federale di Germania(5)	4.704	6.772	3.407
La Repubblica Ellenica(3)(4)	1.735	2.498	1.920
La Repubblica di Islanda(3)(4)	0	0	0
La Repubblica Italiana(5)	1.642	3.805	2.062
La Repubblica del Kazakistan(5)	50	200	100
Il Granducato del Lussemburgo(5)	143	174	47
La Repubblica di Moldova(3)(4)	210	210	250
Il Regno di Norvegia(3)(4)	170	282	557
Il Regno dei Paesi Bassi(5)	809	1.220	651
La Repubblica di Polonia(5)	1.730	2.150	1.610
La Repubblica Portoghese(5)	300	430	450
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord(5)	843	3.029	583
La Romania (3)(4)	1.375	2.100	1.475
La Federazione Russa(5)	6.350	11.280	6.315
- di cui(1)(3)(4)	1.300	2.140	1.680
La Repubblica Slovacca(5)	478	683	383
Il Regno di Spagna (5)	891	2.047	1.370
La Repubblica di Turchia(3)(4)	2.795	3.120	3.523
L'Ucraina(5)	4.080	5.050	4.040
- di cui(2)(3)(4)	400	400	350
La Repubblica di Ungheria(5)	835	1.700	840

- (1) Nel Distretto militare di Leningrado, esclusa la regione di Pskov; e nel Distretto militare del Caucaso settentrionale, esclusa: la regione di Volgograd; la regione di Astrakhan; quella parte della regione di Rostov ad est della linea che si estende da Kushchevskaya a Volgodonsk fino al confine della regione di Volgograd, inclusa Volgodonsk; nonché Kushchevskaya ed uno stretto corridoio nel territorio di Krasnodar che conduce a Kushchevskaya. Tale

sottotetto territoriale non deve essere superato ai sensi dell' Articolo VII per esercitazioni militari e spiegamenti temporanei nella categoria dei veicoli corazzati da combattimento.

- (2) Nella regione di Odessa.
- (3) Stati Parte che dovranno aumentare i propri tetti territoriali o sottotetti territoriali ai sensi dell' Articolo V, paragrafo 5, solo contestualmente a una corrispondente diminuzione, ai sensi dell' Articolo V, paragrafo 4, lettera (A) dei tetti territoriali o sottotetti territoriali degli altri Stati Parte indicati dalla presente nota.
- (4) Stati Parte che non dovranno superare i propri tetti territoriali o sottotetti territoriali ai sensi dell' Articolo VII in quantità superiori a 153 carri armati, 241 veicoli corazzati da combattimento e 140 pezzi d'artiglieria.
- (5) Stati Parte che non dovranno superare i propri tetti territoriali o sottotetti territoriali ai sensi dell' Articolo VII in quantità superiori a 459 carri armati, 723 veicoli corazzati da combattimento e 420 pezzi d'artiglieria.”

Articolo 23

Nel Protocollo sulle Procedure che regolano la Riclassificazione di Specifici Modelli o Versioni di Aerei d'Addestramento con Capacità di Combattimento in Aerei da Addestramento non Armati:

1. Nella Sezione I, i paragrafi 1 e 2 saranno aboliti e sostituiti come segue:
 - “1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di sottrarre alle limitazioni quantitative prescritte per gli aerei da combattimento dall' Articolo IV del Trattato e dal Protocollo sui Tetti Nazionali soltanto gli specifici modelli o versioni di aerei d'addestramento con capacità di combattimento elencati nella Sezione II, paragrafo 1 del presente Protocollo in conformità alle procedure prescritte dal presente Protocollo.
 - (A) Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di sottrarre alle limitazioni quantitative prescritte per gli aerei da combattimento dall' Articolo IV del Trattato e dal Protocollo sui Tetti Nazionali singoli aerei degli specifici modelli o versioni elencati nella Sezione II, paragrafo 1 del presente Protocollo che possiedano una qualsiasi delle componenti previste dalla Sezione III, paragrafi 1 e 2 del presente Protocollo, soltanto mediante il loro disarmo totale e dietro certificazione;
 - (B) ciascuno Stato Parte avrà il diritto di sottrarre alle limitazioni quantitative prescritte per gli aerei da combattimento dall' Articolo IV del Trattato e dal Protocollo sui Tetti Nazionali singoli aerei degli specifici modelli o versioni elencati nella Sezione II, paragrafo 1 del presente Protocollo che non presentino alcuna delle componenti previste dalla Sezione III, paragrafi 1 e 2 del presente Protocollo, soltanto dietro certificazione.

2. Entro 40 mesi dall'entrata in vigore del Trattato, i modelli o le versioni di aerei d'addestramento con capacità di combattimento, elencati nella Sezione II del presente Protocollo potranno essere disarmati e certificati oppure soltanto certificati. Tali aerei dovranno essere conteggiati a carico delle limitazioni quantitative previste per gli aerei da combattimento dall' Articolo IV del Trattato e dal Protocollo sui Tetti Nazionali fintantoché essi non siano stati certificati come non armati in conformità alle procedure prescritte dalla Sezione IV del presente Protocollo. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di sottrarre alle limitazioni quantitative relative agli aerei da combattimento di cui all' Articolo IV del Trattato e dal Protocollo sui Tetti Nazionali non più di 550 aerei di tal genere, dei quali non più di 130 saranno modelli o versioni del MiG-25U.”

2. Nella Sezione II, paragrafo 1, sarà abolita e sostituita dalla seguente:

“1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di sottrarre alle limitazioni quantitative prescritte per gli aerei da combattimento dall' Articolo IV del Trattato e dal Protocollo sui Tetti Nazionali, in conformità alle disposizioni del presente Protocollo, soltanto i seguenti specifici modelli o versioni di aerei d'addestramento con capacità di combattimento:

SU-15U
SU-17U
MiG-15U
MiG-21U
MiG-23U
MiG-25U
UIL-28”

3. La Sezione IV sarà abolita e sostituita dalla seguente:

“SEZIONE IV. PROCEDURE PER LA CERTIFICAZIONE

1. Ciascuno Stato Parte che intenda disarmare e certificare, ovvero soltanto certificare, modelli o versioni di aerei d'addestramento con capacità di combattimento dovrà conformarsi alle seguenti procedure di certificazione al fine di garantire che tali aerei non siano in possesso di alcuna delle componenti elencate dalla Sezione III, paragrafi 1 e 2 del presente Protocollo.

2. Ciascuno Stato Parte dovrà notificare ogni certificazione a tutti gli altri Stati Parte, in conformità alla Sezione X, paragrafo 3 del Protocollo sulle Ispezioni. In caso di prima certificazione di un aereo che non richieda il disarmo totale, lo Stato Parte intenzionato ad eseguire la certificazione dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte le informazioni prescritte dalla Sezione III, paragrafo 3, lettere (A), (B) e (C) del presente Protocollo per un modello armato o per una versione armata di tale tipo di aereo.

3. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ispezionare la certificazione di un aereo d'addestramento con capacità di combattimento in conformità alla Sezione X del Protocollo sulle Ispezioni.

4. Il processo di disarmo totale e di certificazione, o soltanto di certificazione, dovrà considerarsi concluso quando siano state completate le procedure di certificazione prescritte dalla presente Sezione, indipendentemente dal fatto che uno Stato Parte abbia esercitato o meno i diritti di ispezione della certificazione descritti al paragrafo 3 della presente Sezione e nella Sezione X del Protocollo sulle Ispezioni: ciò a condizione che, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica dell'avvenuto completamento della certificazione e della riclassificazione di cui al paragrafo 5 della presente Sezione, nessuno Stato Parte abbia notificato a tutti gli altri Stati Parte di ritenere che sussistano ambiguità in ordine al processo di certificazione e di riclassificazione. Nel caso in cui venga eccepita una tale ambiguità, la riclassificazione non dovrà ritenersi conclusa fino alla definitiva soluzione della questione concernente detta ambiguità.

5. Lo Stato Parte che effettua la certificazione dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte, in conformità alla Sezione X del Protocollo sulle Ispezioni, l'avvenuta conclusione della certificazione.

6. Le certificazioni saranno effettuate nell'area di applicazione. Gli Stati Parte avranno il diritto di utilizzare in comune le sedi di certificazione.”

Articolo 24

Nel Protocollo sulle Procedure che regolano le Riduzioni degli Armamenti e degli Equipaggiamenti Convenzionali limitati dal Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa:

1. Nella Sezione VIII, i paragrafi 2 e 10 saranno aboliti e sostituiti come segue:

“2. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di determinare il quantitativo di carri armati e di veicoli corazzati da combattimento che intende convertire. Tale quantitativo non dovrà eccedere:

(A) nel caso di carri armati, il 5,7 per cento (con divieto di superare 750 carri armati) del tetto nazionale stabilito per tale Stato Parte nel Protocollo sui Tetti Nazionali, ovvero un totale di 150 carri armati, quale che sia il più elevato di tali due valori;

(B) nel caso di veicoli corazzati da combattimento, il 15 per cento (con divieto di superare 3.000 veicoli corazzati da combattimento) del tetto nazionale stabilito per tale Stato Parte nel Protocollo sui Tetti Nazionali, ovvero un totale di 150 esemplari, quale che sia il più elevato di tali due valori.”

“10. Qualora, dopo la conclusione delle procedure di cui al paragrafo 6 della presente Sezione relativamente ad un determinato veicolo, venga deciso di non procedere alla conversione definitiva, il veicolo in parola dovrà essere distrutto in ottemperanza alle apposite procedure prescritte in altre parti del presente Protocollo.”

2. Nella Sezione IX, il paragrafo 1 sarà abolito e sostituito dal seguente:

“1. Nel caso di distruzione come conseguenza di un incidente, ogni Stato Parte avrà il diritto di detrarre dai suoi obblighi di riduzione, per ciascuna categoria di

armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, un'aliquota non superiore all'1,5 percento del tetto nazionale stabilito per tale Stato Parte nel Protocollo sui Tetti Nazionali per tale categoria di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato.”

3. Nella Sezione X, il paragrafo 2 sarà abolito e sostituito dal seguente:

“2. Nessuno Stato Parte potrà ricorrere al metodo della mostra statica per ridurre più dell'1 percento, ovvero più di otto esemplari - quale che sia il più elevato di tali valori - del tetto nazionale stabilito per tale Stato Parte nel Protocollo sui Tetti Nazionali, per ciascuna categoria di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato.”

4. Nella Sezione XI, il paragrafo 2 sarà abolito e sostituito dal seguente:

“2. Nessuno Stato Parte potrà ridurre, mediante impiego come bersagli terrestri, un'aliquota di carri armati o di veicoli corazzati da combattimento superiore al 2,5 percento del tetto nazionale stabilito per tale Stato Parte nel Protocollo sui Tetti Nazionali in ciascuna di tali due categorie di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato. Inoltre, nessuno Stato Parte avrà il diritto di ridurre, utilizzandoli come bersagli terrestri, più di 50 semoventi d'artiglieria.”

5. Nella Sezione XII, il paragrafo 2 sarà abolito e sostituito dal seguente:

“2. Nessuno Stato Parte potrà ridurre, utilizzandola per fini addestrativi a terra, un'aliquota di aerei da combattimento o di elicotteri d'attacco superiore al cinque percento del tetto nazionale stabilito per tale Stato Parte nel Protocollo sui Tetti Nazionali in ciascuna di tali due categorie di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato.”

Articolo 25

Nel Protocollo sulle Procedure che regolano la Categorizzazione degli Elicotteri da Combattimento e la Ricategorizzazione degli Elicotteri d'Attacco Multiruolo:

1. Nella Sezione I, il paragrafo 3 sarà abolito e sostituito dal seguente:

“3. Malgrado quanto disposto dal paragrafo 2 della presente Sezione e quale unica eccezione a quanto ivi prescritto, la Repubblica di Armenia, la Repubblica di Azerbaigian, la Repubblica di Belarus, la Georgia, la Repubblica di Kazakistan, la Repubblica di Moldova, la Federazione Russa e l'Ucraina avranno il diritto di detenere complessivamente non oltre 100 elicotteri Mi-24R e Mi-24K, equipaggiati per la ricognizione, la rilevazione, oppure il prelievo di campioni chimici/biologici/radiologici, che, pertanto, non saranno assoggettati alle limitazioni previste per gli elicotteri d'attacco dall'Articolo IV del Trattato e dal Protocollo sui Tetti Nazionali. Tali elicotteri saranno assoggettati a scambio d'informazioni in conformità a quanto disposto dal Protocollo sullo Scambio d'Informazioni e ad ispezioni al loro interno conformemente alla Sezione VI, paragrafo 33 del Protocollo sulle Ispezioni.

Gli elicotteri Mi-24R e Mi-24K eccedenti i limiti riportati qui di seguito:

Repubblica di Armenia: 4;
Repubblica di Azerbaigian: 4;
Repubblica di Belarus: 16;
Georgia: 4;
Repubblica di Kazakistan: 0;
Repubblica di Moldova: 4;
Federazione Russa: 50;
Ucraina: 18,

saranno categorizzati come elicotteri specializzati d'attacco indipendentemente dal tipo di equipaggiamento di loro dotazione e saranno conteggiati a carico delle limitazioni prescritte per gli elicotteri d'attacco dall' Articolo IV del Trattato e dal Protocollo sui Tetti Nazionali. Si applicheranno le disposizioni dell' Articolo IV, paragrafo 3 e dell' Articolo IV, paragrafo 5 del Trattato, *mutatis mutandis*, relativamente a qualsiasi modifica dei limiti sopracitati.”

2. La Sezione IV sarà abolita e sostituita dalla seguente:

“SEZIONE IV. PROCEDURE PER LA CERTIFICAZIONE

1. Ciascuno Stato Parte che stia ricategorizzando elicotteri d'attacco multiruolo, dovrà attenersi, per la certificazione, alle seguenti procedure al fine di garantire che detti elicotteri non siano in possesso di nessuna delle caratteristiche elencate alla Sezione III, paragrafo 1, del presente Protocollo.
2. Ciascuno Stato Parte dovrà notificare ogni certificazione a tutti gli altri Stati Parte, in conformità a quanto disposto dalla Sezione X, paragrafo 3 del Protocollo sulle Ispezioni.
3. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ispezionare la certificazione di elicotteri in conformità a quanto disposto dalla Sezione X del Protocollo sulle Ispezioni.
4. Il processo di ricategorizzazione dovrà ritenersi completato allorché saranno concluse le procedure di certificazione di cui alla presente Sezione, indipendentemente dal fatto che un qualsiasi Stato Parte abbia, o meno, esercitato i diritti di ispezione della certificazione descritti al paragrafo 3, della presente Sezione e alla Sezione X del Protocollo sulle Ispezioni: ciò a condizione che, entro 30 giorni dalla ricezione della notifica dell'avvenuto completamento della certificazione e della ricategorizzazione effettuato ai sensi del paragrafo 5, della presente Sezione, nessuno Stato Parte abbia notificato a tutti gli altri Stati Parte di ritenere che sussistano ambiguità in ordine al processo di certificazione e di ricategorizzazione. Nel caso in cui venga eccepita una tale ambiguità, la ricategorizzazione non dovrà ritenersi conclusa fino alla soluzione della questione concernente detta ambiguità.
5. Lo Stato Parte che effettui la certificazione dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte, in conformità a quanto disposto dalla Sezione X del Protocollo sulle Ispezioni, l'avvenuta conclusione della certificazione e della ricategorizzazione.

6. La certificazione dovrà essere effettuata nell'area di applicazione. Gli Stati Parte avranno il diritto di utilizzare in comune le sedi di certificazione.”

Articolo 26

Il Protocollo sulle Notifiche e sullo Scambio di Informazioni, con un Allegato sul Modello per lo Scambio di Informazioni, sarà abolito e sostituito dal seguente:

“PROTOCOLLO SULLE NOTIFICHE E SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Gli Stati Parte col presente Protocollo concordano le procedure e le disposizioni relative alle notifiche e allo scambio di informazioni secondo quanto previsto ai sensi dell'Articolo XIII del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa.

SEZIONE I. INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA DELLE FORZE TERRESTRI ED AEREE E DELL'AVIAZIONE DI DIFESA AEREA DI CIASCUNO STATO PARTE NELL'AREA DI APPLICAZIONE

1. Ciascuno Stato Parte fornirà a tutti gli altri Stati Parte le seguenti informazioni sulla struttura delle proprie forze terrestri ed aeree e dell'aviazione di difesa aerea, nell'area di applicazione:

- (A) l'organizzazione di comando delle proprie forze terrestri, specificando la designazione e la subordinazione di tutte le formazioni ed unità di combattimento e di supporto tattico e logistico ad ogni livello ordinativo fino a quello minimo di brigata/reggimento o livello equivalente, incluse le formazioni e le unità di difesa aerea subordinate a livello pari o inferiore a quello di distretto militare o equivalente. Le unità autonome a livello ordinativo immediatamente inferiore a quello di brigata/reggimento, direttamente subordinate a formazioni di livello superiore a quello di brigata/reggimento (ossia i battaglioni autonomi), dovranno essere identificate mediante informazioni indicanti la formazione o l'unità alla quale tali unità sono subordinate;
- (B) l'organizzazione di comando delle proprie forze aeree e dell'aviazione di difesa aerea, specificando designazione e subordinazione delle formazioni e delle unità ad ogni livello ordinativo fino a quello minimo di stormo/reggimento aereo, o livello equivalente. Le unità autonome del livello ordinativo immediatamente inferiore a quello di stormo/reggimento aereo, direttamente subordinate a formazioni di livello superiore a quello di stormo/reggimento aereo (ossia i gruppi di volo autonomi) dovranno essere identificate mediante informazioni indicanti la formazione o l'unità alla quale tali unità sono subordinate;
- (C) la designazione e la subordinazione delle installazioni militari come specificato nella Sezione III, paragrafo 3, lettere (A) e (B) del presente Protocollo.

SEZIONE II. INFORMAZIONI SULLE DOTAZIONI COMPLESSIVE IN CIASCUNA CATEGORIA DI ARMAMENTI E DI EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI LIMITATI DAL TRATTATO E SULLE DOTAZIONI COMPLESSIVE DI TALUNI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI ASSOGGETTATI AL TRATTATO

1. Ciascuno Stato Parte fornirà a tutti gli altri Stati Parte informazioni su:
 - (A) i quantitativi complessivi ed i quantitativi per tipo delle proprie dotazioni in ciascuna categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato e soggetti alle limitazioni quantitative previste dal Protocollo sui Tetti Nazionali;
 - (B) i quantitativi complessivi ed i quantitativi per tipo delle proprie dotazioni di carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie per territorio e per territorio con un sottotetto degli Stati Parte computabili rispetto ai limiti quantitativi previsti dal Protocollo sui Tetti Territoriali;
 - (C) i quantitativi complessivi ed i quantitativi per tipo delle proprie dotazioni di aerei da combattimento e di elicotteri d'attacco per territorio degli Stati Parte come computabili rispetto alle limitazioni quantitative stabilite dal Protocollo sui Tetti Nazionali;
 - (D) i quantitativi complessivi ed i quantitativi per tipo delle proprie dotazioni dei seguenti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali assoggettati al Trattato:
 - (1) veicoli corazzati gittaponte;
 - (2) veicoli corazzati da combattimento di fanteria in dotazione ad organizzazioni costituite e strutturate per assolvere in tempo di pace funzioni inerenti la sicurezza interna;
 - (3) carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco che siano stati dismessi e siano in attesa di destinazione;
 - (4) elicotteri Mi-24R e Mi-24K.

SEZIONE III. INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE, SUI QUANTITATIVI E SUI TIPI DEGLI ARMAMENTI E DEGLI EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI DEGLI STATI PARTE

1. Per ciascuna delle sue formazioni ed unità notificate ai sensi della Sezione I, paragrafo 1, lettere (A) e (B) del presente Protocollo nonché per i battaglioni/gruppi di volo o equivalenti, subordinati a dette formazioni ed unità, ma separatamente dislocati, ciascuno Stato Parte fornirà a tutti gli altri Stati Parte le seguenti informazioni:

- (A) la designazione e la sede del tempo di pace, specificandone il toponimo e le coordinate geografiche, delle proprie formazioni ed unità, inclusi i quartieri generali, che abbiano in dotazione armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato nelle seguenti categorie:
- (1) carri armati;
 - (2) veicoli corazzati da combattimento;
 - (3) artiglierie;
 - (4) aerei da combattimento;
 - (5) elicotteri d'attacco;
- (B) le dotazioni delle proprie formazioni ed unità notificate ai sensi della lettera (A) del presente paragrafo, dando i quantitativi (per tipo nel caso di formazioni ed unità a livello di divisione o equivalente e inferiore) degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali elencati alla lettera (A) del presente paragrafo, e di:
- (1) elicotteri di supporto al combattimento;
 - (2) elicotteri da trasporto non armati;
 - (3) veicoli corazzati gittaponte;
 - (4) veicoli corazzati da combattimento di fanteria “look-alike”;
 - (5) veicoli corazzati da trasporto truppa “look-alike”;
 - (6) aerei d'addestramento primario;
 - (7) aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati; e
 - (8) elicotteri Mi-24R e Mi-24K non soggetti alle limitazioni quantitative stabilite dal Protocollo sui Tetti Nazionali¹;
- (C) La designazione e la sede del tempo di pace, specificandone il toponimo e le coordinate geografiche, delle proprie formazioni ed unità, inclusi i quartieri generali, diverse da quelle notificate ai sensi della lettera (A) del presente paragrafo, che abbiano in dotazione le seguenti categorie di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali, come definite dall'Articolo II del Trattato, specificate nel Protocollo sui Tipi Esistenti o enumerate nel Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei:
- (1) elicotteri di supporto al combattimento;

¹ Ai sensi della Sezione I, paragrafo 3 del Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri

- (2) elicotteri da trasporto non armati;
 - (3) veicoli corazzati gittaponte;
 - (4) veicoli corazzati da combattimento di fanteria “look-alike”;
 - (5) veicoli corazzati da trasporto truppa “look-alike”;
 - (6) aerei d'addestramento primario;
 - (7) aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati;
 - (8) elicotteri Mi-24R e Mi-24K non soggetti alle limitazioni quantitative stabilite dal Protocollo sui Tetti Nazionali¹;
- (D) Le dotazioni delle proprie formazioni ed unità notificate ai sensi della lettera (C) del presente paragrafo fornendo i quantitativi (per tipo nel caso di formazione e unità a livello di divisione o equivalente e inferiore) in ciascuna delle categorie suindicate;
2. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte informazioni sugli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in servizio nelle proprie forze armate convenzionali ma non in dotazione alle proprie forze terrestri o aeree o dell'aviazione di difesa aerea specificando:
- (A) la designazione e la sede del tempo di pace, specificandone il toponimo e le coordinate geografiche, delle proprie formazioni ed unità, inclusi i quartieri generali, fino al livello minimo di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo o equivalente nonché delle unità al livello ordinativo immediatamente inferiore a quello di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo separatamente dislocate o autonome (ossia, battaglioni/gruppi di volo o equivalenti) che abbiano in dotazione armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, nelle seguenti categorie:
- (1) carri armati;
 - (2) veicoli corazzati da combattimento;
 - (3) artiglierie;
 - (4) aerei da combattimento;
 - (5) elicotteri d'attacco;
- (B) le dotazioni delle proprie formazioni ed unità notificate ai sensi della lettera (A) del presente paragrafo fornendo i quantitativi (per tipo nel caso delle formazioni ed unità a livello di divisione o equivalente e inferiore) degli

¹ Ai sensi della Sezione I, paragrafo 3 del Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri

armamenti ed equipaggiamenti convenzionali elencati nella lettera (A) del presente paragrafo, e di:

- (1) elicotteri di supporto al combattimento;
- (2) elicotteri da trasporto non armati;
- (3) veicoli corazzati gittaponte;
- (4) veicoli corazzati da combattimento di fanteria “look-alike”;
- (5) veicoli corazzati da trasporto truppa “look-alike”;
- (6) aerei d'addestramento primario;
- (7) aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati;
- (8) elicotteri Mi-24R e Mi-24K non soggetti alle limitazioni quantitative stabilite dal Protocollo sui Tetti Nazionali¹.

3. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte le seguenti informazioni:

- (A) la dislocazione dei propri siti designati per l'immagazzinamento permanente, specificandone il toponimo e le coordinate geografiche, e i quantitativi e i tipi degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali nelle categorie elencate al paragrafo 1, lettere (A) e (B) della presente Sezione in dotazione in tali siti;
- (B) la dislocazione dei propri siti d'immagazzinamento militari non in organico alle formazioni ed unità identificate come oggetti di verifica, delle unità autonome di riparazione e manutenzione, dei centri d'addestramento militare e degli aeroporti militari, specificandone il toponimo e le coordinate geografiche, nei quali siano in dotazione ovvero abitualmente presenti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali delle categorie elencate al paragrafo 1 lettere (A) e (B) della presente Sezione fornendo le dotazioni per tipo in ciascuna categoria in tali dislocazioni;
- (C) la dislocazione, specificandone il toponimo e le coordinate geografiche, dei propri siti nei quali verrà eseguita la riduzione degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, ai sensi del Protocollo sulle Riduzioni, e le dotazioni per tipo in ciascuna categoria degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in attesa di essere ridotti in tali siti, con l'indicazione che si tratta di sito di riduzione.

¹ Ai sensi della Sezione I, paragrafo 3 del Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri

SEZIONE IV. INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE E SUI QUANTITATIVI DI CARRI ARMATI, VEICOLI CORAZZATI DA COMBATTIMENTO, ARTIGLIERIE, AEREI DA COMBATTIMENTO ED ELICOTTERI D'ATTACCO NELL'AREA DI APPLICAZIONE MA NON IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire informazioni a tutti gli altri Stati Parte sulla dislocazione e sui quantitativi dei propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco nell'area di applicazione non in servizio nelle proprie forze armate convenzionali ma di potenziale rilievo militare.

(A) In conformità a quanto precede, ciascuno Stato Parte dovrà fornire le seguenti informazioni:

- (1) in relazione ai propri carri armati, artiglierie, aerei da combattimento, elicotteri specializzati d'attacco nonché ai veicoli corazzati da combattimento di fanteria specificati nell'Articolo XII del Trattato, in dotazione ad organizzazioni fino al livello minimo di battaglione autonomo o separatamente dislocato, o equivalente, ideate e strutturate per assolvere in tempo di pace funzioni di sicurezza interna, la dislocazione, specificandone il toponimo e le coordinate geografiche, dei siti nei quali tali armamenti ed equipaggiamenti siano in dotazione e i quantitativi ed i tipi degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in dette categorie in dotazione a ciascuna di tali organizzazioni;
- (2) in relazione ai propri veicoli corazzati da trasporto truppa, veicoli da combattimento ad armamento pesante ed elicotteri d'attacco multiruolo, in dotazione ad organizzazioni ideate e strutturate per assolvere in tempo di pace funzioni di sicurezza interna, i quantitativi complessivi in ciascuna categoria di tali armamenti ed equipaggiamenti, in ogni regione o circoscrizione amministrativa;
- (3) in relazione ai propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco in attesa di destinazione a seguito di dismissione dal servizio in conformità alle disposizioni dell'Articolo IX del Trattato, la dislocazione, indicante il toponimo e le coordinate geografiche, dei siti nei quali tali armamenti ed equipaggiamenti siano in dotazione ed i quantitativi ed i tipi in ogni sito;
- (4) in relazione ai propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco, ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte, successivamente all'entrata in vigore del Trattato ed in coincidenza con ogni scambio annuale di informazioni ai sensi della Sezione VII, paragrafo 1 del presente Protocollo, una ubicazione identificabile di ciascun sito nel quale si trovino normalmente quantitativi superiori a 15 carri armati, veicoli corazzati da combattimento, e pezzi d'artiglieria o più di cinque

aerei da combattimento o più di 10 elicotteri d'attacco, che siano, ai sensi dell'Articolo III, paragrafo 1, lettera (E) del Trattato, in fase di revisione generale, o in attesa di esservi sottoposti, in vista delle loro esportazione o riesportazione, e temporaneamente trattenuti nell'area di applicazione.

Ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte, successivamente all'entrata in vigore del Trattato ed in coincidenza con ogni scambio annuale di informazioni ai sensi della Sezione VII, paragrafo 1, del presente Protocollo:

- (a) i quantitativi di tali carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco all'1 gennaio dell'anno successivo;
- (b) il quantitativo complessivo per tipo dei carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco ritirati dalla categoria "in attesa di esportazione" durante i precedenti 12 mesi e la loro suddivisione per destinazione: riassegnati alle forze armate convenzionali o a forze con funzioni inerenti la sicurezza interna, trasferiti alla categoria "dismessi dal servizio e in attesa di destinazione", eliminati o trasferiti al di fuori dell'area di applicazione.

Gli Stati Parte dovranno convenire, nell'ambito del Gruppo Consultivo Congiunto, il modello secondo il quale le informazioni sui quantitativi, ai sensi della presente disposizione, dovranno essere fornite;

- (5) in relazione ai propri carri armati e veicoli corazzati da combattimento che siano stati ridotti e siano in attesa di conversione ai sensi della Sezione VIII del Protocollo sulle Riduzioni, l'ubicazione, indicandone il toponimo e le coordinate geografiche, di ciascun sito nel quale tali armamenti ed equipaggiamenti siano in dotazione ed i quantitativi e i tipi in ciascun sito;
- (6) in relazione ai propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco utilizzati esclusivamente a fini di ricerca e sviluppo ai sensi dell'Articolo III, paragrafo 1, lettera (B) del Trattato, ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte successivamente all'entrata in vigore del Trattato ed in coincidenza con ogni scambio annuale di informazioni ai sensi della Sezione VII, paragrafo 1, del presente Protocollo, i quantitativi globali in ciascuna categoria di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali.

SEZIONE V. INFORMAZIONI SUGLI OGGETTI DI VERIFICA E SUI SITI DICHIARATI

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte informazioni specificando i propri oggetti di verifica, compresi il quantitativo complessivo e la designazione di ciascun oggetto di verifica, ed enumerando i propri siti dichiarati, come definiti nella Sezione I del Protocollo sulle Ispezioni, fornendo per ciascun sito le seguenti informazioni:

- (A) la designazione e l'ubicazione del sito, indicandone il toponimo e le coordinate geografiche;
- (B) la designazione di tutti gli oggetti di verifica in quel sito, come specificato nella Sezione I, paragrafo 1, lettera (I) del Protocollo sulle Ispezioni, restando inteso che gli elementi subordinati al livello ordinativo immediatamente inferiore a quello di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo, dislocati nelle vicinanze l'uno dell'altro o dei comandi immediatamente superiori a tali elementi possano considerarsi come non separatamente dislocati, qualora la distanza fra tali battaglioni/gruppi di volo, o equivalenti, separatamente dislocati o fra essi ed i loro comandi non superi 15 chilometri;
- (C) i quantitativi complessivi per tipo degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in ciascuna delle categorie specificate nella Sezione III del presente Protocollo, in dotazione a detto sito e per ciascun oggetto di verifica, nonché quelli appartenenti a qualsiasi oggetto di verifica dislocato in un diverso sito dichiarato, specificando la designazione di ciascuno di tali oggetti di verifica;
- (D) inoltre, per ciascuno di tali siti dichiarati, il quantitativo degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali non in servizio nelle proprie forze armate convenzionali, indicando quelli che siano:
 - (1) carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco in attesa di altra destinazione a seguito di dismissione dal servizio in conformità alle disposizioni dell'Articolo IX del Trattato ovvero ridotti e in attesa di conversione ai sensi del Protocollo sulle Riduzioni;
 - (2) carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco in dotazione ad organizzazioni ideate e strutturate per assolvere in tempo di pace funzioni inerenti alla sicurezza interna;
- (E) i siti dichiarati nei quali siano in dotazione carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento o elicotteri d'attacco, in attesa o in corso di revisione o di riparazione generale, in vista della loro esportazione o riesportazione e temporaneamente trattenuti nell'area di applicazione, ovvero utilizzati esclusivamente per fini di ricerca e sviluppo dovranno essere identificati come tali, con l'indicazione dei quantitativi globali in ciascuna categoria in detto sito;

(F) il punto/i punti di entrata/uscita correlati a ciascun sito dichiarato, con il toponimo e le coordinate geografiche, indicando almeno un aeroporto commerciale che offra un servizio di collegamenti internazionali, ove possibile.

2. Ciascuno Stato Parte notificherà a tutti gli altri Stati Parte la propria quota passiva di ispezioni a siti dichiarati calcolata conformemente alla Sezione II, paragrafo 10 del Protocollo sulle Ispezioni.

SEZIONE VI. INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE DI SITI DAI QUALI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI SIANO STATI RITIRATI

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire, ogni anno, a tutti gli altri Stati Parte, in coincidenza con lo scambio annuale di informazioni ai sensi della Sezione VII, paragrafo 1, lettera (B) del presente Protocollo, informazioni sulla dislocazione di siti che siano stati previamente notificati come siti dichiarati, dai quali tutti gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali nelle categorie elencate nella Sezione III, paragrafo 1 del presente Protocollo, siano stati ritirati a partire dalla firma del Trattato, qualora tali siti continuino ad essere utilizzati dalle forze armate convenzionali di detto Stato Parte. La dislocazione di tali siti dovrà essere notificata per un periodo di tre anni successivamente a tale ritiro.

SEZIONE VII. CALENDARIO PER LA DIRAMAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALLE SEZIONI DALLA I ALLA V DEL PRESENTE PROTOCOLLO

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte le informazioni di cui alle Sezioni dalla I alla V del presente Protocollo come segue:

- (A) 30 giorni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo sull'Adattamento del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, con validità a partire dalla data di entrata in vigore, a meno che l'entrata in vigore non cada entro i 60 giorni precedenti o successivi il 15 dicembre, nel qual caso:
- (1) se l'entrata in vigore cade dopo il 15 dicembre, lo scambio annuale effettuato il 15 dicembre sarà considerato lo scambio di informazioni ai sensi del paragrafo 1, lettera (A) di cui sopra, e potrà essere integrato in conformità alle disposizioni del presente Protocollo, come concordato dagli Stati Parte; o
 - (2) se l'entrata in vigore cade prima del 15 dicembre, lo scambio di informazioni previsto per il 15 dicembre avrà luogo 30 giorni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo sull'Adattamento, salvo se diversamente concordato dagli Stati Parte, ai sensi delle disposizioni del presente Protocollo;
- (B) in seguito, il 15 dicembre di ogni anno, con validità a partire dal primo di gennaio dell'anno successivo.

2. la Federazione Russa dovrà fornire, al più tardi l'1 luglio di ciascun anno, informazioni di portata pari a quelle fornite nello scambio annuale di informazioni concernenti le proprie forze nell'area geografica soggetta a notifica nelle informazioni supplementari fornite dalla Federazione Russa con validità 1 luglio 1999.

SEZIONE VIII. INFORMAZIONI SULLE MODIFICHE ALLE STRUTTURE ORDINATIVE O ALLE DOTAZIONI DI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI LIMITATI DAL TRATTATO

1. Ciascuno Stato Parte dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte:
 - (A) ogni modifica permanente nella struttura ordinativa delle proprie forze armate convenzionali nell'area di applicazione notificata ai sensi della Sezione I del presente Protocollo, incluse le unità dislocate separatamente che sono identificate come oggetti di verifica; ogni modifica nella designazione o ogni modifica della dislocazione di formazioni o unità notificate ai sensi delle Sezioni I e III del presente Protocollo; ogni creazione di un oggetto di verifica o di un sito dichiarato e ogni ridesignazione o trasferimento di un oggetto di verifica notificato ai sensi della Sezione V del presente Protocollo. Tale notifica dovrà essere effettuata con almeno 42 giorni di anticipo;
 - (B) ogni variazione del 10 per cento o superiore, calcolata in base al più recente aggiornamento dello scambio annuale di informazioni, inclusa la più recente notifica valida di una modifica del 10 per cento o superiore delle dotazioni, in qualsiasi categoria di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato assegnati a qualsivoglia delle proprie formazioni e unità di combattimento e di supporto tattico e logistico, fino al livello minimo di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo, battaglione/gruppo di volo autonomo o separatamente dislocato o livelli equivalenti, giusta notifica di cui alla Sezione III, paragrafo 1, lettere (A) e (B), e paragrafo 2, lettere (A) e (B) del presente Protocollo, o presenti in forma permanente o in dotazione presso una qualsiasi delle proprie installazioni notificate ai sensi della Sezione III, paragrafo 3, lettere (A) e (B) che sono identificate come oggetti di verifica.

Tale notifica dovrà essere effettuata non più tardi di cinque giorni lavorativi dopo l'attuazione di tale variazione indicando le effettive dotazioni dopo la variazione notificata. Dovrà essere indicata la chiusura di un oggetto di verifica. La notifica dovrà includere informazioni sull'origine degli armamenti e degli equipaggiamenti aggiuntivi, incluse, a titolo indicativo, informazioni se si tratti di nuova produzione, importazione, trasferimento da forze armate convenzionali, trasferimento da forze diverse dalle forze armate convenzionali o ridislocamento dall'esterno dell'area di applicazione. Se gli armamenti ed equipaggiamenti sono stati trasferiti da un'altra unità o installazione identificata come un oggetto di verifica entro l'area di applicazione, la notifica dovrà indicare la designazione, il numero di identificazione dell'unità e l'ubicazione dell'unità o dell'installazione identificata come un oggetto di verifica, qualora ci sia stata una variazione del 10 per cento o superiore in detta unità o installazione cedente identificata come un oggetto di verifica. La notifica dovrà includere anche informazioni sulla destinazione degli armamenti ed equipaggiamenti ritirati, incluse, a titolo indicativo,

informazioni se si tratti di dismissione, attesa di destinazione, ritiro dall'area di applicazione, trasferimento a forze armate convenzionali, trasferimento a forze diverse dalle forze armate convenzionali o in attesa di esportazione. Qualora gli armamenti ed equipaggiamenti siano stati trasferiti ad altra unità o installazione identificata come un oggetto di verifica nell'area di applicazione, la notifica dovrà indicare la designazione, il numero di identificazione e l'ubicazione dell'unità o dell'installazione ricevente identificata come un oggetto di verifica, qualora ci sia stata una variazione del 10 per cento o superiore in detta unità o installazione ricevente identificata come un oggetto di verifica. Nel caso di origine o destinazione al di fuori dell'area di applicazione, sarà indicata soltanto tale circostanza.

2. L'Ucraina dovrà fornire informazioni per ogni variazione del cinque per cento o superiore in qualsiasi categoria di armamenti e di equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato assegnati a qualsiasi delle formazioni ed unità di combattimento, di supporto tattico e logistico fino al livello minimo di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo, battaglione/gruppo di volo autonomo o separatamente dislocato o livelli equivalenti, giusta notifica di cui alla Sezione III, paragrafo 1 lettere (A) e (B), e paragrafo 2, lettere (A) e (B) del presente Protocollo, in rapporto alle dotazioni assegnate entro la regione di Odessa notificate nello scambio annuale di informazioni. Tale notifica dovrà essere trasmessa al più tardi cinque giorni lavorativi dopo l'attuazione di tali variazioni e dovrà includere le effettive dotazioni dopo la variazione notificata.

SEZIONE IX. INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE DI CARRI ARMATI, VEICOLI CORAZZATI DA COMBATTIMENTO E ARTIGLIERIE LIMITATI DAL TRATTATO CHE NON SI TROVANO SUL TERRITORIO DELLO STATO PARTE DICHIARATO COME LORO SEDE DEL TEMPO DI PACE ALL'1 GENNAIO

1. Ciascuno Stato Parte notificherà a tutti gli altri Stati Parte, ogni anno entro il 21 gennaio, con validità 1 gennaio, le seguenti informazioni sui propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie che, all'1 gennaio, non si trovino nel territorio dello Stato Parte o nel territorio con un sottotetto, dichiarato come loro sede del tempo di pace, come notificato conformemente allo scambio annuale di informazioni:

- (A) la sede del tempo di pace unificata per Stato Parte e territorio con un sottotetto, la designazione della formazione o unità, il numero di identificazione dell'unità, ove applicabile, e il quantitativo dei propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie assenti per tipi;
- (B) l'ubicazione effettiva di tali armamenti ed equipaggiamenti alla data dell'1 gennaio, a meno che non siano dislocati come parte dell'unità cui sono assegnati, nel qual caso sarà notificata la sede effettiva dell'unità per coordinate geografiche per Stato Parte e territorio con un sottotetto, o a meno che la sede effettiva non sia un sito dichiarato, nel qual caso saranno notificati l'ubicazione del sito dichiarato, il suo numero di identificazione e il nome del sito.

2. Ciascuno Stato Parte notificherà a tutti gli altri Stati Parte, ogni anno entro il 21 gennaio, con validità all'1 gennaio, le seguenti informazioni sui propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie che sono stati trasferiti dall'esterno dell'area di applicazione nel territorio di uno Stato Parte nell'area di applicazione o in un territorio con un sottotetto e che non sono stati notificati nella loro sede effettiva ai sensi dello scambio annuale di informazioni. La notifica comprenderà il quantitativo dei propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie per tipi; nonché la sede effettiva di tali armamenti ed equipaggiamenti alla data dell'1 gennaio, a meno che non siano dislocati come parte dell'unità cui sono assegnati, nel qual caso sarà notificata la sede effettiva dell'unità per coordinate geografiche per Stato Parte e per territorio con un sottotetto, o a meno che la sede effettiva non sia un sito dichiarato, nel qual caso saranno notificati la sede del sito dichiarato, il suo numero di identificazione e il nome del sito.

SEZIONE X. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INTRODUZIONE IN SERVIZIO ED ALLA RIMOZIONE DAL SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI DI UNO STATO PARTE DI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI LIMITATI DAL TRATTATO

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire, ogni anno, a tutti gli altri Stati Parte, successivamente all'entrata in vigore del Trattato ed in coincidenza con ogni scambio annuale di informazioni ai sensi della Sezione VII, paragrafo 1, lettera (B) del presente Protocollo:

- (A) informazioni complessive sui quantitativi e sui tipi di ciascuna categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato entrati in servizio nelle proprie forze armate convenzionali nell'area di applicazione durante i precedenti dodici mesi e sulla loro suddivisione per origine, incluse, ma non solo, informazioni se si tratti di nuova produzione, importazione o trasferimento dall'esterno dell'area di applicazione, risubordinazione dalle forze di sicurezza interna;
- (B) informazioni complessive sui quantitativi e sui tipi di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato che:
 - (1) sono stati ritirati dal servizio nelle proprie forze armate convenzionali nell'area di applicazione, durante i dodici mesi precedenti, la loro ultima dislocazione notificata e la loro suddivisione per destinazione, incluse, ma non solo, informazioni se si tratti di dismissione, risubordinazione alle forze di sicurezza interna, in attesa di esportazione, eliminazione mediante distruzione/modifica, ritiro dall'area di applicazione;
 - (2) sono stati ritirati dalla categoria "dismessi dal servizio e in attesa di destinazione" durante i precedenti dodici mesi e la loro suddivisione per destinazione, incluse, a titolo indicativo, informazioni se si tratti di riassegnazione a forze di sicurezza interna, iscrizione nella categoria in vista di esportazione, rimessa in servizio, eliminazione mediante distruzione/modifica, ritiro dall'area di applicazione.

SEZIONE XI. INFORMAZIONI SULL'ENTRATA NELL'AREA DI APPLICAZIONE E SULL'USCITA DALL'AREA DI APPLICAZIONE, DI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI LIMITATI DAL TRATTATO IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI DEGLI STATI PARTE

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire, ogni anno, a tutti gli altri Stati Parte, successivamente all'entrata in vigore del Trattato ed in coincidenza con ogni scambio annuale di informazioni ai sensi della Sezione VII, paragrafo 1, lettera (B) del presente Protocollo:

- (A) informazioni complessive sui quantitativi e sui tipi di ciascuna categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in servizio nelle proprie forze armate convenzionali che siano entrati nell'area di applicazione durante i precedenti dodici mesi, con l'indicazione se alcuno di tali armamenti ed equipaggiamenti costituiva la dotazione in una formazione o unità;
- (B) informazioni complessive sui quantitativi e sui tipi di ciascuna categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in servizio nelle proprie forze armate convenzionali che siano stati ritirati dall'area di applicazione, e rimangano al di fuori di essa, durante i precedenti 12 mesi nonché sulle ultime ubicazioni notificate, entro l'area di applicazione, di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali;
- (C) gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in servizio nelle proprie forze armate convenzionali nell'area di applicazione, che escano e rientrino nell'area di applicazione, anche ai fini di attività militari o addestrative, entro un periodo di sette giorni, non saranno assoggettati alle disposizioni di notifica di cui alla presente Sezione.

SEZIONE XII. ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI IN TRANSITO ATTRAVERSO O ALL'INTERNO DELL'AREA DI APPLICAZIONE

1. Gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali nelle categorie specificate nella Sezione III del presente Protocollo, che siano entrati nell'area di applicazione in transito dovranno essere notificati ai sensi del presente Protocollo unicamente qualora essi rimangano nell'area di applicazione per un periodo superiore ai sette giorni.

2. In caso di transito di carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie ai sensi dell'Articolo V del Trattato, ciascuno Stato Parte che effettui tale transito dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte le seguenti informazioni al più tardi il giorno dell'entrata degli armamenti ed equipaggiamenti in transito nel territorio del primo Stato Parte attraversato o in un territorio con un sottotetto:

- (A) la data di inizio del transito;
- (B) la modalità di trasporto;

- (C) il primo Stato Parte attraversato;
- (D) le categorie di armamenti ed equipaggiamenti in transito;
- (E) lo Stato Parte o il territorio con un sottotetto nel quale gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in transito sono entrati nell'area di applicazione, o
- (F) lo Stato Parte o il territorio con un sottotetto di origine degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in transito, a seconda del caso.

3. Ciascuno Stato Parte che effettui tale transito fornirà a tutti gli altri Stati Parte le seguenti informazioni quanto prima possibile, ma al più tardi cinque giorni dopo l'entrata degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in transito nel territorio del primo Stato Parte attraversato o in un territorio con un sottotetto:

- (A) la data di inizio del transito;
- (B) la modalità di trasporto;
- (C) gli Stati Parte o i territori con sottotetti attraversati;
- (D) lo Stato Parte di destinazione finale, se applicabile;
- (E) la durata prevista del transito attraverso il territorio di ciascuno Stato Parte attraversato o attraverso il territorio con sottotetti;
- (F) i quantitativi complessivi dei carri armati, veicoli corazzati da combattimento e pezzi d'artiglieria in transito;
- (G) informazioni supplementari, che includano le relative notifiche.

4. Ciascuno Stato Parte attraversato fornirà a tutti gli altri Stati parte le seguenti informazioni al più tardi cinque giorni dopo la data di entrata nel proprio territorio dei carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie in transito:

- (A) i quantitativi complessivi di carri armati, veicoli corazzati da combattimento o pezzi d'artiglieria interessati;
- (B) la durata prevista del transito attraverso il proprio territorio;
- (C) informazioni supplementari che includano le relative notifiche.

5. Se la destinazione finale si trova entro l'area di applicazione, lo Stato Parte di destinazione finale notificherà a tutti gli altri Stati Parte l'avvenuto transito, al più tardi cinque giorni dopo l'arrivo nel proprio territorio degli armamenti e equipaggiamenti convenzionali.

6. Ciascuno Stato Parte che effettui un transito di carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie notificherà a tutti gli altri Stati Parte, al più tardi cinque giorni dopo l'entrata degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in

transito nel territorio dello Stato Parte o nel territorio con un sottotetto di destinazione finale o dopo la partenza dall'area di applicazione, le seguenti informazioni:

- (A) il riferimento alle notifiche trasmesse ai sensi dei paragrafi 2 e 3 della presente Sezione;
- (B) la data d'inizio e la data della fine del transito;
- (C) lo Stato Parte o il territorio con un sottotetto dove è iniziato il transito;
- (D) i quantitativi complessivi di carri armati, veicoli corazzati da combattimento o artiglierie interessati;
- (E) gli Stati Parte o i territori con sottotetti attraversati;
- (F) il territorio dello Stato Parte o il territorio con un sottotetto di destinazione finale, o il territorio dello Stato Parte o il territorio con un sottotetto attraversato prima della partenza dall'area di applicazione, a seconda del caso;
- (G) ulteriori informazioni, che includano le notifiche dovute all'arrivo degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in transito nella loro destinazione finale, ove questa sia nell'area di applicazione.

SEZIONE XIII. INFORMAZIONI TRIMESTRALI SUI CARRI ARMATI, VEICOLI CORAZZATI DA COMBATTIMENTO E ARTIGLIERIE EFFETTIVAMENTE PRESENTI NELL'AREA DI APPLICAZIONE E SUL TERRITORIO DI UNO STATO PARTE

1. Ciascuno Stato Parte notificherà a tutti gli altri Stati Parte i quantitativi totali dei propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie effettivamente presenti nell'area di applicazione per territorio di uno Stato Parte e per territorio con un sottotetto, computabili rispetto alle limitazioni quantitative enunciate nel Protocollo sui Tetti Territoriali.

2. Ciascuno Stato Parte con territorio entro l'area di applicazione notificherà a tutti gli altri Stati Parte il quantitativo complessivo dei propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie e quelli di qualunque altro Stato Parte effettivamente presenti sul proprio territorio e su un territorio con un sottotetto, computabili rispetto alle proprie limitazioni quantitative enunciate nel Protocollo sui Tetti Territoriali.

3. Le informazioni ai sensi dei paragrafi 1 e 2 della presente Sezione saranno fornite ogni anno rispettivamente il 31 gennaio, con validità all'1 gennaio; il 30 aprile, con validità all'1 aprile; il 31 luglio, con validità all'1 luglio; il 31 ottobre, con validità all'1 ottobre.

SEZIONE XIV. INFORMAZIONI TRIMESTRALI SUGLI AEREI DA COMBATTIMENTO ED ELICOTTERI D'ATTACCO EFFETTIVAMENTE PRESENTI NELL'AREA DI APPLICAZIONE ENTRO IL TERRITORIO DI UNO STATO PARTE

1. Ciascuno Stato Parte notificherà a tutti gli altri Stati Parte i quantitativi totali dei propri aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco effettivamente presenti nell'area di applicazione, computabili rispetto alle proprie limitazioni quantitative enunciate nel Protocollo sui Tetti Nazionali, inclusi i quantitativi per territorio degli Stati Parte ove sono assegnati.

Le informazioni saranno fornite ogni 31 gennaio con validità all'1 gennaio; ogni 30 aprile, con validità all'1 aprile; ogni 31 luglio, con validità all'1 luglio; ogni 31 ottobre, con validità all'1 ottobre.

SEZIONE XV. INFORMAZIONI SULLE VARIAZIONI DEL QUANTITATIVO DI CARRI ARMATI, VEICOLI CORAZZATI DA COMBATTIMENTO O ARTIGLIERIE PRESENTI SUL TERRITORIO DI UNO STATO PARTE O IN UN TERRITORIO CON UN SOTTOTETTO

1. Ciascuno Stato Parte notificherà, in base alle disposizioni della Sezione XI, paragrafo 1, lettera (C) del presente Protocollo e con l'esclusione degli armamenti ed equipaggiamenti che sono stati notificati ai sensi della Sezione XII, XVIII e XX del presente Protocollo, a tutti gli altri Stati Parte le variazioni, in qualsiasi territorio o territorio con un sottotetto, dei livelli della più recente notifica trasmessa ai sensi della Sezione XIII del presente Protocollo e delle successive notifiche trasmesse ai sensi del presente paragrafo, ogni qualvolta il livello della variazione sia pari o superiore a 30 carri armati o 30 veicoli corazzati da combattimento o 10 pezzi d'artiglieria. Le notifiche conterranno le seguenti informazioni:

- (A) i livelli di dotazioni notificati in precedenza, per territorio di uno Stato Parte o per territorio con un sottotetto;
- (B) l'entità della variazione dei livelli notificati;
- (C) i nuovi livelli di dotazioni per territorio di uno Stato Parte o per territorio con un sottotetto;
- (D) la data effettiva della variazione.

2. Le notifiche ai sensi della presente Sezione saranno trasmesse al più tardi cinque giorni lavorativi dopo il superamento dei livelli notificati in precedenza.

SEZIONE XVI. INFORMAZIONI RELATIVE A TALUNI EVENTI CHE INTERESSANO ELICOTTERI D'ATTACCO E AEREI DA COMBATTIMENTO

1. Ciascuno Stato Parte con territorio nell'area di applicazione notificherà, ai sensi delle disposizioni della Sezione XI, paragrafo 1, lettera (C) del presente Protocollo, a tutti gli altri Stati Parte le variazioni del quantitativo complessivo dei propri aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco, computabili rispetto alle limitazioni quantitative stabilite dal Protocollo sui Tetti Nazionali, ogni qualvolta il livello della variazione sia pari o superiore a 18 aerei da combattimento o a 18 elicotteri d'attacco al di sopra dei livelli indicati dalla più recente notifica trasmessa conformemente:

- (A) alla Sezione II, paragrafo 1, lettera (A) del presente Protocollo e delle successive notifiche trasmesse ai sensi del presente paragrafo; o
- (B) alla Sezione XIV del presente Protocollo e delle successive notifiche trasmesse ai sensi del presente paragrafo, qualora detti livelli superino i livelli notificati ai sensi della lettera (A) di cui sopra.

2. Ciascuno Stato Parte senza territorio nell'area di applicazione notificherà, ai sensi delle disposizioni della Sezione XI, paragrafo 1, lettera (C) del presente Protocollo, a tutti gli altri Stati Parte i cambiamenti del quantitativo complessivo dei propri aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco, computabili rispetto alle limitazioni quantitative stabilite dal Protocollo sui Tetti Nazionali, ogni qualvolta il livello della variazione sia pari o superiore a 18 aerei da combattimento o a 18 elicotteri d'attacco al di sopra o al di sotto dei livelli indicati dalla più recente notifica trasmessa conformemente:

- (A) alla Sezione II, paragrafo 1, lettera (A) del presente Protocollo e delle successive notifiche trasmesse ai sensi del presente paragrafo; o
- (B) alla Sezione XIV del presente Protocollo e delle successive notifiche trasmesse ai sensi del presente paragrafo.

3. Le notifiche ai sensi della presente Sezione saranno trasmesse al più tardi cinque giorni lavorativi dopo l'effettuazione di tale variazione e comprenderanno:

- (A) i livelli di dotazioni notificati in precedenza;
- (B) l'entità della variazione dei livelli notificati;
- (C) i nuovi livelli di dotazioni;
- (D) la data effettiva della variazione.

SEZIONE XVII. INFORMAZIONI SULL'AUTORIZZAZIONE AD UTILIZZARE IL MARGINE DI UNO STATO PARTE

1. Ciascuno Stato Parte con territorio nell'area di applicazione darà notifica a tutti gli altri Stati Parte dell'entità del diritto concesso ad un altro Stato Parte di utilizzare il margine compreso fra le proprie dotazioni nazionali di carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie sul proprio territorio e il proprio tetto territoriale nelle stesse categorie. Tale notifica dovrà essere trasmessa non oltre la data effettiva di decorrenza dell'autorizzazione e dovrà specificare il margine massimo concesso per l'utilizzazione da parte di un altro Stato Parte, la data d'inizio e la durata effettiva dell'autorizzazione. Lo Stato Parte notificante aggiornerà la propria notifica qualora questa modifichi l'autorizzazione.

2. Il quantitativo complessivo dei carri armati, veicoli corazzati da combattimento o artiglierie specificato nell'autorizzazione non dovrà superare, in qualsiasi di queste categorie, la quantità di margine disponibile non precedentemente assegnato a tutte le autorizzazioni esistenti in qualsiasi periodo di tempo.

SEZIONE XVIII. INFORMAZIONI NEL CASO DI SUPERAMENTO TEMPORANEO DI UN TETTO TERRITORIALE O SOTTOTETTO TERRITORIALE

1. Ciascuno Stato Parte con territorio all'interno dell'area di applicazione darà notifica a tutti gli altri Stati Parte ogniqualvolta il proprio tetto territoriale o sottotetto territoriale venga temporaneamente superato, conformemente all'Articolo VII del presente Trattato.

2. Ciascuno Stato Parte che partecipi con i propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento o artiglierie ad un'attività che comporti il superamento di un tetto territoriale o sottotetto territoriale di un altro Stato Parte o del proprio sottotetto territoriale, dovrà darne notifica a tutti gli altri Stati Parte.

3. Ove un tetto territoriale o un sottotetto territoriale sia superato quale conseguenza di un'esercitazione militare:

(A) lo Stato Parte sul cui territorio deve essere effettuata l'esercitazione militare dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte, al più tardi 42 giorni prima della data a partire dalla quale deve avere luogo il superamento di un tetto territoriale o di un sottotetto territoriale, quanto segue: la designazione e lo scopo generale dell'esercitazione; gli Stati Parte partecipanti; la data d'inizio dell'esercitazione e la durata prevista; il quantitativo complessivo di carri armati, veicoli corazzati da combattimento o artiglierie coinvolti in tale esercitazione e il quantitativo complessivo di carri armati, veicoli corazzati da combattimento o artiglierie eccedenti un tetto territoriale o un sottotetto territoriale; le date di inizio e fine della fase dell'esercitazione durante la quale un tetto territoriale o un sottotetto territoriale rimarrà superato; l'area di esercitazione definita da coordinate geografiche;

(B) ciascuno Stato Parte che partecipi all'esercitazione con i propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento o artiglierie notificherà a tutti gli altri Stati

Parte, al più tardi 42 giorni prima della data a partire dalla quale deve avere luogo il superamento di un tetto territoriale o sottotetto territoriale, il quantitativo complessivo dei propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento o artiglierie coinvolti nell'esercitazione militare; se del caso, la sede degli oggetti di verifica di origine e il comando di origine; la designazione delle formazioni e delle unità e i numeri di identificazione delle unità; ove applicabile, l'area di spiegamento definita da coordinate geografiche e le date di arrivo e di partenza previste dei propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento o artiglierie, nonché informazioni esplicative supplementari;

- (C) le notifiche, ai sensi delle lettere (A) e (B) del presente paragrafo, dovranno essere aggiornate non oltre la data a partire dalla quale ha luogo il superamento del tetto territoriale o del sottotetto territoriale, qualora intervengano cambiamenti nei dati notificati con 42 giorni di anticipo;
 - (D) ove uno Stato Parte superi il proprio sottotetto territoriale, tutte le notifiche ai sensi del presente paragrafo saranno fornite da detto Stato Parte;
 - (E) qualora il superamento di un tetto territoriale o sottotetto territoriale debba prolungarsi per oltre 42 giorni, quanto prima possibile, ma non oltre il 43° giorno successivo al superamento di un tetto territoriale o un sottotetto territoriale:
 - (1) lo Stato Parte, il cui tetto territoriale o sottotetto territoriale sia superato, notificherà lo scopo e la durata prevista del superamento; gli Stati Parte interessati dal superamento; il quantitativo complessivo di carri armati, veicoli corazzati da combattimento o artiglierie eccedenti un tetto territoriale o un sottotetto territoriale e l'area di spiegamento definita da coordinate geografiche;
 - (2) ciascuno Stato Parte, che partecipi allo spiegamento temporaneo con i propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento o artiglierie, dovrà notificare il quantitativo complessivo dei propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie nonché l'area di spiegamento definita da coordinate geografiche;
 - (F) ciascuno Stato Parte, ogni qualvolta si verifichi un aumento complessivo pari a 30 carri armati, 30 veicoli corazzati da combattimento o 10 pezzi d'artiglieria rispetto ai quantitativi notificati in precedenza, ne darà notifica ai sensi delle lettere (A) e (B) del presente paragrafo. Tale notifica dovrà essere trasmessa al più tardi cinque giorni dopo il verificarsi di un tale aumento.
4. Ove un tetto territoriale o un sottotetto territoriale sia superato quale conseguenza di uno spiegamento temporaneo:
- (A) lo Stato Parte, il cui tetto territoriale o sottotetto territoriale viene superato, notificherà a tutti gli altri Stati Parte:
 - (1) non oltre la data a partire dalla quale il superamento del tetto territoriale o del sottotetto territoriale ha luogo, la data del

superamento; la designazione dell'operazione, il suo scopo e la sua durata prevista; gli Stati Parte interessati; il quantitativo complessivo di carri armati, veicoli corazzati da combattimento o artiglierie eccedenti un tetto territoriale o un sottotetto territoriale; nonché l'area di spiegamento;

- (2) non oltre 21 giorni successivi alla data a partire dalla quale un tetto territoriale o sottotetto territoriale viene superato, dovrà essere trasmessa una notifica per aggiornare le informazioni ai sensi del comma (1) del presente paragrafo, includendo l'area di spiegamento definita da coordinate geografiche;
 - (3) ogni qualvolta i quantitativi di carri armati, veicoli corazzati da combattimento o di artiglierie dispiegati temporaneamente, eccedenti il tetto territoriale corrispondente, superano i livelli di 153 carri armati o 241 veicoli corazzati da combattimento o 140 pezzi d'artiglieria;
- (B) lo Stato Parte che dispieghi carri armati, veicoli corazzati da combattimento o artiglierie eccedenti un tetto territoriale o un sottotetto territoriale dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte:
- (1) non oltre la data a partire dalla quale un tetto territoriale o sottotetto territoriale viene superato, il quantitativo totale dei propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie eccedenti un tetto territoriale o un sottotetto territoriale e l'area di spiegamento;
 - (2) non oltre 21 giorni dopo la data a partire dalla quale un tetto territoriale o sottotetto territoriale viene superato, informazioni sullo scopo e la durata prevista dello spiegamento a titolo temporaneo, il numero totale dei propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie coinvolti, l'area di spiegamento definita da coordinate geografiche, e, ove applicabile, gli oggetti di verifica, le loro dislocazioni e il comando di origine, e la designazione delle formazioni e delle unità nonché i numeri d'identificazione delle unità;
- (C) gli aggiornamenti successivi dovranno essere trasmessi ogni 90 giorni fintantoché un tetto territoriale o un sottotetto territoriale non sia più superato;
- (D) ciascuno Stato Parte, ogni qualvolta si verifichi un aumento complessivo pari a 30 carri armati, 30 veicoli corazzati da combattimento o 10 pezzi d'artiglieria in aggiunta ai quantitativi notificati in precedenza da detto Stato Parte, ne darà notifica ai sensi delle lettere (A), (B) o (C) del presente paragrafo. Tale notifica dovrà essere trasmessa al più tardi cinque giorni dopo il verificarsi di un tale aumento;
- (E) ove uno Stato Parte superi il proprio sottotetto territoriale, tutte le notifiche ai sensi del presente paragrafo saranno fornite da detto Stato Parte.
5. Lo Stato Parte il cui tetto territoriale o sottotetto territoriale sia stato superato quale conseguenza di un'esercitazione militare o di uno spiegamento temporaneo, darà notifica a tutti gli altri Stati Parte ogni qualvolta i quantitativi di carri armati,

veicoli corazzati da combattimento e artiglierie presenti sul suo territorio non superano più il suo tetto territoriale o sottotetto territoriale.

6. Qualora un tetto territoriale sia superato in misura pari o superiore a 153 carri armati, 241 veicoli corazzati da combattimento o 140 pezzi d'artiglieria, tali armamenti ed equipaggiamenti non saranno soggetti allo scambio di informazioni ai sensi del paragrafo 4, lettera (A), comma (2), del paragrafo 4, lettera (B), comma (2), e del paragrafo 4, lettera (C) della presente Sezione se tutti detti armamenti ed equipaggiamenti sono stati correttamente dichiarati nella loro attuale effettiva dislocazione temporanea sul territorio di un altro Stato Parte nello scambio di informazioni ai sensi della Sezione VII, paragrafo 1, lettera (A) del presente Protocollo e successivamente in ciascuno scambio di informazioni annuale.

SEZIONE XIX. INFORMAZIONI SUI VEICOLI-AMBULANZA CORAZZATI DA TRASPORTO TRUPPA

1. Senza pregiudizio per il principio per cui i veicoli-ambulanza corazzati non devono essere assoggettati alle limitazioni del Trattato, ciascuno Stato Parte fornirà annualmente, il 15 dicembre, a tutti gli altri Stati Parte informazioni sulle dotazioni complessive di veicoli-ambulanza corazzati da trasporto truppa nonché sulle dislocazioni in grado di contenere più di 18 veicoli-ambulanza corazzati da trasporto truppa.

SEZIONE XX. INFORMAZIONI NEL CASO DI UN'OPERAZIONE A SOSTEGNO DELLA PACE

1. Ciascun Stato Parte che dispieghi carri armati, veicoli corazzati da combattimento o artiglierie sul territorio di un altro Stato Parte per un'operazione a sostegno della pace, conformemente all'Articolo V, paragrafo 2 del Trattato, fornirà, al più tardi cinque giorni dopo l'inizio dello spiegamento dei propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento o artiglierie, informazioni sul mandato, la durata prevista e la designazione dell'operazione, il quantitativo complessivo dei propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie coinvolti nell'operazione nonché l'autorità di comando sotto la quale operano; gli oggetti di verifica e il comando di origine, come applicabile; e altresì il territorio previsto di destinazione degli armamenti ed equipaggiamenti entro l'area di applicazione;

2. Aggiornamenti successivi dovranno essere forniti da ciascuno Stato Parte mediante notifiche, ai sensi del paragrafo 1 della presente Sezione, ogni novanta giorni fino al completamento dell'operazione e al completo ritiro degli armamenti ed equipaggiamenti in questione.

SEZIONE XXI. MODELLO PER LA DIRAMAZIONE DELLE INFORMAZIONI

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte le informazioni specificate nel presente Protocollo in conformità alle procedure previste dall'Articolo XVII del Trattato e dall'Allegato sul Modello per lo Scambio di Informazioni. In conformità all'Articolo XVI, paragrafo 5 del Trattato, ogni variazione all'Allegato sul Modello per lo Scambio di Informazioni dovrà considerarsi come miglioramento alla funzionalità ed efficacia del Trattato concernente unicamente questioni minori di natura tecnica.

SEZIONE XXII. ALTRE NOTIFICHE AI SENSI DEL TRATTATO

1. Il Gruppo Consultivo Congiunto dovrà elaborare un documento relativo alle notifiche richieste dal Trattato. Tale documento dovrà elencare tutte le notifiche, specificando quelle che dovranno essere effettuate in conformità all'articolo XVII del Trattato, e dovrà includere idonei modelli, come necessario, per tali notifiche. In conformità all'articolo XVI, paragrafo 5 del Trattato, ogni cambiamento a tale documento, compresi gli eventuali modelli, dovrà considerarsi come miglioramento alla funzionalità e all'efficacia del Trattato concernente unicamente questioni minori di natura tecnica.

ALLEGATO SUL MODELLO PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte informazioni ai sensi del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, di seguito denominato il Protocollo, in conformità ai modelli specifici nel presente Allegato. Le informazioni per ciascun elenco di dati dovranno essere fornite in forma scritta, integrata da una versione elettronica di dati su dischetti in un formato concordato. Il testo scritto, in una delle sei lingue ufficiali della Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, costituirà la versione ufficiale. In ciascuna tabella (colonna a), a ciascun gruppo di dati sarà assegnato un numero di linea progressivo.

2. Ciascuna serie di elenchi dovrà iniziare con una copertina riportante il nome dello Stato Parte che fornisca gli elenchi, la lingua nella quale gli elenchi vengono forniti, la data alla quale gli elenchi devono essere scambiati, e la data di validità delle informazioni presentate negli elenchi. La copertina sarà seguita da un sommario, da un elenco delle abbreviazioni impiegate, da un indice con l'indicazione della relazione tra numero di identificazione dell'unità, Tabella e pagina, dalle Tabelle da I a VI, come specificato nel presente Allegato, da un elenco delle notifiche annuali, da un elenco dei numeri di nullaosta diplomatico permanente, da un elenco completo e aggiornato degli ispettori e dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto, ove applicabile, e da pertinenti informazioni aggiuntive, compreso l'elenco delle festività ufficialmente riconosciute.

SEZIONE I. INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA DELLE FORZE TERRESTRI E AEREE DELL'AVIAZIONE DI DIFESA AEREA NELL'AREA DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi della Sezione I del Protocollo, ciascuno Stato Parte dovrà fornire informazioni sull'organizzazione di comando delle proprie forze terrestri incluse le formazioni ed unità subordinate di difesa aerea a livello pari o inferiore a quello di distretto militare o livello equivalente, e delle proprie forze aeree e dell'aviazione di difesa aerea, sotto forma di due separati elenchi redatti in ordine gerarchico come previsto dalla Tabella I.

2. Gli elenchi di dati dovranno essere forniti iniziando al più alto livello dell'organizzazione di comando e proseguendo attraverso ogni livello di comando fino al livello minimo di brigata/reggimento, battaglione autonomo e stormo/reggimento aereo, gruppo di volo autonomo, o loro equivalenti. Essi includeranno ciascun sito designato per l'immagazzinamento permanente, sito di immagazzinamento militare, unità autonoma di riparazione o manutenzione, centro di addestramento militare e aeroporto militare. Per esempio, un distretto militare/armata/corpo d'armata sarà seguito da ogni reggimento autonomo subordinato, battaglione autonomo, depositi, centri di addestramento, e poi da ciascuna divisione subordinata con i propri reggimenti/battaglioni autonomi. Dopo l'elencazione di tutte le aggregazioni subordinate, inizierà l'elenco del successivo distretto militare/armata/corpo d'armata. La stessa procedura dovrà essere seguita per le forze aeree e dell'aviazione di difesa aerea.
 - (A) ciascuna aggregazione dovrà essere identificata (colonna b) con un'unica designazione (ossia col numero di identificazione della formazione o unità)

che dovrà essere utilizzata per le successive elencazioni di quella aggregazione e per tutti i successivi scambi di informazioni: con la propria designazione nazionale (ossia col nome) (colonna c); e, nel caso di divisioni, brigate/reggimenti, battaglioni autonomi, e stormi/reggimenti aerei, gruppi di volo autonomi o aggregazioni equivalenti, se del caso, il tipo della formazione o unità (per esempio, fanteria, carri, artiglieria, caccia, bombardamento, logistico);

- (B) per ciascuna aggregazione, dovranno essere indicati i due livelli di comando, entro l'area di applicazione, immediatamente superiori a quella aggregazione (colonne d ed e).

TABELLA I: ORGANIZZAZIONE DI COMANDO DELLE FORZE TERRESTRI ED AEREE DI DIFESA DI (Stato Parte) VALIDA AL (data)

SEZIONE II. INFORMAZIONI SULLE DOTAZIONI COMPLESSIVE IN CIASCUNA CATEGORIA DI ARMAMENTI E DI EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI LIMITATI DAL TRATTATO E SULLE DOTAZIONI COMPLESSIVE DI TALUNI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI ASSOGGETTATI AL TRATTATO

1. Ai sensi della Sezione II, paragrafo 1, lettere (A) e (B) del Protocollo ciascuno Stato Parte dovrà fornire informazioni sulle proprie dotazioni complessive, per tipo, di carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie (Tabella IIA) assoggettati alle limitazioni quantitative previste dal Protocollo sui Tetti Nazionali e sui quantitativi, per tipi, delle dotazioni complessive computabili rispetto a qualsiasi limite prescritto dal Protocollo sui Tetti Territoriali (colonna b), nonché sulle proprie dotazioni complessive, per tipo, di aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco (Tabella IIB) assoggettati alle limitazioni quantitative previste dal Protocollo sui Tetti Nazionali (colonna b) e ai sensi della Sezione II, paragrafo 1, lettera (C) i quantitativi di tali dotazioni dislocate nel territorio di ciascuno Stato Parte.

2. Le informazioni sui veicoli corazzati da combattimento dovranno comprendere i quantitativi globali dei veicoli da combattimento ad armamento pesante, dei veicoli corazzati da combattimento di fanteria e dei veicoli corazzati da trasporto truppa ed i quantitativi (colonna f/e) e tipi (colonna e/d) per ciascuna di tali sottocategorie (colonna d/c).

3. Nel caso di carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglierie, collocati in deposito in conformità all'Articolo X del Trattato, dovrà essere specificato il quantitativo globale di tali armamenti ed equipaggiamenti in siti designati per l'immagazzinamento permanente (colonna g).

4. Ai sensi della Sezione II, paragrafo 1, lettera (D) del presente Protocollo, ciascuno Stato Parte dovrà fornire informazioni (Tabella IIC) sulle proprie dotazioni complessive, per tipo, di:

- (A) veicoli corazzati gittaponte (colonne da a a d);

- (B) veicoli corazzati da combattimento per fanteria in detenzione ad organizzazioni ideate e strutturate per assolvere, in tempo di pace, funzioni inerenti la sicurezza interna (colonne da a a d);
- (C) carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco che sono stati dismessi e sono in attesa di destinazione (colonne da a a d);
- (D) elicotteri Mi-24R e Mi-24K (colonne da a a d).

TABELLA IIA: DOTAZIONI COMPLESSIVE DI CARRI ARMATI, VEICOLI CORAZZATI DA COMBATTIMENTO ED ARTIGLIERIE ASSOGGETTATI A LIMITAZIONI QUANTITATIVE, DI (Stato Parte) VALIDE AL (data)

TABELLA IIB: DOTAZIONI COMPLESSIVE DI AEREI DA COMBATTIMENTO E DI ELICOTTERI D'ATTACCO ASSOGGETTATI A LIMITAZIONI QUANTITATIVE, DI (Stato Parte) VALIDE AL (data)

TABELLA IIC: DOTAZIONI COMPLESSIVE DI TALUNI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI ASSOGGETTATI AL TRATTATO, DI (Stato Parte) VALIDE AL (data)

TABELLA IID: INFORMAZIONI SUL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI EFFETTIVI FORNITE CONFORMEMENTE ALLA SEZIONE IV, PARAGRAFO 1 DELL' ATTO CONCLUSIVO DEL NEGOZIATO SULLA CONSISTENZA DEGLI EFFETTIVI DELLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA, DI (Stato Parte) VALIDE AL (data)

SEZIONE III. INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE, SUI QUANTITATIVI E SUI TIPI DEGLI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI

1. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire un elenco di informazioni redatto in ordine gerarchico, relativo a tutte le aggregazioni delle proprie forze terrestri ed aeree e dell'aviazione di difesa aerea notificate ai sensi della Sezione III, paragrafo 1 del Protocollo, alle formazioni e unità notificate ai sensi della Sezione III, paragrafo 2 del Protocollo, e alle installazioni che abbiano in dotazione armamenti ed equipaggiamenti convenzionali come specificato nella Sezione III, paragrafo 3 del Protocollo.

2. Per ciascuna aggregazione e per ciascuna installazione, le informazioni dovranno riflettere:

- (A) il numero di identificazione della formazione o dell'unità (colonna b) e la designazione dell'aggregazione (colonna c) come indicato nella Tabella I. I battaglioni/gruppi di volo separatamente dislocati, elencati ai sensi del paragrafo 1 della presente Sezione, le formazioni e le unità notificate ai sensi della Sezione III, paragrafo 2 del Protocollo e le installazioni elencate in conformità alla Sezione III, paragrafo 3 del Protocollo, dovranno anch'esse

ricevere un unico numero di identificazione di formazione o di unità (colonna b), e dovrà essere indicata la loro designazione nazionale (ossia il nome) (colonna c). La loro posizione nell'elenco dovrà riflettere la loro subordinazione, ad eccezione delle formazioni ed unità elencate ai sensi della Sezione III, paragrafo 2 del Protocollo, che dovranno essere specificate congiuntamente a conclusione dell'elenco:

- (1) i siti designati per l'immagazzinamento permanente dovranno essere identificati con l'annotazione "SDIP", dopo la loro designazione nazionale;
 - (2) i siti di riduzione dovranno essere identificati con l'annotazione "riduzione", dopo la loro designazione nazionale;
- (B) la dislocazione (colonna d) indicando lo Stato Parte e il territorio con un sottotetto, il toponimo e le coordinate geografiche approssimate alla decina di secondi più vicina;
- (C) per ciascun livello ordinativo, dal più alto fino a quello minimo di divisione/divisione aerea il quantitativo globale degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in ciascuna categoria (colonne da f a m/l). Per esempio, il quantitativo globale in dotazione ad una divisione dovrebbe essere la somma delle dotazioni di tutti i propri livelli ordinativi subordinati;
- (D) per ciascun livello ordinativo a livello di divisione, ed inferiore, come specificato nel paragrafo 1 della presente Sezione, il quantitativo, per tipo, degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali sotto i titoli di colonna specificati nelle Tabelle IIIA e IIIB (colonne da f a m/n). Nella colonna intitolata veicoli corazzati da combattimento nella Tabella IIIA (colonna g), le sottocategorie (veicoli corazzati da trasporto truppa, veicoli corazzati da combattimento di fanteria, veicoli da combattimento ad armamento pesante) dovranno essere presentate separatamente. Nella colonna intitolata elicotteri d'attacco (colonna k/i), le sottocategorie (specializzati d'attacco, d'attacco multiruolo) dovranno essere presentate separatamente. La colonna (1) contrassegnata "altri" nella Tabella IIIB dovrà comprendere, se del caso, carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" e veicoli corazzati gittaponte, in servizio nelle forze aeree e dell'aviazione di difesa aerea.

TABELLA IIIA: INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE, SUI QUANTITATIVI E SUI TIPI DEGLI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI, FORNITE AI SENSI DELLA SEZIONE III DEL PROTOCOLLO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI DI (Stato Parte) VALIDE AL (data)

TABELLA IIIB: INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE, SUI QUANTITATIVI E SUI TIPI DEGLI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI FORNITE AI SENSI DELLA SEZIONE III DEL PROTOCOLLO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI DI (Stato Parte) VALIDE AL (data)

SEZIONE IV. INFORMAZIONI SUGLI ARMAMENTI E SUGLI EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI NON IN SERVIZIO NELLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI, FORNITE AI SENSI DELLA SEZIONE IV DEL PROTOCOLLO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Ai sensi della Sezione IV del Protocollo, ciascuno Stato Parte dovrà fornire informazioni sulla dislocazione, sui quantitativi e sui tipi dei propri carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento ed elicotteri d'attacco nell'area di applicazione, ma non in servizio nelle proprie forze armate convenzionali.
2. Per ciascuna dislocazione, le informazioni dovranno riflettere:
 - (A) la disposizione della Sezione IV del protocollo ai sensi della quale viene presentata l'informazione (colonna b);
 - (B) la dislocazione (colonna c):
 - (1) in relazione agli armamenti e agli equipaggiamenti convenzionali segnalati ai sensi della Sezione IV, paragrafo 1, lettera (A), commi (1), (3) e (5) del Protocollo, il toponimo e le coordinate geografiche, approssimate alla decina di secondi più vicina, dei siti contenenti tali equipaggiamenti;
 - (2) in relazione agli armamenti e agli equipaggiamenti convenzionali segnalati ai sensi della Sezione IV, paragrafo 1, lettera (A), comma (2) del Protocollo, la designazione nazionale della circoscrizione o regione amministrativa contenente tali equipaggiamenti;
 - (C) in relazione agli armamenti e agli equipaggiamenti convenzionali elencati ai sensi della Sezione IV, paragrafo 1, lettera (A), commi (1) e (2) del Protocollo, la designazione, a livello nazionale, delle aggregazioni dotate degli armamenti ed equipaggiamenti specificati (colonna c);
 - (D) per ciascuna dislocazione, il quantitativo per tipo, sotto i titoli di colonna specificati nella Tabella IV (colonne da d a i), ad eccezione di quanto segue:

in relazione agli armamenti e agli equipaggiamenti convenzionali segnalati ai sensi della Sezione IV, paragrafo 1, lettera (A), comma (2) del Protocollo solo i quantitativi per ciascuna categoria saranno forniti e solo per la regione o per la circoscrizione amministrativa specificate (colonna c).

TABELLA IV: INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE DEGLI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI, FORNITE AI SENSI DELLA SEZIONE IV DEL PROTOCOLLO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI DI (Stato Parte) VALIDE AL (data)

SEZIONE V. INFORMAZIONI SUGLI OGGETTI DI VERIFICA E SUI SITI DICHIARATI

1. Ai sensi della Sezione V del Protocollo, ciascuno Stato Parte dovrà fornire un elenco dei propri oggetti di verifica e dei propri siti dichiarati come definiti nella Sezione I del Protocollo sulle Ispezioni. I siti dichiarati (Tabella V) dovranno essere elencati in ordine alfabetico e per Stato Parte nonché, ove applicabile, per territorio con un sottotetto.

2. Le informazioni relative a ciascun sito dichiarato dovranno comprendere:

- (A) una designazione unica (numero di identificazione del sito dichiarato) (colonna b) che dovrà essere utilizzata per quel sito in tutti i successivi scambi di informazioni;
- (B) il nome e la dislocazione del sito, utilizzando il toponimo e le coordinate geografiche approssimate alla decina di secondi più vicina (colonna c);
- (C) il punto/punti di entrata/uscita correlati al sito dichiarato (colonna d);
- (D) un unico numero progressivo e la designazione ed il numero di identificazione di formazione o unità di tutti gli oggetti di verifica di stanza nel sito dichiarato, come specificato nella Sezione III del presente Allegato (colonna e). I numeri progressivi unici dovranno essere assegnati in maniera tale che il numero assegnato all'ultimo oggetto di verifica figurante nell'elenco risulti uguale al numero complessivo degli oggetti di verifica dello Stato Parte;
- (E) il quantitativo complessivo degli armamenti e degli equipaggiamenti convenzionali per ciascuna categoria specificata nella Sezione III del Protocollo, in dotazione al sito dichiarato e per ciascun oggetto di verifica (colonne da f a p) e specificando inoltre:
 - (1) gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali in dotazione, in ciascuna categoria nel sito dichiarato appartenenti ad un oggetto di verifica dislocato in un diverso sito dichiarato specificando la designazione e il numero di identificazione di formazione o unità di ciascuno di tali oggetti di verifica (colonna e);
 - (2) gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali non appartenenti ad un oggetto di verifica dovranno essere identificati con le seguenti annotazioni immediatamente dopo/al di sotto di ciascuna di tali voci nelle colonne da f a p:
 - (a) armamenti ed equipaggiamenti in dotazione ad organizzazioni designate e strutturate per assolvere in tempo di pace funzioni di sicurezza interna, con l'annotazione "sicurezza";
 - (b) armamenti ed equipaggiamenti dismessi dal servizio, con l'annotazione "dismessi";

- (c) armamenti ed equipaggiamenti che siano in fase di revisione o riparazione generale, o in attesa di esservi sottoposti, in vista di loro esportazione o riesportazione, con l'annotazione “esportazione”;
- (d) armamenti ed equipaggiamenti ridotti in attesa di conversione, con l'annotazione “ridotti”;
- (e) armamenti ed equipaggiamenti usati esclusivamente a fini di ricerca e sviluppo, con l'annotazione “ricerca”.

3. L'ultima voce nella Tabella V dovrà indicare la quota passiva di ispezioni a siti dichiarati dello Stato Parte, relativa al successivo anno di applicazione del Trattato.

TABELLA V: INFORMAZIONI SUGLI OGGETTI DI VERIFICA E SUI SITI DICHIARATI DI (Stato Parte) VALIDE AL (data)

4. Ciascuno Stato Parte dovrà fornire un elenco dei punti di entrata/uscita (tabella VI). L'elenco dovrà assegnare un'unica designazione numerica progressiva (colonna b) che dovrà essere utilizzata per indicare il/i punto/i di entrata/uscita per ciascun sito elencato ai sensi del paragrafo 2, lettera (C) della presente Sezione. La dislocazione dovrà comprendere il toponimo (colonna c) e le coordinate geografiche approssimate alla decina di secondi più vicina (colonna d). Dovranno altresì essere specificati (colonna e) il tipo/tipi di trasporto ammissibile/i -“aereo”, “marittimo”, “terrestre”- per ciascun punto di entrata/uscita.

TABELLA VI: PUNTI DI ENTRATA/USCITA (PEU) DI (Stato Parte)VALIDI AL (data).

TABELLA I: ORGANIZZAZIONE DI COMANDO DELLE FORZE TERRESTRI ED AEREE E DELLA DIFESA AEREA DI (Stato Parte) VALIDA AL: (Data)

Numero progressivo	Numero di identificazione della formazione o unità	Designazione della formazione/unità	Subordinazione		Dislocazione in tempo di pace*	Numero del personale*
			1° livello (superiore)	2° livello (superiore)		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)

* Ai sensi della Sezione IV, paragrafo 1 dell'Atto Conclusivo del Negoziato sulla Consistenza degli Effettivi delle Forze Armate Convenzionali in Europa

TABELLA IIA: DOTAZIONI COMPLESSIVE DI CARRI ARMATI, VEICOLI CORAZZATI DA COMBATTIMENTO ED ARTIGLIERIE ASSOGGETTATI A LIMITAZIONI QUANTITATIVE DI (Stato Parte) VALIDE AL: (Data)

Numero progressivo	Territorio di uno Stato Parte e territorio con un sottotetto, ove applicabile	Categoria	Sottocategoria	Tipo	Quantitativo complessivo (inclusi i SDIP)	Quantitativo in SDIP
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)

TABELLA IIB: DOTAZIONI COMPLESSIVE DEGLI AEREI DA COMBATTIMENTO E DEGLI ELICOTTERI D'ATTACCO ASSOGGETTATI A LIMITAZIONI QUANTITATIVE DI (Stato Parte) VALIDE AL: (Data)

Numero progressivo	Territorio	Categoria	Sottocategoria	Tipo	Numero complessivo
(a)		(b)	(c)	(d)	(e)

TABELLA IIC: DOTAZIONI COMPLESSIVE DI TALUNI ARMAMENTI ED
EQUIPAGGIAMENTI ASSOGGETTATI AL TRATTATO DI (Stato Parte) VALIDE AL: (Data)

Numero progressivo	Categoria	Tipo	Quantitativo complessivo
(a)	(b)	(c)	(d)

TABELLA IID: INFORMAZIONI SUL NUMERO COMPLESSIVO DEGLI EFFETTIVI FORNITE CONFORMEMENTE ALLA SEZIONE IV, PARAGRAFO 1 DELL'ATTO CONCLUSIVO DEL NEGOZIATO SULLA CONSISTENZA DEGLI EFFETTIVI DELLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA DI (Stato Parte) VALIDE AL (data)

Numero progressivo	Categoria	Sottocategoria	Numero complessivo
(a)	(b)	(c)	(d)

TABELLA IIIA: INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE, SUI QUANTITATIVI E SUI TIPI DI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI FORNITE AI SENSI DELLA SEZIONE III DEL PROTOCOLLO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI DI (Stato Parte), VALIDE AL: (Data)

Numero progressivo	Numero di identificazione della formazione o unità	Designazione della formazione o unità	Dislocazione in tempo di pace	Numero degli Effettivi*	Carri armati	Veicoli corazzati da combattimento	APC e AIFV look-alike	Artiglierie	AVLB	Elicotteri d'attacco	Elicotteri di supporto al combattimento	Elicotteri da trasporto non armati	Tipo di Equipaggiamento
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)

* Ai sensi della Sezione IV, paragrafo 1 dell'Atto Conclusivo del Negoziato sulla Consistenza degli Effettivi delle Forze Armate Convenzionali in Europa

TABELLA IIIB: INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE, SUI QUANTITATIVI E SUI TIPI DI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI FORNITE AI SENSI DELLA SEZIONE III DEL PROTOCOLLO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI DI (Stato Parte) VALIDE AL: (Data)

Numero progressivo	Numero di identificazione della formazione o unità	Designazione della formazione o unità	Dislocazione in tempo di pace	Numero degli Effettivi*	Aerei da combattimento	Aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati	Aerei d'addestramento primario	Elicotteri d'attacco	Elicotteri di supporto al combattimento	Elicotteri da trasporto non armati	Altri	Tipo di Equipaggiamento
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)

* Ai sensi della Sezione IV, paragrafo 1 dell'Atto Conclusivo del Negoziato sulla Consistenza degli Effettivi delle Forze Armate Convenzionali in Europa

TABELLA IV: INFORMAZIONI SULLA DISLOCAZIONE DEGLI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI FORNITE AI SENSI DELLA SEZIONE IV DEL PROTOCOLLO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI DI (Stato Parte) VALIDE AL : (Data)

Numero progressivo	Protocollo di riferimento	Dislocazione	Cari armati	Veicoli corazzati da combattimento	Artiglierie	Elicotteri d'attacco	Aerei da combattimento	Tipo di Equipaggiamento	Numero degli Effettivi*
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)

* Ai sensi della Sezione IV, paragrafo 1 dell'Atto Conclusivo del Negoziato sulla Consistenza degli Effettivi delle Forze Armate Convenzionali in Europa

TABELLA V: INFORMAZIONI SUGLI OGGETTI DI VERIFICA E SUI SITI DICHIARATI DI (Stato Parte) VALIDE ALLA DATA DEL: (Data)

Numero progressivo	Numero di identificazione del sito dichiarato	Dislocazione	Punto di entrata/uscita	Oggetto di verifica	Carri armati	Veicoli corazzati da combattimento	APC e AIFV look-alike	Artiglierie	AVLB	Elicotteri d'attacco	Elicotteri di supporto al combattimento	Elicotteri da trasporto non armati	Aerei da combattimento	Aerei ACC riclassificati	Aerei d'addestramento primario	Tipo di Equipaggiamento
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)

TABELLA VI: PUNTI DI ENTRATA/USCITA (PEU) DI (Stato Parte) VALIDI AL: (Data):

Numero progressivo	Numero di identificazione del punto di entrata/uscita	Nome del PEU	Dislocazione	Tipo/i
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

Articolo 27

Il Protocollo sulle Ispezioni sarà abolito e sostituito dal seguente:

“PROTOCOLLO SULLE ISPEZIONI

Gli Stati Parte col presente Protocollo concordano le procedure e le altre disposizioni che regolano l'effettuazione delle ispezioni, secondo quanto previsto ai sensi dell'Articolo XIV del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa.

SEZIONE I. DEFINIZIONI

1. Ai fini del Trattato:
 - (A) Il termine “Stato Parte ispezionato” significa uno Stato Parte sul cui territorio viene effettuata un'ispezione in conformità dell'Articolo XIV del Trattato:
 - (1) nel caso di siti d'ispezione ove siano presenti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato appartenenti a un solo Stato Parte, tale Stato Parte eserciterà, in conformità delle disposizioni del presente Protocollo, i diritti e gli obblighi dello Stato Parte ispezionato, secondo quanto stabilito dal presente Protocollo, per la durata dell'ispezione entro il sito d'ispezione ove siano dislocati i propri armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato;
 - (2) nel caso di siti d'ispezione contenenti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato di più di uno Stato Parte, ciascuno di tali Stati Parte eserciterà, in conformità alle disposizioni del presente Protocollo, ciascuno in relazione ai propri armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, i diritti e gli obblighi dello Stato Parte ispezionato secondo quanto stabilito dal presente Protocollo, per la durata dell'ispezione entro il sito d'ispezione ove siano dislocati i propri armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato.
 - (B) Il termine “Stato Parte ospitante” significa uno Stato Parte che riceve sul suo territorio entro l'area di applicazione, armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in servizio nelle forze armate convenzionali di un altro Stato Parte;
 - (C) il termine “Stato Parte ispezionante” significa uno Stato Parte che richiede ed è pertanto responsabile della effettuazione di un'ispezione;
 - (D) il termine “ispettore” significa una persona designata da uno degli Stati Parte ad effettuare un'ispezione e che figura nella lista accettata degli ispettori di tale Stato Parte, in conformità alle disposizioni della Sezione III del presente Protocollo;

- (E) il termine “membro dell'equipaggio addetto al trasporto” significa una persona che assolve funzioni connesse al funzionamento di un mezzo di trasporto e che figura nella lista accettata dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto di uno Stato Parte in conformità alle disposizioni della Sezione III del presente Protocollo;
- (F) il termine “nucleo d'ispezione” significa un gruppo di ispettori di uno o più Stati Parte guidati da un rappresentante dello Stato Parte ispezionante per effettuare una particolare ispezione;
- (G) il termine “nucleo di scorta” significa un gruppo di persone designate da uno Stato Parte ispezionato per accompagnare ed assistere gli ispettori che effettuano una particolare ispezione, nonché per assumere altre responsabilità secondo quanto stabilito dal presente Protocollo. Nel caso di un'ispezione degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato di uno Stato Parte, che si trovano sul territorio di un altro Stato Parte, ciascuno dei due Stati Parte designerà nominativi di persone da includere nel nucleo di scorta, se non altrimenti convenuto fra di loro;
- (H) il termine “sito d'ispezione” significa un'area, una dislocazione ovvero un'installazione ove viene effettuata un'ispezione;
- (I) il termine “oggetto di verifica” significa:
 - (1) ogni formazione o unità a livello ordinativo di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo, battaglione autonomo/battaglione di artiglieria, gruppo di volo autonomo, o unità equivalenti, così come ogni battaglione/gruppo di volo o equivalente separatamente dislocato al livello di comando immediatamente inferiore a quello di brigata/reggimento, stormo/reggimento aereo, che hanno in dotazione armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato in una dislocazione notificata ai sensi della Sezione III, paragrafo 1, lettera (A) del Protocollo sullo Scambio di Informazioni;
 - (2) ogni sito designato per l'immagazzinamento permanente, sito di immagazzinamento militare non in organico alle formazioni e alle unità di cui al comma (1) della presente lettera, unità autonoma di riparazione o manutenzione, centro di addestramento militare o aeroporto militare in cui armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato sono notificati ai sensi della Sezione III, paragrafo 3, lettere (A) e (B) del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, come permanentemente o abitualmente presenti;
 - (3) un sito di riduzione per gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, come notificato ai sensi della Sezione III, paragrafo 3, lettera (C) del Protocollo sullo Scambio di Informazioni;
 - (4) nel caso di unità a livello inferiore a quello di battaglione, aventi in dotazione armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, che siano direttamente subordinate ad una unità o formazione

a livello superiore a quello di brigata/reggimento o equivalente, quella unità o formazione alla quale sono subordinate le unità di livello inferiore a quello di battaglione sarà considerata un oggetto di verifica qualora non abbia alcuna unità o formazione subordinata a livello di brigata/reggimento o equivalente;

- (5) una formazione o unità che abbia in dotazione armamenti ed equipaggiamenti convenzionali assoggettati al Trattato ma non in servizio nelle forze armate convenzionali di uno Stato Parte, non sarà considerata un oggetto di verifica.
- (J) il termine “aeroporto militare” significa un complesso militare permanente, non altrimenti contenente un oggetto di verifica, nel quale vengono abitualmente eseguite con frequenza operazioni di decollo ed atterraggio di almeno sei aerei da combattimento o elicotteri da combattimento limitati dal Trattato o assoggettabili ad ispezione interna;
- (K) il termine “centro di addestramento militare” significa una installazione, non altrimenti contenente un oggetto di verifica, nella quale una unità o sottounità militare che utilizzi almeno 30 armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, ovvero più di 12 per ogni singola categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, è organizzata per addestrare personale militare;
- (L) il termine “sito di immagazzinamento militare” non in organico a formazioni e unità identificate come oggetti di verifica, significa ogni sito di immagazzinamento, diverso dai siti designati per l'immagazzinamento permanente o dai siti subordinati ad organizzazioni designate e strutturate per assolvere funzioni di sicurezza interna, che ha in dotazione armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, indipendentemente dal proprio status organizzativo od operativo. Gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato contenuti in tali siti costituiranno parte delle dotazioni consentite, conteggiate in unità attive conformemente al Protocollo sui Tetti Nazionali;
- (M) il termine “sito dichiarato” significa una installazione o dislocazione geografica precisamente delineata che contiene uno o più oggetti di verifica. Un sito dichiarato consisterà di tutto il territorio all'interno del proprio perimetro o dei propri perimetri esterni naturali o artificiali, così come il territorio associato, comprendente poligoni di tiro, aree di addestramento, aree di manutenzione e di immagazzinamento, eliporti ed infrastrutture di caricamento ferroviario, in cui siano permanentemente o abitualmente presenti carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento, aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati da trasporto truppa “look-alike”, veicoli corazzati da combattimento di fanteria “look-alike” o veicoli corazzati gittaponte;
- (N) il termine “area specifica” significa un'area ovunque sul territorio di uno Stato Parte entro l'area di applicazione, diversa da un sito ispezionato ai sensi delle Sezioni VII, X o XI del presente Protocollo, entro la quale viene effettuata

un'ispezione su sfida ai sensi della Sezione VIII del presente Protocollo. La superficie di un'area specifica non dovrà essere superiore a 65 chilometri quadrati. Nessuna linea retta fra due punti qualsiasi in detta area dovrà superare 16 chilometri;

- (O) il termine “area designata” significa una singola area nel territorio di uno Stato Parte entro l’area di applicazione, in cui viene effettuata un’ispezione ai sensi della Sezione IX del presente Protocollo.

Nel caso di un’ispezione ai sensi della Sezione IX, paragrafo 3 del presente Protocollo, la dimensione di un’area designata non dovrà eccedere o il doppio dell’area notificata ai sensi della Sezione XVIII, paragrafo 3 del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, oppure 10.000 chilometri quadrati, quale che sia il valore inferiore, ma non sarà inferiore a 1.000 chilometri quadrati. Qualora la dimensione dell’area notificata sia inferiore o pari a 5.000 chilometri quadrati, l’area designata comprenderà l’intera area notificata. Qualora la dimensione dell’area notificata sia superiore a 5.000 chilometri quadrati, perlomeno metà dell’area designata coinciderà con l’area notificata. L’area designata sarà configurata in modo tale che nessuna linea retta fra due punti qualsiasi entro l’area superi 350 chilometri, a meno che la configurazione dell’area notificata ai sensi della Sezione XVIII, paragrafo 3 del Protocollo sullo Scambio di Informazioni non permetta a una linea retta di massima lunghezza fra due punti qualsiasi entro l’area notificata di essere maggiore di 350 chilometri, nel qual caso l’area designata potrà essere configurata in modo tale da contenere una linea retta che coincida con la linea retta di massima lunghezza dell’area notificata e non sarà di lunghezza superiore;

nel caso di un’ispezione ai sensi della Sezione IX, paragrafi 4 e 5 del presente Protocollo, la dimensione di un’area designata non dovrà superare 10.000 chilometri quadrati. Almeno il 25 per cento dell’area designata coinciderà con l’area notificata. L’area designata sarà configurata in modo tale che nessuna linea retta fra due punti qualsiasi entro l’area superi 350 chilometri, a meno che la configurazione dell’area notificata ai sensi della Sezione XVIII, paragrafo 4 del Protocollo sullo Scambio di Informazioni permetta a una linea retta di massima lunghezza fra due punti qualsiasi entro l’area notificata di essere maggiore di 350 chilometri, nel qual caso l’area designata potrà essere configurata in modo tale da contenere una linea retta che coincida con la linea retta di massima lunghezza dell’area notificata e non sarà di lunghezza superiore;

- (P) il termine “punto sensibile” significa ogni equipaggiamento, infrastruttura o dislocazione designata come sensibile dallo Stato Parte ispezionato o dallo Stato Parte esercitante i diritti e gli obblighi dello Stato Parte ispezionato attraverso il nucleo di scorta, e il cui accesso o il cui sorvolo potrà essere ritardato, limitato o rifiutato;
- (Q) il termine “punto di entrata/uscita” significa un punto designato da uno Stato Parte sul cui territorio debba effettuarsi un’ispezione, attraverso il quale i nuclei d’ispezione e gli equipaggi addetti al trasporto arrivano sul territorio di

detto Stato Parte e attraverso il quale essi lasciano il territorio di detto Stato Parte;

- (R) il termine “periodo di permanenza nel Paese” significa il tempo complessivo trascorso continuativamente sul territorio dello Stato Parte ove viene effettuata un'ispezione da un nucleo d'ispezione per ispezioni ai sensi della Sezione VII o VIII del presente Protocollo, a decorrere dall'arrivo del nucleo d'ispezione al punto di entrata/uscita fino al ritorno del nucleo d'ispezione ad un punto di entrata/uscita dopo il completamento dell'ultima ispezione di detto nucleo d'ispezione;
- (S) il termine “quota passiva di ispezioni a siti dichiarati” significa il numero complessivo di ispezioni ad oggetti di verifica ai sensi della Sezione VII del presente Protocollo che ciascuno Stato Parte sarà tenuto a ricevere, nel corso di un anno di applicazione del Trattato, in siti d'ispezione ove siano dislocati propri oggetti di verifica;
- (T) il termine “quota passiva di ispezioni su sfida” significa il numero massimo di ispezioni su sfida entro aree specifiche ai sensi della Sezione VIII del presente Protocollo, che ciascuno Stato Parte con territorio nell'area di applicazione sarà tenuto a ricevere nel corso di un anno di applicazione del Trattato;
- (U) il termine “quota attiva di ispezione” significa il numero complessivo di ispezioni ai sensi della Sezione VII e VIII del presente Protocollo che ciascuno Stato Parte avrà diritto di effettuare nel corso di un anno di applicazione del Trattato;
- (V) il termine “sito di certificazione” significa una dislocazione chiaramente designata ove ha luogo la certificazione di elicotteri d'attacco multiruolo ricategorizzati e di aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, in conformità al Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri ed al Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei;
- (W) il termine “periodo calendariale di segnalazione” significa un periodo di tempo definito in giorni, durante il quale deve essere effettuata la prevista riduzione del quantitativo programmato di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato, in conformità all'articolo VIII del Trattato.

SEZIONE II. OBBLIGHI GENERALI

1. Al fine di garantire la verifica dell'ottemperanza delle disposizioni del Trattato, ciascuno Stato Parte dovrà facilitare le ispezioni ai sensi del presente Protocollo.
2. Nel caso di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in servizio nelle forze armate convenzionali di uno Stato Parte nell'area di applicazione sul territorio di un altro Stato Parte, tali Stati Parte dovranno, in adempimento delle loro rispettive responsabilità, assicurare, in spirito di cooperazione, l'ottemperanza delle pertinenti disposizioni del presente Protocollo. Ciascuno Stato Parte sarà pienamente responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dal Trattato, in relazione ai

propri armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in servizio nelle proprie forze armate convenzionali che si trovino sul territorio di un altro Stato Parte.

3. Il nucleo di scorta sarà posto sotto la responsabilità dello Stato Parte ispezionato:

- (A) nel caso di siti d'ispezione nei quali siano presenti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato di un solo Stato Parte diverso dallo Stato Parte sul cui territorio viene effettuata l'ispezione, e siano sotto il comando solo di tale Stato Parte, il nucleo di scorta sarà posto sotto la responsabilità di un rappresentante di tale Stato Parte per la durata dell'ispezione entro il sito di ispezione ove sono dislocati gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dello Stato Parte;
- (B) nel caso di siti d'ispezione contenenti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato sia dello Stato Parte sul cui territorio viene effettuata l'ispezione sia di un altro Stato Parte, il nucleo di scorta sarà composto di rappresentanti di entrambi gli Stati Parte quando vengano effettivamente ispezionati gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dell'altro Stato Parte. Durante l'ispezione entro detto sito di ispezione, lo Stato Parte sul cui territorio deve essere effettuata l'ispezione eserciterà i diritti e gli obblighi dello Stato Parte ispezionato, ad eccezione dei diritti e degli obblighi relativi all'ispezione degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dell'altro Stato Parte che saranno esercitati da tale Stato Parte;
- (C) con il consenso dello Stato Parte sul cui territorio deve essere effettuata un'ispezione concernente armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato di un altro Stato Parte, tale Stato Parte assisterà il paese ospitante provvedendo alla sicurezza e alla protezione sia del nucleo di ispezione che del nucleo di scorta per tutta la durata dell'ispezione.

4. Qualora un nucleo d'ispezione richieda l'accesso ad una infrastruttura o a locali utilizzati da un altro Stato Parte in base ad accordo con lo Stato Parte ispezionato, tale altro Stato Parte eserciterà, in cooperazione con lo Stato Parte ispezionato e nella misura compatibile con l'accordo di utilizzazione, i diritti e gli obblighi stabiliti dal presente Protocollo in relazione alle ispezioni riguardanti equipaggiamenti o materiali dello Stato Parte utilizzante l'infrastruttura o i locali.

5. Le infrastrutture o i locali utilizzati da un altro Stato Parte in base ad accordo con lo Stato Parte ispezionato saranno assoggettati ad ispezione solo quando un rappresentante di detto altro Stato Parte sia presente nel nucleo di scorta.

6. I nuclei ed i sottonuclei di ispezione saranno posti sotto il controllo e la responsabilità dello Stato Parte ispezionante.

7. Non più di un nucleo d'ispezione che effettua un'ispezione ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo potrà essere presente allo stesso tempo in ogni singolo sito di ispezione.

8. Fatte salve le altre disposizioni del presente Protocollo, lo Stato Parte ispezionante deciderà per quanto tempo ciascun nucleo d'ispezione resterà sul territorio dello Stato Parte ove debba effettuarsi un'ispezione, e in quanti ed in quali siti d'ispezione esso effettuerà ispezioni durante il periodo di permanenza nel Paese.
9. Le spese di viaggio di un nucleo d'ispezione fino al punto di entrata/uscita prima di effettuare un'ispezione e a partire dal punto di entrata/uscita dopo il completamento dell'ultima ispezione, saranno sostenute dallo Stato Parte ispezionante.
10. Nel corso di ogni anno d'applicazione del Trattato, ciascuno Stato Parte sarà tenuto a ricevere un numero di ispezioni ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo non superiore alla propria quota passiva di ispezioni a siti dichiarati. La quota passiva di ispezioni a siti dichiarati sarà pari al 20 per cento, arrotondato al più vicino numero intero, degli oggetti di verifica di tale Stato Parte notificati ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni.
11. Ciascuno Stato Parte con territorio nell'area di applicazione sarà tenuto ad accettare un numero di ispezioni su sfida fino al 23 per cento, arrotondato al più vicino numero intero, del numero di ispezioni a siti dichiarati che tale Stato Parte è tenuto a ricevere sul proprio territorio a propri oggetti di verifica e ad oggetti di verifica appartenenti ad altri Stati Parte.
12. Nonostante qualunque altra limitazione prevista dalla presente Sezione, ciascuno Stato Parte sarà tenuto ad accettare un minimo di una ispezione ogni anno d'applicazione del Trattato ai propri oggetti di verifica ai sensi della Sezione VII del presente Protocollo, e ciascuno Stato Parte con territorio nell'area di applicazione sarà tenuto ad accettare un minimo di una ispezione, ogni anno di applicazione del Trattato, entro un'area specifica ai sensi della Sezione VIII del presente Protocollo.
13. Il costo delle ispezioni effettuate ai sensi delle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo sarà sostenuto come segue:
 - (A) un numero di ispezioni pari al 75 per cento della quota passiva di ispezioni a siti dichiarati, arrotondato al più vicino numero intero, ma non inferiore ad una ispezione ai sensi della Sezione VII e ad una ispezione ai sensi della Sezione VIII del presente Protocollo, sarà effettuato a spese dello Stato Parte ispezionato;
 - (B) un numero di ispezioni pari al 25 per cento della quota passiva di ispezioni a siti dichiarati, arrotondato al più vicino numero intero, sarà effettuato a spese degli Stati Parte ispezionanti. Le modalità di tali pagamenti saranno decise dal Gruppo Consultivo Congiunto.
14. Le ispezioni ai sensi della Sezione IX saranno a carico dello Stato Parte ispezionato.
15. Ogni anno di applicazione del Trattato, la Federazione Russa accetterà, in aggiunta alla sua quota passiva di ispezioni a siti dichiarati calcolata ai sensi del paragrafo 10 della presente Sezione, fino ad un massimo di 10 ispezioni

supplementari a siti dichiarati, effettuate a spese degli Stati Parte ispezionanti, assegnate come segue:

- (A) fino a quattro ispezioni nell'area comprendente la regione di Pskov; la regione di Volgograd; la regione di Astrakhan; quella parte della regione di Rostov ad est della linea che si estende da Kushchevskaya a Volgodonsk fino al confine della regione di Volgograd inclusa Volgodonsk; nonché Kushchevskaya ed uno stretto corridoio nel territorio di Krasnodar che conduce a Kushchevskaya;
- (B) fino a sei ispezioni nell'area comprendente il Distretto militare di Leningrado nonché il Distretto militare del Caucaso settentrionale, esclusa l'area descritta alla lettera (A) del presente paragrafo.

16. Ogni anno di applicazione del Trattato, l'Ucraina accetterà, in aggiunta alla sua quota passiva di ispezioni a siti dichiarati, calcolata ai sensi del paragrafo 10 della presente Sezione, fino ad una ispezione supplementare a siti dichiarati nella regione di Odessa, da effettuarsi a spese dello Stato Parte ispezionante.

17. Il numero di ispezioni supplementari a siti dichiarati, effettuate in siti dichiarati ai sensi dei paragrafi 15 o 16 della presente Sezione, non supereranno la quota passiva di ispezioni a siti dichiarati, effettuate nei siti dichiarati situati nelle aree di cui ai paragrafi 15 e 16 della presente Sezione nel corso dello stesso anno di applicazione del Trattato.

18. Un'ispezione, ai sensi della Sezione VII del presente Protocollo, ad un oggetto di verifica in un sito di ispezione sarà conteggiata come una ispezione a valere rispetto alla quota passiva di ispezioni a siti dichiarati dello Stato Parte il cui oggetto di verifica è sottoposto ad ispezione.

19. La proporzione di ispezioni ai sensi della Sezione VII del presente Protocollo sul territorio di uno Stato Parte utilizzata per ispezionare oggetti di verifica appartenenti ad un altro Stato Parte, non dovrà essere superiore alla proporzione che gli oggetti di verifica di detto Stato Parte costituiscono rispetto al quantitativo complessivo degli oggetti di verifica dislocati sul territorio di detto Stato Parte ospitante.

20. Il numero di ispezioni ai sensi della Sezione VII del presente Protocollo ad oggetti di verifica sul territorio di qualsiasi Stato Parte, sarà calcolato come una percentuale del quantitativo complessivo degli oggetti di verifica presenti sul territorio di detto Stato Parte.

21. Un'ispezione ai sensi della Sezione VIII del presente Protocollo, entro un'area specifica, sarà computata come una ispezione a carico della quota passiva di ispezioni su sfida e come una ispezione a carico della quota passiva di ispezioni a siti dichiarati dello Stato Parte sul cui territorio viene effettuata l'ispezione.

22. Salvo se diversamente concordato tra il nucleo di scorta e il nucleo d'ispezione, il periodo di permanenza nel Paese di un nucleo d'ispezione non dovrà superare, fino ad un totale di 10 giorni, il numero complessivo di ore calcolate secondo la seguente formula:

- (A) 48 ore per la prima ispezione ad un oggetto di verifica ovvero entro un'area specifica; più
- (B) 36 ore per ciascuna ispezione consecutiva ad un oggetto di verifica ovvero entro un'area specifica.

23. Nel rispetto dei limiti previsti dal paragrafo 22 della presente Sezione, un nucleo d'ispezione, che effettua un'ispezione ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo, non dovrà trascorrere più di 48 ore in un sito dichiarato e non più di 24 ore di ispezione entro un'area specifica.

24. Lo Stato Parte ispezionato dovrà assicurare che il nucleo di ispezione si rechi ad un sito di ispezione consecutiva con i più rapidi mezzi disponibili. Qualora il tempo intercorrente tra il completamento di una ispezione e l'arrivo del nucleo d'ispezione in un sito d'ispezione consecutiva superi le nove ore, ovvero qualora il tempo intercorrente fra il completamento dell'ultima ispezione effettuata da un nucleo d'ispezione sul territorio dello Stato Parte ove viene effettuata un'ispezione e l'arrivo di detto nucleo d'ispezione al punto di entrata/uscita, superi le nove ore, tale tempo supplementare non sarà conteggiato a valere del periodo di permanenza nel Paese di detto nucleo d'ispezione.

25. Ciascuno Stato Parte sarà tenuto ad accettare sul proprio territorio nell'area di applicazione, contemporaneamente, non più di due nuclei d'ispezione effettuanti ispezioni ai sensi delle Sezioni VII, VIII e IX del presente Protocollo.

26. Ciascuno Stato Parte sarà tenuto ad accettare contemporaneamente non più di due nuclei d'ispezione effettuanti ispezioni alle proprie forze armate convenzionali ai sensi delle Sezioni VII, VIII e IX del presente Protocollo.

27. Nessuno Stato Parte sarà tenuto ad accettare da uno stesso Stato Parte ispezioni ai sensi delle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo che rappresentino più del 50 per cento della propria quota passiva d'ispezione a siti dichiarati nel corso di un anno di applicazione del Trattato.

28. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di effettuare ispezioni entro l'area di applicazione sul territorio di altri Stati Parte. Ciascuno Stato Parte dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte la propria quota attiva di ispezioni per ogni anno di applicazione del Trattato, entro il 15 gennaio.

29. Fatto salvo il diritto di effettuare ispezioni nonché il principio in base al quale la verifica dell'ottemperanza costituisce una prerogativa nazionale, le ispezioni possono, in generale, avere carattere multinazionale. Gli Stati Parte potranno coordinare le loro attività ispettive come ritengono opportuno. Gli Stati Parte garantiranno pari trattamento degli ispettori, indipendentemente dalla loro nazionalità e sesso.

30. Ciascuno Stato Parte fornirà a tutti gli altri Stati Parte, entro il 15 dicembre di ogni anno, un elenco delle proprie festività ufficialmente riconosciute per il successivo anno calendariale.

SEZIONE III. ADEMPIMENTI PREISPETTIVI

1. Le ispezioni effettuate ai sensi del Trattato dovranno essere eseguite da ispettori designati in conformità ai paragrafi da 3 a 7 della presente Sezione.
2. Gli ispettori dovranno essere cittadini dello Stato Parte ispezionante o di altri Stati Parte.
3. Entro 90 giorni dalla firma del Trattato, ciascuno Stato Parte dovrà fornire a tutti gli altri Stati Parte un elenco degli ispettori proposti nonché un elenco dei membri proposti per l'equipaggio addetto al trasporto. Tali elenchi riporteranno i nomi completi degli ispettori e dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto, relativo sesso, data di nascita, luogo di nascita e numero di passaporto. Nessun elenco degli ispettori proposti, fornito da uno Stato Parte, dovrà contenere, in qualsiasi momento, più di 400 nominativi e nessun elenco di membri proposti dell'equipaggio addetto al trasporto, fornito da uno Stato Parte, dovrà contenere, in qualsiasi momento, più di 600 nominativi.
4. Ciascuno Stato Parte dovrà esaminare gli elenchi di ispettori e di membri dell'equipaggio addetto al trasporto forniti da altri Stati Parte e, entro 30 giorni dalla ricezione di ciascun elenco, dovrà notificare allo Stato Parte che ha fornito l'elenco, il nominativo di qualsiasi persona che desideri cancellare da detto elenco.
5. Salvo quanto disposto dal paragrafo 7 della presente Sezione, gli ispettori ed i membri dell'equipaggio addetto al trasporto dei cui nominativi non sia stata richiesta la cancellazione entro il limite di tempo specificato al paragrafo 4 della presente Sezione, dovranno considerarsi accettati ai fini della concessione dei visti e di ogni altro documento in conformità al paragrafo 8 della presente Sezione.
6. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di emendare i propri elenchi entro un mese dopo l'entrata in vigore del Trattato. Successivamente, ciascuno Stato Parte potrà, due volte all'anno, e possibilmente entro il primo di aprile ed il primo di ottobre, proporre aggiunte o cancellazioni ai propri elenchi di ispettori e di membri dell'equipaggio addetto al trasporto, a condizione che gli elenchi così emendati non superino i quantitativi specificati al paragrafo 3 della presente Sezione. Le aggiunte proposte saranno esaminate in conformità ai paragrafi 4 e 5 della presente Sezione. Ciascun Stato Parte fornirà a tutti gli altri Stati Parte, annualmente e non più tardi del 15 di dicembre, un elenco unificato di ispettori e membri dell'equipaggio addetti al trasporto che dovrà includere, evidenziandole, tutte le modifiche che sono state notificate ed accettate successivamente alla presentazione del precedente elenco unificato. Notifiche per correggere errori di tipografia possono essere fornite in qualsiasi momento.
7. Uno Stato Parte potrà richiedere, senza diritto di rifiuto, la cancellazione di qualsiasi nominativo dagli elenchi degli ispettori e dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto forniti da qualsiasi altro Stato Parte.
8. Lo Stato Parte sul cui territorio viene effettuata un'ispezione, dovrà fornire agli ispettori ed ai membri dell'equipaggio addetto al trasporto, accettati in conformità al paragrafo 5 della presente Sezione, i visti ed ogni altro documento necessario ad assicurare che tali ispettori e membri dell'equipaggio addetto al trasporto possano

entrare e rimanere nel territorio di detto Stato Parte al fine di effettuare attività ispettive conformemente alle disposizioni del presente Protocollo. Tali visti e qualsiasi altro documento necessario dovranno essere rilasciati:

- (A) entro 30 giorni dall'accettazione degli elenchi o dai successivi cambiamenti a tali elenchi, nel qual caso il visto sarà valido per un periodo di non meno di 24 mesi; ovvero
- (B) entro un'ora dall'arrivo del nucleo d'ispezione e dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto al punto di entrata/uscita, nel qual caso il visto sarà valido per la durata delle loro attività ispettive.

9. Ogni anno non più tardi del 15 dicembre, ciascuno Stato Parte dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte i numeri del nullaosta diplomatico permanente per i mezzi addetti al trasporto dei rispettivi ispettori e dei materiali necessari per un'ispezione, nel territorio e fuori dal territorio dello Stato Parte nel quale tale ispezione viene effettuata. Gli itinerari a destinazione di ed in provenienza dal punto/punti designati di entrata/uscita dovranno seguire le rotte aeree internazionali stabilite o altri itinerari che siano convenuti dagli Stati Parte interessati come base per detto nullaosta diplomatico. Gli ispettori potranno utilizzare voli commerciali per recarsi ai punti di entrata/uscita serviti da linee aeree. Le disposizioni del presente paragrafo concernenti i numeri dei nullaosta diplomatici non si applicheranno a tali voli.

10. Ciascuno Stato Parte dovrà indicare nella notifica fornita ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni uno o più punti di entrata/uscita con riferimento a ciascun sito dichiarato coi propri oggetti di verifica. Detti punti di entrata/uscita potranno essere valichi di frontiera terrestre, aeroporti o scali marittimi che dovranno avere la capacità di ricevere i mezzi di trasporto dello Stato Parte ispezionante. Almeno un aeroporto commerciale che offra, se possibile, un servizio di voli internazionali, dovrà essere notificato come punto di entrata/uscita collegato a ciascun sito dichiarato. L'ubicazione di ogni punto di entrata/uscita notificato, in quanto collegato ad un sito dichiarato, dovrà poter consentire l'accesso a detto sito dichiarato entro il limite di tempo specificato alla Sezione VII, paragrafo 8 del presente Protocollo. Ciascuno Stato Parte potrà designare punti di entrata/uscita supplementari per facilitare lo svolgimento delle ispezioni.

11. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di cambiare il punto o i punti di entrata/uscita nel proprio territorio, dandone notifica a tutti gli altri Stati Parte non meno di 90 giorni prima che tale cambiamento entri in vigore.

12. Entro 90 giorni dalla firma del Trattato, ciascuno Stato Parte dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte la lingua o le lingue ufficiali dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, utilizzate dai nuclei ispettivi che effettuano ispezioni alle sue forze armate convenzionali.

SEZIONE IV. NOTIFICHE DELL'INTENZIONE DI EFFETTUARE ISPEZIONI

1. Lo Stato Parte ispezionante dovrà notificare allo Stato Parte ispezionato la propria intenzione di effettuare una ispezione ai sensi dell'articolo XIV del Trattato.

Nel caso di un'ispezione, ai sensi della Sezione VII del presente Protocollo delle Forze Armate convenzionali di uno Stato Parte che non sia lo Stato Parte sul cui territorio deve essere effettuata l'ispezione, anche tale Stato Parte dovrà ricevere la notifica, indipendentemente dal fatto che si tratti della prima ispezione o di una successiva.

Nel caso di un'ispezione ai sensi della Sezione IX del presente Protocollo, lo Stato Parte ispezionante ne darà notifica allo Stato Parte ospitante.

Nel caso di un'ispezione alle procedure di certificazione o riduzione effettuata da uno Stato Parte sul territorio di un altro Stato Parte, lo Stato Parte ispezionante ne darà notifica contemporaneamente allo Stato Parte ospitante e all'altro Stato Parte.

2. Nel caso di ispezioni effettuate ai sensi delle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo, le notifiche dovranno essere trasmesse in conformità all'Articolo XVII del Trattato, non meno di 36 ore prima dell'orario previsto per l'arrivo del nucleo d'ispezione al punto di entrata/uscita sul territorio dello Stato Parte ove debba essere effettuata un'ispezione e dovranno includere:

- (A) il punto di entrata/uscita da utilizzare;
- (B) l'orario previsto per l'arrivo al punto di entrata/uscita;
- (C) i mezzi di arrivo al punto di entrata/uscita;
- (D) una dichiarazione che precisi se la prima ispezione sarà effettuata ai sensi della Sezione VII o VIII del presente Protocollo e se l'ispezione sarà effettuata a piedi, con veicolo fuori strada, con elicottero ovvero con una qualsiasi combinazione di detti mezzi;
- (E) l'intervallo di tempo tra l'arrivo al punto di entrata/uscita e la designazione del primo sito d'ispezione;
- (F) la lingua utilizzata dal nucleo d'ispezione, che dovrà essere una lingua designata in conformità alla Sezione III, paragrafo 12 del presente Protocollo;
- (G) la lingua utilizzata per il rapporto d'ispezione redatto in conformità alla Sezione XIV del presente Protocollo;
- (H) i nomi completi degli ispettori e dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto, sesso, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità e numero di passaporto;
- (I) il numero eventuale di ispezioni consecutive;
- (J) se le spese per l'ispezione sono a carico dello Stato Parte ispezionato.

3. Per ispezioni condotte ai sensi della Sezione IX del presente Protocollo, tali notifiche dovranno essere date in conformità all'Articolo XVII del Trattato, non meno di 36 ore prima dell'orario d'arrivo previsto del nucleo d'ispezione al punto di

entrata/uscita sul territorio dello Stato Parte ove un'ispezione deve essere effettuata e dovranno includere:

- (A) il punto di entrata/uscita designato più vicino all'area designata, o al suo interno, in grado di accogliere i mezzi di trasporto scelti dallo Stato Parte ispezionante;
- (B) l'orario previsto per l'arrivo al punto di entrata/uscita;
- (C) i mezzi di trasporto usati per arrivare al punto di entrata/uscita;
- (D) una dichiarazione attestante le modalità di svolgimento dell'ispezione: a piedi, con veicolo fuori strada, mediante elicottero o con una combinazione di tali mezzi;
- (E) l'intervallo di tempo tra l'arrivo al punto di entrata/uscita e la designazione dell'area designata;
- (F) la lingua utilizzata dal nucleo d'ispezione, che sarà una lingua designata conformemente alla Sezione III, paragrafo 12, del presente Protocollo;
- (G) la lingua utilizzata per il rapporto d'ispezione redatto in conformità alla Sezione XIV del presente Protocollo;
- (H) i nomi completi degli ispettori e dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto, sesso, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità e numero di passaporto.

4. Per ispezioni effettuate ai sensi delle Sezioni X e XI del presente Protocollo, tali notifiche dovranno essere eseguite in conformità all'articolo XVII del Trattato, non meno di 96 ore prima dell'orario previsto per l'arrivo del nucleo d'ispezione al punto designato di entrata/uscita sul territorio dello Stato Parte ove un'ispezione debba essere effettuata e dovranno includere:

- (A) il punto di entrata/uscita da utilizzare;
- (B) l'orario previsto per l'arrivo al punto di entrata/uscita;
- (C) i mezzi di trasporto al punto di entrata/uscita;
- (D) per ogni ispezione in un sito di riduzione o di certificazione, il riferimento alla notifica fornita ai sensi della Sezione X, paragrafo 3, o della Sezione XI, paragrafo 5 del presente Protocollo;
- (E) la lingua utilizzata dal nucleo d'ispezione, che dovrà essere una lingua designata in conformità alla Sezione III, paragrafo 12 del presente Protocollo;
- (F) la lingua utilizzata per il rapporto d'ispezione redatto in conformità alla Sezione XIV del presente Protocollo;

(G) i nomi completi degli ispettori e dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto, sesso, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità e numero di passaporto.

5. Gli Stati Parte destinatari della notifica ai sensi del paragrafo 1 della presente Sezione dovranno accusare ricevuta della notifica in conformità all'Articolo XVII del Trattato, entro tre ore. Fatte salve le disposizioni della presente Sezione, il nucleo d'ispezione dovrà essere autorizzato ad arrivare al punto di entrata/uscita al previsto orario di arrivo notificato ai sensi del paragrafo 2, lettera (B), o del paragrafo 3, lettera (B) della presente Sezione.

6. Uno Stato Parte ispezionato che riceva una notifica dell'intenzione di effettuare una ispezione dovrà, all'atto della ricezione, notificare immediatamente a tutti gli altri Stati Parte, in conformità all'Articolo XVII del Trattato, il tipo di ispezione richiesta e il presunto orario di arrivo del nucleo di ispezione al punto di entrata/uscita. Nel caso di un'ispezione ai sensi della Sezione VII o VIII del presente Protocollo, si dovranno includere la quota passiva disponibile di ispezioni a siti dichiarati e l'eventuale numero di ispezioni successive nonché lo Stato Parte che sostiene le spese per ciascuna ispezione.

7. Qualora lo Stato Parte sul cui territorio debba effettuarsi un'ispezione non sia in grado di autorizzare l'ingresso del nucleo d'ispezione al previsto orario di arrivo, il nucleo d'ispezione dovrà essere autorizzato ad entrare nel territorio di detto Stato Parte entro due ore prima o due ore dopo il previsto orario di arrivo notificato. In tal caso, lo Stato Parte sul cui territorio debba effettuarsi un'ispezione dovrà notificare allo Stato parte ispezionante il nuovo orario di arrivo, non oltre le 24 ore successive alla emissione della notifica originaria.

8. Qualora il nucleo d'ispezione si trovi in ritardo di oltre due ore rispetto al previsto orario di arrivo notificato oppure rispetto al nuovo orario di arrivo comunicato ai sensi del paragrafo 6 della presente Sezione, lo Stato Parte ispezionante dovrà comunicare agli Stati Parte destinatari della notifica, ai sensi del paragrafo 1 della presente Sezione, quanto segue:

(A) un nuovo orario previsto per l'arrivo, che in nessun caso dovrà superare di sei ore l'orario di arrivo inizialmente previsto ovvero il nuovo orario di arrivo comunicato ai sensi del paragrafo 7 della presente Sezione;

(B) qualora lo Stato Parte ispezionante lo desideri, un nuovo intervallo di tempo tra l'arrivo al punto di entrata/uscita e la designazione del primo sito di ispezione.

9. Qualora vengano utilizzati voli non commerciali per il trasporto del nucleo d'ispezione al punto di entrata/uscita, non meno di 10 ore prima dell'orario previsto per l'ingresso nello spazio aereo dello Stato Parte sul cui territorio debba essere effettuata l'ispezione, lo Stato Parte ispezionante dovrà fornire a detto Stato Parte un piano di volo in conformità all'articolo XVII del Trattato. La rete di telecomunicazioni aeronautiche fisse regolate dall'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile sarà considerata uno dei canali ufficiali per la presentazione del piano di volo. Il piano di volo dovrà essere completato in conformità alle procedure dell'Organizzazione Internazionale della Aviazione Civile vigenti per gli aeromobili civili. Lo Stato Parte

ispezionante dovrà riportare, nella sezione di ciascun piano di volo riservata alle osservazioni, il numero del nullaosta diplomatico permanente e l'annotazione: "Aeromobile adibito ad ispezioni CFE. Si richiede priorità nelle procedure di autorizzazione".

10. Non oltre tre ore dalla ricezione di un piano di volo che sia stato completato in conformità al paragrafo 9 della presente Sezione, lo Stato Parte sul cui territorio debba effettuarsi un'ispezione dovrà assicurare che il piano di volo sia approvato, così che il nucleo di ispezione possa arrivare al punto di entrata/uscita al previsto orario di arrivo.

11. Se un nucleo di ispezione che utilizza mezzi di trasporto di terra per recarsi verso il territorio dello Stato Parte ispezionato o di ritorno da esso ha intenzione di transitare attraverso il territorio di un altro Stato Parte, lo Stato Parte attraversato riceverà con congruo anticipo di tempo le informazioni relative ai suoi obblighi ai sensi del paragrafo 5, lettera (A) della Sezione XV del presente Protocollo. Tali informazioni dovrebbero includere, perlomeno, i punti di attraversamento della frontiera, l'orario previsto di attraversamento di ogni confine, i mezzi di trasporto che saranno utilizzati dal nucleo d'ispezione, i nomi degli ispettori e degli autisti, la loro nazionalità e i numeri di passaporto.

SEZIONE V. PROCEDURE DA OSSERVARE AL MOMENTO DELL'ARRIVO AL PUNTO DI ENTRATA/USCITA

1. Il nucleo di scorta incontrerà il nucleo d'ispezione ed i membri dell'equipaggio addetto al trasporto al punto di entrata/uscita, al momento del loro arrivo.
2. Uno Stato Parte che utilizzi infrastrutture o locali in base ad accordo con lo Stato Parte ispezionato, designerà un ufficiale di collegamento presso il nucleo di scorta, il quale resterà a disposizione, per quanto necessario, al punto di entrata/uscita, per accompagnare il nucleo d'ispezione in ogni momento, secondo quanto convenuto con il nucleo di scorta.
3. Gli orari di arrivo e di ritorno al punto di entrata/uscita dovranno essere convenuti e registrati sia dal nucleo d'ispezione che dal nucleo di scorta.
4. Lo Stato Parte sul cui territorio debba effettuarsi un'ispezione dovrà assicurare che i bagagli, il materiale e gli equipaggiamenti del nucleo d'ispezione siano esenti da ogni diritto doganale e siano trattati con ogni sollecitudine al punto di entrata/uscita.
5. Il materiale e gli equipaggiamenti che lo Stato Parte Ispezionante reca al seguito nel territorio dello Stato Parte ove debba effettuarsi un'ispezione saranno sottoposti ad esame ogni qualvolta siano introdotti in detto territorio. Tale esame dovrà essere condotto a termine prima della partenza del nucleo d'ispezione dal punto di entrata/uscita a destinazione del sito di ispezione. Il materiale e gli equipaggiamenti in questione saranno esaminati dal nucleo di scorta, alla presenza dei membri del nucleo d'ispezione.
6. Qualora il nucleo di scorta stabilisca, sulla base dell'esame, che uno dei materiali o degli equipaggiamenti recati al seguito dagli ispettori sia in grado di compiere funzioni incompatibili con le esigenze ispettive ai sensi del presente

Protocollo, oppure non corrisponda ai requisiti stabiliti dalla Sezione VI, paragrafo 18, del presente Protocollo, il nucleo di scorta avrà il diritto di negare l'autorizzazione ad usare tale materiale e di porlo sotto sequestro al punto di entrata/uscita. Lo Stato Parte ispezionante dovrà rimuovere il materiale o gli equipaggiamenti sequestrati dal territorio dello Stato Parte ove debba effettuarsi un'ispezione, alla prima occasione utile a sua scelta, ma comunque non oltre il momento in cui il nucleo d'ispezione che ha recato al seguito il materiale o gli equipaggiamenti sequestrati lasci il Paese.

7. Qualora uno Stato Parte non abbia partecipato all'esame del materiale di un nucleo d'ispezione al punto di entrata/uscita, detto Stato Parte potrà esercitare i diritti del nucleo di scorta ai sensi dei paragrafi 5 e 6 della presente Sezione prima della ispezione in un sito dichiarato nel quale siano presenti proprie forze armate convenzionali oppure ad una infrastruttura o a locali che esso utilizzi in base ad accordo con lo Stato Parte ispezionato.

8. Per tutto il periodo di permanenza del nucleo d'ispezione e dell'equipaggio addetto al trasporto sul territorio dello Stato Parte ove il sito di ispezione sia dislocato, lo Stato Parte ispezionato dovrà fornire o provvedere a che siano forniti vitto, alloggio, locali di lavoro, mezzi di trasporto e, secondo necessità, assistenza medica od ogni altra forma di assistenza d'emergenza.

9. Lo Stato Parte sul cui territorio venga effettuata un'ispezione dovrà provvedere alla sistemazione, alla sicurezza e protezione, ai controlli di manutenzione ed ai rifornimenti di carburante dei mezzi di trasporto dello Stato Parte ispezionante al punto di entrata/uscita.

SEZIONE VI. REGOLE GENERALI PER L'EFFETTUAZIONE DI ISPEZIONI

1. Le ispezioni potranno essere ritardate nei casi di forza maggiore. Nel caso in cui lo Stato Parte ispezionato o lo Stato Parte che esercita i diritti e gli obblighi dello Stato Parte ispezionato ritardi un'ispezione per motivi di forza maggiore, esso dovrà spiegare dettagliatamente e per iscritto i motivi di tale ritardo nonché la durata prevista del ritardo, come segue:

- (A) se la forza maggiore viene dichiarata prima dell'arrivo del nucleo di ispezione, a mezzo della risposta alla relativa notifica dell'intenzione di ispezionare;
- (B) se la forza maggiore viene dichiarata dopo l'arrivo del nucleo di ispezione al punto di entrata/uscita, la motivazione dovrebbe essere presentata al nucleo di ispezione e, tempestivamente, a tutti gli Stati Parte tramite i canali diplomatici o altri canali ufficiali.

2. Nel caso di un ritardo dovuto a forza maggiore, si applicano le disposizioni della Sezione XIII, paragrafo 2 del presente Protocollo.

3. Un nucleo d'ispezione potrà comprendere ispettori di Stati Parte diversi dallo Stato Parte ispezionante.

4. Nel caso di ispezioni effettuate in conformità alle Sezioni VII, VIII, X e XI del presente Protocollo, un nucleo d'ispezione dovrà consistere di un massimo di nove ispettori e potrà dividersi fino ad un massimo di tre sottonuclei.
5. Per le ispezioni effettuate in conformità alla Sezione IX del presente Protocollo, un nucleo di ispezione comprenderà fino a 20 ispettori o cinque ispettori dello Stato Parte ispezionante oltre ad un ispettore di ciascuno dei rimanenti Stati Parte interessati a partecipare a tale ispezione, quale che sia il numero superiore. Nessuno Stato Parte potrà avere più di nove ispettori in un nucleo di ispezione. Un nucleo di ispezione può dividersi fino a quattro sottonuclei.
6. Gli ispettori e i membri del nucleo di scorta dovranno indossare un contrassegno distintivo che identifichi chiaramente le loro rispettive funzioni.
7. Un ispettore dovrà considerarsi come avente assunto le proprie funzioni al momento dell'arrivo al punto di entrata/uscita sul territorio dello Stato Parte ove debba effettuarsi un'ispezione e dovrà considerarsi come avente cessato dalle proprie funzioni dal momento della sua partenza attraverso il punto di entrata/uscita dal territorio di detto Stato Parte.
8. Il numero dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto non dovrà essere superiore a 10.
9. Senza pregiudizio dei loro privilegi e delle loro immunità, gli ispettori ed i membri dell'equipaggio addetto al trasporto dovranno rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato Parte sul cui territorio venga effettuata un'ispezione e non dovranno interferire negli affari interni di detto Stato Parte. Gli ispettori ed i membri dell'equipaggio addetto al trasporto dovranno altresì rispettare i regolamenti in un sito d'ispezione, incluse le procedure di sicurezza ed amministrative. Nel caso in cui lo Stato Parte ispezionato constati che un ispettore o un membro dell'equipaggio addetto al trasporto abbia violato tali leggi e regolamenti o altre condizioni che disciplinano le attività ispettive previste dal presente Protocollo, esso dovrà darne notifica allo Stato Parte ispezionante, il quale, su richiesta dello Stato Parte ispezionato, dovrà immediatamente radiare il nominativo della persona dall'elenco degli ispettori o da quello dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto. Qualora la persona si trovi sul territorio dello Stato Parte ove viene effettuata un'ispezione, lo Stato Parte ispezionante dovrà prontamente allontanare tale persona da detto territorio.
10. Lo Stato Parte ispezionato sarà responsabile della sicurezza del nucleo d'ispezione e dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto dal momento del loro arrivo al punto di entrata/uscita fino al momento in cui essi lascino il territorio di detto Stato Parte attraverso il punto di entrata/uscita.
11. Il nucleo di scorta dovrà assistere il nucleo d'ispezione nell'adempimento delle sue funzioni. Il nucleo di scorta potrà, a sua scelta, esercitare il diritto di accompagnare il nucleo d'ispezione dal momento in cui esso entra nel territorio dello Stato Parte ove debba effettuarsi un'ispezione fino al momento in cui esso lasci detto territorio.
12. Lo Stato Parte ispezionante dovrà far sì che il nucleo d'ispezione e ciascun sottonucleo abbiano la necessaria competenza linguistica per poter comunicare

liberamente con il nucleo di scorta nella lingua notificata in conformità alla Sezione IV, paragrafo 2, lettera (F), paragrafo 3, lettera (F) e paragrafo 4, lettera (E) del presente Protocollo. Lo Stato Parte ispezionato dovrà far sì che il nucleo di scorta abbia la necessaria competenza linguistica per comunicare liberamente in tale lingua con il nucleo d'ispezione e con ciascun sottonucleo. Gli ispettori ed i membri del nucleo di scorta potranno comunicare anche in altre lingue.

13. Nessuna informazione ottenuta durante le ispezioni dovrà essere divulgata al pubblico senza l'autorizzazione espressa dello Stato Parte ispezionante.

14. Per tutta la durata della loro presenza sul territorio dello Stato Parte ove debba effettuarsi un'ispezione, gli ispettori avranno diritto di comunicare con l'Ambasciata o col Consolato dello Stato Parte ispezionante situati in detto territorio, utilizzando idonei mezzi di telecomunicazione messi a loro disposizione dallo Stato Parte ispezionato. Lo Stato Parte ispezionato dovrà inoltre provvedere ai mezzi di comunicazione tra i sottonuclei di un nucleo d'ispezione.

15. Lo Stato Parte ispezionato dovrà trasportare il nucleo d'ispezione ai siti d'ispezione, dai medesimi e fra i medesimi, servendosi di mezzi di trasporto ed itinerari scelti dallo Stato Parte ispezionato. Lo Stato Parte ispezionante potrà richiedere un cambiamento nell'itinerario prescelto. Lo Stato Parte ispezionato dovrà, se possibile, soddisfare tale richiesta. Ove da entrambi convenuto, lo Stato Parte ispezionante sarà autorizzato ad utilizzare propri mezzi di trasporto terrestri.

16. Qualora si presenti un'emergenza che renda necessario lo spostamento degli ispettori da un sito d'ispezione ad un punto di entrata/uscita oppure all'Ambasciata o al Consolato dello Stato Parte ispezionante sul territorio dello Stato Parte ove venga effettuata un'ispezione, il nucleo d'ispezione dovrà darne notifica al nucleo di scorta il quale dovrà prontamente provvedere a tale spostamento e, se necessario, mettere a disposizione idonei mezzi di trasporto.

17. Lo Stato Parte ispezionato dovrà mettere a disposizione esclusiva del nucleo d'ispezione, nel sito d'ispezione, un'area amministrativa per la custodia del materiale e degli equipaggiamenti, per la redazione del rapporto, per le pause e per i pasti.

18. Il nucleo d'ispezione sarà autorizzato a recare al seguito i documenti necessari all'effettuazione dell'ispezione in particolare le proprie mappe e carte topografiche. Gli ispettori saranno autorizzati a recare al seguito e ad utilizzare apparecchi portatili passivi di visione notturna, binocoli, videocamere e macchine fotografiche, dittafooni, rotelle metriche, flash, bussole magnetiche ed elaboratori portatili. Agli ispettori sarà consentito di utilizzare altri materiali, previa approvazione dello Stato Parte ispezionato. Durante tutto il periodo di permanenza nel Paese, il nucleo di scorta avrà il diritto di osservare il materiale recato al seguito dagli ispettori, ma non dovrà interferire nell'utilizzazione del materiale che sia stato approvato dal nucleo di scorta in conformità alla Sezione V, paragrafi da 5 a 7 del presente Protocollo.

19. Nel caso di un'ispezione effettuata ai sensi delle Sezioni VII, VIII o IX del presente Protocollo, il nucleo d'ispezione dovrà specificare, ogni volta che esso designi il sito d'ispezione da ispezionare, se l'ispezione sarà effettuata a piedi, con veicolo fuori strada, con elicottero oppure con una qualsiasi combinazione di detti mezzi. A meno che non sia diversamente convenuto, lo Stato Parte ispezionato dovrà

fornire e provvedere al funzionamento di idonei veicoli fuori strada nel sito d'ispezione per ciascun sottonucleo.

20. Ogni qualvolta ciò sia possibile, e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e dei regolamenti di volo dello Stato Parte ispezionato e fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi da 18 a 21 della presente Sezione, il nucleo d'ispezione avrà il diritto di effettuare sorvoli in elicottero nel sito d'ispezione utilizzando un elicottero fornito e posto in funzione dallo Stato Parte ispezionato, durante ispezioni effettuate ai sensi delle Sezioni VII, VIII o IX del presente Protocollo.

21. Lo Stato Parte ispezionato non sarà tenuto a fornire un elicottero in qualunque sito d'ispezione di superficie inferiore a 20 chilometri quadrati.

22. Lo Stato Parte ispezionato avrà il diritto di ritardare, limitare o rifiutare i sorvoli in elicottero al di sopra di punti sensibili, ma la presenza di punti sensibili non dovrà impedire sorvoli in elicottero sulle restanti aree del sito d'ispezione. Fotografie di o al di sopra di punti sensibili, durante sorvoli in elicottero, saranno consentite solo previa autorizzazione del nucleo di scorta.

23. La durata di tali sorvoli in elicottero in un sito d'ispezione non dovrà superare il totale complessivo di un'ora nel caso di un'ispezione ai sensi delle Sezioni VII o VIII e sette ore nel caso di un'ispezione ai sensi della Sezione IX del presente Protocollo, a meno che non sia diversamente convenuto fra il nucleo d'ispezione ed il nucleo di scorta.

24. Ogni elicottero fornito dallo Stato Parte ispezionato dovrà essere abbastanza grande da poter trasportare almeno due membri del nucleo d'ispezione ed almeno un membro del nucleo di scorta. Gli ispettori saranno autorizzati a recare al seguito e ad utilizzare nei sorvoli del sito d'ispezione qualunque materiale specificato nel paragrafo 18 della presente Sezione. Il nucleo d'ispezione dovrà avvertire il nucleo di scorta, durante i voli di ispezione, ogni qualvolta esso intenda effettuare fotografie. L'elicottero dovrà permettere agli ispettori una visione costante e non ostacolata del terreno.

25. Nell'assolvimento delle proprie funzioni gli ispettori non dovranno interferire direttamente nelle attività in corso nel sito d'ispezione e dovranno evitare di ostacolare o ritardare inutilmente le operazioni nel sito d'ispezione o compiere azioni che pregiudichino la sicurezza delle operazioni.

26. Salvo quanto previsto dai paragrafi da 27 a 32 della presente Sezione, durante un'ispezione ad un oggetto di verifica o entro un'area specifica o entro un'area designata, agli ispettori sarà consentito l'accesso, l'entrata e l'ispezione non ostacolata:

- (A) nel caso di un'area specifica, entro l'intera area, esclusi i siti dichiarati entro il confine dell'area, se esistenti; o
- (B) nel caso di un'area designata, entro l'intera area, inclusi i siti dichiarati entro il confine dell'area; o
- (C) nel caso di un oggetto di verifica, entro l'intero territorio del sito dichiarato, eccetto entro le aree delineate nello schema planimetrico del sito come

appartenenti esclusivamente ad un altro oggetto di verifica che il nucleo d'ispezione non abbia designato per un'ispezione.

27. Durante un'ispezione ad un oggetto di verifica o entro un'area specifica o all'interno di un'area designata ai sensi delle Sezioni VII, VIII o IX del presente Protocollo e fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 28 della presente Sezione, gli ispettori avranno il diritto, entro le aree citate nel paragrafo 26 della presente Sezione, di entrare in qualsiasi dislocazione, infrastruttura o area all'interno di una infrastruttura in cui siano permanentemente o abitualmente presenti carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento, aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" o veicoli corazzati gittaponte. Gli ispettori non avranno il diritto di entrare in altre infrastrutture o aree all'interno di infrastrutture i cui punti di entrata siano fisicamente accessibili solo attraverso porte riservate al personale non più larghe di due metri, e l'accesso alle quali venga rifiutato dal nucleo di scorta.

28. Durante un'ispezione ad un oggetto di verifica o entro un'area specifica o area designata ai sensi delle Sezioni VII, VIII o IX del presente Protocollo, gli ispettori avranno il diritto di guardare all'interno di un ricovero rinforzato per aereo per accertare "de visu" carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento, aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" o veicoli corazzati gittaponte siano ivi presenti e, in caso affermativo, il loro quantitativo ed il loro tipo, modello o versione. Nonostante quanto disposto dal paragrafo 27 della presente Sezione, gli ispettori potranno entrare all'interno di tali ricoveri rinforzati per aerei solo previa autorizzazione del nucleo di scorta. Qualora tale autorizzazione venga negata e ove gli ispettori ne facciano richiesta, qualsiasi carro armato, veicolo corazzato da combattimento, pezzo d'artiglieria, elicottero da combattimento, aereo da combattimento, aereo d'addestramento con capacità di combattimento riclassificato, veicolo corazzato da trasporto truppa "look-alike", veicolo corazzato da combattimento di fanteria "look-alike" o veicolo corazzato gittaponte che si trovi in detti ricoveri rinforzati per aerei dovrà essere esibito all'esterno.

29. Durante un'ispezione ad un oggetto di verifica o entro un'area specifica o un'area designata ai sensi delle Sezioni VII, VIII o IX del presente Protocollo, fatto salvo quanto previsto dai paragrafi da 30 a 36 della presente Sezione, gli ispettori avranno il diritto di accedere agli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali solo nella misura necessaria ad accertare "de visu" il loro quantitativo ed il loro tipo, modello o versione.

30. Lo Stato Parte ispezionato avrà il diritto di occultare singole componenti sensibili dei materiali.

31. Il nucleo di scorta avrà il diritto di rifiutare l'accesso ai punti sensibili (il numero e l'ampiezza dei quali dovrebbero essere il più limitati possibile), agli oggetti occultati e ai contenitori, una qualsiasi dimensione dei quali (larghezza, altezza, lunghezza o diametro) misuri meno di due metri. Ogni qualvolta venga designato un punto sensibile, oppure siano presenti oggetti occultati o contenitori, il nucleo di scorta dovrà dichiarare se il punto sensibile, l'oggetto occultato o il contenitore

contenga carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento, aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" o veicoli corazzati gittaponte e, in caso affermativo, il loro quantitativo ed il loro tipo, modello o versione.

32. Qualora il nucleo di scorta dichiari che un punto sensibile, un oggetto occultato o un contenitore contiene un qualsiasi armamento ed equipaggiamento convenzionale di quelli specificati al paragrafo 31 della presente Sezione, il nucleo di scorta dovrà mostrare o dichiarare tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali al nucleo d'ispezione e dovrà adottare misure idonee a convincere il nucleo d'ispezione che non vi sono presenti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in numero superiore a quello dichiarato.

33. Qualora, durante un'ispezione ad un oggetto di verifica o entro un'area specifica ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo, un elicottero di un tipo che figuri o abbia figurato sull'elenco degli elicotteri d'attacco multiruolo nel Protocollo sui Tipi Esistenti sia presente in un sito d'ispezione e sia dichiarato dal nucleo di scorta come elicottero di supporto al combattimento, oppure qualora un elicottero Mi-24R o Mi-24K sia presente in un sito d'ispezione e sia dichiarato dal nucleo di scorta come limitato ai sensi della Sezione I, paragrafo 3 del Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri, tale elicottero sarà assoggettato ad ispezione interna in conformità alla Sezione X, paragrafi da 4 a 6 del presente Protocollo.

34. Qualora, durante un'ispezione ad un oggetto di verifica o entro un'area specifica ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo, un aereo di uno specifico modello o versione di aereo d'addestramento con capacità di combattimento elencato nella Sezione II del Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei sia presente in un sito d'ispezione e sia dichiarato dal nucleo di scorta essere stato certificato come non armato in conformità al Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei, tale aereo sarà assoggettato ad ispezione interna in conformità alla Sezione X, paragrafi 4 e 5 del presente Protocollo.

35. Qualora, durante un'ispezione ad un oggetto di verifica o entro un'area specifica o all'interno di un'area designata ai sensi delle Sezioni VII, VIII o IX del presente Protocollo, un veicolo corazzato dichiarato dal nucleo di scorta come veicolo corazzato da trasporto truppa "look-alike" oppure come veicolo corazzato da combattimento di fanteria "look-alike" sia presente in un sito d'ispezione, il nucleo d'ispezione avrà il diritto di accertare che tale veicolo non possa permettere il trasporto di una squadra in assetto da combattimento. Gli ispettori avranno il diritto di chiedere che le porte e/o i portelli del veicolo vengano aperti in modo che l'interno possa essere ispezionato "de visu" dall'esterno del veicolo. Potranno essere occultati materiali sensibili dentro o sopra il veicolo.

36. Qualora, durante un'ispezione ad un oggetto di verifica o entro un'area specifica ai sensi delle Sezioni VII o VIII del presente Protocollo, armamenti ed equipaggiamenti dichiarati dal nucleo di scorta essere stati ridotti in conformità alle disposizioni del Protocollo sulle Riduzioni siano presenti nel sito d'ispezione, il nucleo d'ispezione avrà il diritto di ispezionare tali armamenti ed equipaggiamenti per accertare che essi siano stati ridotti in conformità alle procedure specificate nelle Sezioni da III a XII del Protocollo sulle Riduzioni. Qualora, durante un'ispezione

entro un'area designata ai sensi della Sezione IX del presente Protocollo, siano presenti nel sito d'ispezione carri armati, veicoli corazzati da combattimento o artiglierie dichiarati dal nucleo di scorta essere stati ridotti in conformità alle disposizioni del Protocollo sulle Riduzioni, il nucleo d'ispezione avrà il diritto di ispezionare tali carri armati, veicoli corazzati da combattimento o artiglierie per accertare che essi siano stati ridotti in conformità alle procedure specificate nelle Sezioni da III a XII del Protocollo sulle Riduzioni.

37. Gli ispettori avranno il diritto di effettuare fotografie, incluse videoriprese, al fine di registrare la presenza di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali assoggettati al Trattato, anche all'interno di siti designati per l'immagazzinamento permanente o altri siti d'immagazzinamento contenenti più di 50 di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali. Le macchine fotografiche dovranno limitarsi ad apparecchi da 35 millimetri e ad apparecchi capaci di produrre fotografie a sviluppo istantaneo. Il nucleo d'ispezione dovrà preavvisare il nucleo di scorta qualora intenda effettuare fotografie. Il nucleo di scorta dovrà cooperare con il nucleo d'ispezione nell'effettuazione, da parte di quest'ultimo, di riprese fotografiche.

38. Fotografie di punti sensibili saranno consentite soltanto previa autorizzazione del nucleo di scorta.

39. Salvo quanto previsto dal paragrafo 41 della presente Sezione, le fotografie degli interni di infrastrutture diverse dai siti d'immagazzinamento specificati nel paragrafo 37 della presente Sezione saranno consentite soltanto previa autorizzazione del nucleo di scorta.

40. Gli ispettori avranno il diritto di effettuare misurazioni per risolvere ambiguità che dovessero insorgere durante le ispezioni. Tali misurazioni registrate durante le ispezioni dovranno essere confermate da un membro del nucleo d'ispezione e da un membro del nucleo di scorta non appena esse siano state effettuate. Tali dati confermati dovranno essere inclusi nel rapporto d'ispezione.

41. Gli Stati Parte dovranno, ogni qualvolta sia possibile, risolvere durante un'ispezione qualsiasi ambiguità che dovesse insorgere in relazione ad informazioni fattuali. Ogni qualvolta gli ispettori chiedano al nucleo di scorta di chiarire tale ambiguità, il nucleo di scorta dovrà prontamente fornire chiarimenti al nucleo d'ispezione. Qualora gli ispettori decidano di documentare una ambiguità irrisolta mediante fotografie, il nucleo di scorta dovrà, nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 38 della presente Sezione, cooperare con il nucleo d'ispezione nell'effettuazione da parte di quest'ultimo di appropriate fotografie utilizzando un apparecchio capace di produrre fotografie a sviluppo istantaneo. Qualora non sia possibile risolvere un'ambiguità durante un'ispezione, la questione, i pertinenti chiarimenti e ogni pertinente fotografia dovranno essere inclusi nel rapporto d'ispezione in conformità alla Sezione XIV del presente Protocollo.

42. Nel caso di ispezioni effettuate ai sensi delle Sezioni VII, VIII e IX del presente Protocollo, l'ispezione dovrà considerarsi conclusa una volta che il rapporto d'ispezione sia stato firmato e controfirmato.

43. Non oltre il completamento di una ispezione in un sito dichiarato o entro un'area specifica, il nucleo d'ispezione comunicherà al nucleo di scorta se il nucleo

d'ispezione intenda effettuare un'ispezione consecutiva. Qualora il nucleo d'ispezione intenda effettuare un'ispezione consecutiva, il nucleo d'ispezione dovrà designare in quel momento il successivo sito d'ispezione. In tali casi, nel rispetto delle disposizioni della Sezione VII, paragrafi 6 e 20, e della Sezione VIII, paragrafo 6, lettera (A) del presente Protocollo, lo Stato Parte ispezionato dovrà assicurare che il nucleo d'ispezione arrivi al sito d'ispezione consecutiva al più presto possibile dopo il completamento della precedente ispezione. Dovranno applicarsi i limiti temporali specificati nella Sezione VII, paragrafo 8, o nella Sezione VIII, paragrafo 6, lettera (B) del presente Protocollo, a seconda del caso. Qualora il nucleo d'ispezione non intenda condurre un'ispezione consecutiva, dovranno applicarsi le disposizioni di cui ai paragrafi 45 e 46 della presente Sezione.

44. Un nucleo d'ispezione avrà il diritto di effettuare un'ispezione consecutiva, fatte salve le disposizioni di cui alle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo, sul territorio dello Stato Parte sul quale tale nucleo d'ispezione abbia effettuato l'ispezione precedente:

- (A) in ogni sito dichiarato correlato allo stesso punto di entrata/uscita del precedente sito d'ispezione o allo stesso punto di entrata/uscita nel quale il nucleo d'ispezione sia arrivato; ovvero
- (B) entro ogni area specifica rispetto alla quale il punto di entrata/uscita nel quale il nucleo di ispezione è arrivato sia il più vicino punto di entrata/uscita notificato ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni; ovvero
- (C) in ogni località entro un raggio di 200 chilometri dal precedente sito d'ispezione entro lo stesso Distretto Militare; ovvero
- (D) nella dislocazione che lo Stato Parte ispezionato sostenga, ai sensi della Sezione VII, paragrafo 12, lettera (A) del presente Protocollo, sia la temporanea dislocazione di carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento o veicoli corazzati gittaponte che erano assenti dal precedente sito d'ispezione durante l'ispezione ad un oggetto di verifica, qualora il quantitativo di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali costituisca più del 15 per cento del quantitativo di tali armamenti ed equipaggiamenti notificato nella più recente notifica ai sensi del Protocollo sullo Scambio di Informazioni; ovvero
- (E) nel sito dichiarato che lo Stato Parte ispezionato sostenga, ai sensi della Sezione VII, paragrafo 12, lettera (B) del presente Protocollo, sia il sito di origine di carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento o veicoli corazzati gittaponte, risultanti nel precedente sito d'ispezione, in eccesso rispetto al quantitativo notificato nella più recente notifica ai sensi del Protocollo sullo Scambio di Informazioni come presenti in detto precedente sito d'ispezione, qualora il quantitativo di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali superi del 15 per cento il quantitativo di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali così notificati.

45. Dopo il completamento di un'ispezione in un sito dichiarato o entro un'area specifica, qualora non sia stata dichiarata alcuna ispezione consecutiva o dopo il completamento di un'ispezione entro un'area designata, il nucleo d'ispezione dovrà essere trasportato all'appropriato punto di entrata/uscita al più presto possibile e dovrà lasciare il territorio dello Stato Parte ove sia stata effettuata l'ispezione, entro 24 ore.

46. Il nucleo d'ispezione dovrà lasciare il territorio dello Stato Parte ove abbia effettuato ispezioni dallo stesso punto di entrata/uscita al quale è entrato, a meno che non sia diversamente convenuto. Qualora un nucleo d'ispezione decida di recarsi ad un punto di entrata/uscita sul territorio di un altro Stato Parte al fine di condurvi ispezioni, avrà il diritto di farlo a condizione che lo Stato Parte ispezionante abbia provveduto alle necessarie notifiche in conformità alla Sezione IV, paragrafo 1 del presente Protocollo.

47. Nel caso di ispezioni effettuate ai sensi della Sezione VII e/o VIII del presente Protocollo, lo Stato Parte ispezionato dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte, non oltre 72 ore dalla partenza del nucleo d'ispezione al completamento dell'ispezione o delle ispezioni, il numero di ispezioni effettuate, i siti dichiarati e l'oggetto di verifica o le aree specifiche ispezionate, lo Stato Parte che sostiene il costo di ciascuna ispezione, la propria quota passiva rimanente di ispezioni a siti dichiarati, quale numero complessivo e quale numero di ispezioni da effettuarsi a spese dello Stato Parte ispezionante.

Nel caso di un'ispezione effettuata ai sensi della Sezione IX, lo Stato Parte sul cui territorio è stata effettuata l'ispezione dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte, non oltre 72 ore dalla partenza del nucleo d'ispezione, l'area designata che è stata ispezionata.

SEZIONE VII. ISPEZIONI AI SITI DICHIARATI

1. L'ispezione ad un sito dichiarato ai sensi del presente Protocollo non potrà essere rifiutata. Tali ispezioni potranno essere ritardate solo in casi di forza maggiore oppure per adempiere alle disposizioni di cui alla Sezione II, paragrafi 7, 25 e 26, del presente Protocollo. In caso di forza maggiore, si applicheranno le disposizioni della Sezione VI, paragrafo 1 del presente Protocollo.

2. Salvo quanto disposto dal paragrafo 3 della presente Sezione, un nucleo d'ispezione dovrà arrivare sul territorio dello Stato Parte ove debba effettuarsi un'ispezione attraverso un punto di entrata/uscita correlato, ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di informazioni, al sito dichiarato che esso intenda designare come primo sito d'ispezione ai sensi del paragrafo 7 della presente Sezione.

3. Qualora uno Stato Parte ispezionante desideri usare un valico della frontiera terrestre o uno scalo marittimo come punto di entrata/uscita e lo Stato Parte ispezionato non abbia previamente notificato un valico della frontiera terrestre o uno scalo marittimo come punto di entrata/uscita ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni correlato al sito dichiarato che lo Stato Parte ispezionante desideri designare come primo sito d'ispezione ai sensi del paragrafo 7 della presente Sezione, lo Stato Parte ispezionante dovrà indicare nella notifica fornita ai sensi della Sezione IV, paragrafo 2 del presente Protocollo il valico della frontiera terrestre o lo scalo marittimo desiderato come punto di entrata/uscita. Lo Stato Parte

ispezionato dovrà indicare, nell'accusare ricevuta della notifica, secondo quanto previsto dalla Sezione IV, paragrafo 5 del presente Protocollo, se tale punto di entrata/uscita sia accettabile o meno. In tale ultimo caso, lo Stato Parte ispezionato dovrà notificare allo Stato Parte ispezionante un altro punto di entrata/uscita che dovrà essere il più vicino possibile al punto di entrata/uscita desiderato e che potrà essere un aeroporto notificato ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, uno scalo marittimo oppure un valico della frontiera terrestre attraverso il quale il nucleo d'ispezione ed i membri dell'equipaggio addetto al trasporto potranno arrivare sul suo territorio.

4. Qualora uno Stato Parte ispezionante notifichi il proprio desiderio di utilizzare un valico della frontiera terrestre o uno scalo marittimo come punto di entrata/uscita ai sensi del paragrafo 3 della presente Sezione esso dovrà previamente stabilire l'esistenza di una ragionevole certezza che il proprio nucleo d'ispezione possa raggiungere il primo sito dichiarato ove detto Stato Parte desidera effettuare un'ispezione, entro il limite di tempo specificato dal paragrafo 8 della presente Sezione, utilizzando mezzi di trasporto terrestri.

5. Qualora un nucleo d'ispezione ed un equipaggio addetto al trasporto arrivino, ai sensi del paragrafo 3 della presente Sezione, sul territorio dello Stato Parte sul quale debba essere effettuata una ispezione attraverso un punto di entrata/uscita diverso dal punto di entrata/uscita che era stato notificato ai sensi della Sezione V del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, come correlato al sito dichiarato che esso desideri designare come primo sito d'ispezione, lo Stato Parte ispezionato dovrà facilitare l'accesso a detto sito dichiarato il più celermente possibile ma sarà autorizzato a superare, se necessario, il limite di tempo previsto dal paragrafo 8 della presente Sezione.

6. Lo Stato Parte ispezionato avrà il diritto di utilizzare fino a sei ore dopo la designazione di un sito dichiarato per preparare l'arrivo del nucleo d'ispezione in quel sito.

7. Il nucleo d'ispezione dovrà designare il primo sito dichiarato da ispezionare entro un determinato numero di ore dopo l'arrivo al punto di entrata/uscita notificato ai sensi della Sezione IV, paragrafo 2 lettera (E) del presente Protocollo, che dovrà essere non meno di un'ora e non più di 16 ore dopo l'arrivo al punto di entrata/uscita.

8. Lo Stato Parte ispezionato dovrà assicurare che il nucleo d'ispezione si rechi al primo sito dichiarato con i più rapidi mezzi disponibili e arrivi al più presto possibile, ma non oltre nove ore dopo la designazione del sito da ispezionare, a meno che non sia diversamente convenuto tra il nucleo di ispezione e il nucleo di scorta, o a meno che il sito d'ispezione non sia dislocato in terreno montagnoso o terreno di difficile accesso. In tal caso il nucleo di ispezione dovrà essere trasportato al sito d'ispezione non oltre 15 ore dopo la designazione di detto sito d'ispezione. Il tempo di viaggio eccedente le nove ore non sarà conteggiato a valere del periodo di permanenza nel Paese di detto nucleo di ispezione.

9. All'arrivo al sito d'ispezione, secondo la definizione riportata nella Sezione I, paragrafo 1, lettera (M) del presente Protocollo, il nucleo d'ispezione dovrà essere immediatamente accompagnato in una sala rapporto dove riceverà uno schema planimetrico del sito dichiarato. Lo schema planimetrico del sito dichiarato, fornito al

momento dell'arrivo al sito dichiarato, dovrà contenere, oltre agli elementi specificati nella definizione di sito dichiarato, un'accurata descrizione:

- (A) di un punto di riferimento nel perimetro del sito dichiarato accessibile entro il sito d'ispezione, segnalando le sue coordinate geografiche, approssimate alla più vicina decina di secondi, con un'indicazione del Nord geografico;
- (B) della scala usata nello schema planimetrico del sito che dovrebbe essere sufficientemente estesa da permettere un'accurata descrizione degli elementi elencati nella presente Sezione;
- (C) del perimetro del sito dichiarato e della sua area in chilometri quadrati, chiaramente indicati;
- (D) dei confini precisamente delineati delle aree appartenenti esclusivamente a ciascun oggetto di verifica presso il sito dichiarato, indicando anche il corrispondente numero di identificazione della formazione o dell'unità di ciascun oggetto di verifica al quale ciascuna di tali aree appartiene ed includendosi le aree separatamente dislocate ove carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento, aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" o veicoli corazzati gittaponte appartenenti a ciascun oggetto di verifica, siano permanentemente assegnati;
- (E) dei principali edifici e strade nel sito dichiarato;
- (F) degli ingressi al sito dichiarato;
- (G) della dislocazione dell'area amministrativa, dei servizi sanitari e mensa, nonché del sito di atterraggio degli elicotteri, se del caso, messi a disposizione del nucleo d'ispezione;
- (H) eventuali informazioni supplementari considerate utili dallo Stato Parte ispezionante.

10. Entro mezz'ora dalla ricezione dello schema planimetrico del sito dichiarato, il nucleo di ispezione dovrà designare l'oggetto di verifica da ispezionare. Il nucleo di ispezione dovrà quindi ricevere un'informativa preispettiva che dovrà durare non più di un'ora e dovrà includere i seguenti elementi:

- (A) le disposizioni di sicurezza e le procedure amministrative nel sito d'ispezione;
- (B) le modalità di trasporto e di comunicazione per gli ispettori nel sito d'ispezione;
- (C) le dotazioni e le dislocazioni nel sito d'ispezione, incluse quelle nelle aree comuni del sito dichiarato, di carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento, aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati

da trasporto truppa “look-alike”, veicoli corazzati da combattimento di fanteria “look-alike” e veicoli corazzati gittaponte, inclusi quelli appartenenti ad elementi subordinati separatamente dislocati appartenenti allo stesso oggetto di verifica da ispezionare;

- (D) le informazioni ai sensi della Sezione VI, paragrafo 2 dell’Atto Conclusivo del Negoziato sulla Consistenza degli Effettivi delle Forze Armate Convenzionali in Europa.

11. A discrezione dello Stato Parte ispezionato, l’informativa preispettiva può prevedere che venga fornito al nucleo d’ispezione uno schema planimetrico separato dell’area dell’oggetto di verifica sottoposto a ispezione o un’elaborazione dello schema planimetrico del sito dichiarato. Tale schema planimetrico dovrà descrivere i seguenti elementi:

- (A) tutto il territorio appartenente al sito dichiarato e una rappresentazione grafica con una chiara indicazione dei confini delle aree appartenenti esclusivamente all’oggetto di verifica soggetto a ispezione, incluso tutto il territorio localizzato separatamente dove sono dislocati carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento, elicotteri da combattimento, aerei d’addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati da trasporto truppa “look-alike”, veicoli corazzati da combattimento di fanteria “look-alike” e veicoli corazzati gittaponte appartenenti ad esso e presenti presso il sito d’ispezione;
- (B) il Nord geografico;
- (C) la scala usata, che dovrebbe essere sufficientemente estesa da permettere un’accurata descrizione degli elementi elencati nella presente Sezione;
- (D) tutte le strade e gli edifici, evidenziando altresì:
- (1) la dislocazione di tutti gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali assoggettati al Trattato presenti presso il sito d’ispezione;
 - (2) gli edifici con porte d’ingresso più larghe di due metri;
 - (3) gli edifici adibiti ad alloggio della truppa o a mensa usati dal personale dell’oggetto di verifica soggetto a ispezione e da tutte le altre unità dislocate in aree comuni del sito dichiarato;
- (E) tutti gli ingressi all’oggetto di verifica soggetto a ispezione, inclusi quelli permanentemente o temporaneamente inaccessibili;
- (F) eventuali informazioni supplementari considerate utili dallo Stato Parte ispezionato.

12. L’informativa preispettiva dovrà includere una spiegazione di qualsiasi differenza tra i quantitativi dei carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento o aerei da combattimento presenti nel sito

d'ispezione ed i corrispondenti quantitativi indicati nella più recente notifica ai sensi del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, in conformità alle seguenti disposizioni:

- (A) qualora i quantitativi di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali presenti nel sito d'ispezione siano inferiori ai quantitativi indicati nella più recente notifica, tale spiegazione dovrà includere la dislocazione temporanea, la data della partenza e la presunta data di ritorno di detti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali;
- (B) qualora i quantitativi di tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali presenti nel sito d'ispezione siano superiori ai quantitativi indicati nella più recente notifica, tale spiegazione dovrà includere specifiche informazioni sull'origine, sul momento della partenza dalla dislocazione d'origine, sul momento di arrivo e sulla prevista durata della permanenza nel sito d'ispezione di detti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali eccedenti.

13. L'informativa preispettiva dovrà inoltre comprendere informazioni sul quantitativo totale dei veicoli-ambulanza corazzati da trasporto truppa presenti nel sito d'ispezione.

14. In deroga alle disposizioni della Sezione VI, paragrafo 44, lettera (D) del presente Protocollo, se gli armamenti ed equipaggiamenti riportati come assenti dall'oggetto di verifica, ai sensi del paragrafo 12, lettera (A) di cui sopra, costituiscono più di 30 armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato o più di 12 in qualsiasi singola categoria, il nucleo d'ispezione avrà il diritto, nel quadro della medesima ispezione a tale oggetto di verifica, di visitare una delle dislocazioni entro il territorio dello Stato Parte ispezionato che lo Stato Parte ispezionato sostenga sia la dislocazione temporanea di tali carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento o aerei da combattimento, al fine di ispezionare gli armamenti ed equipaggiamenti nel caso in cui tale dislocazione si trovi entro 60 chilometri dal sito d'ispezione. Il tempo necessario al viaggio non verrà conteggiato a fronte del periodo di permanenza nel Paese del nucleo di ispezione.

La disposizione del presente paragrafo non si applicherà nel caso in cui un tetto territoriale o un sottotetto territoriale sono stati superati quale conseguenza di un'esercitazione militare o di uno spiegamento temporaneo se tale dislocazione si trova in un'area notificata ai sensi della Sezione XVIII, paragrafi 3 o 4 del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, ovvero in un'area designata, notificata ai sensi della Sezione IX, paragrafo 12 del presente Protocollo.

15. Allorché un nucleo d'ispezione designi un oggetto di verifica da ispezionare, il nucleo d'ispezione avrà il diritto, nel contesto della stessa ispezione a detto oggetto di verifica, di ispezionare tutto il territorio delineato sullo schema planimetrico del sito come appartenente a detto oggetto di verifica, ivi comprese le aree separatamente dislocate sul territorio dello stesso Stato Parte ove gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali assoggettati al Trattato appartenenti a quell'oggetto di verifica siano permanentemente assegnati.

16. L'ispezione di un oggetto di verifica in un sito dichiarato dovrà permettere al nucleo d'ispezione l'accesso, l'entrata e la non ostacolata ispezione entro l'intero territorio del sito dichiarato, eccetto all'interno delle aree delineate sullo schema planimetrico del sito come appartenenti esclusivamente ad un altro oggetto di verifica che il nucleo d'ispezione non abbia designato per un'ispezione. Durante tali ispezioni, si applicheranno le disposizioni della Sezione VI del presente Protocollo.

17. Qualora il nucleo di scorta comunichi al nucleo d'ispezione che carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento, aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike" o veicoli corazzati gittaponte, che siano stati notificati come in dotazione ad un oggetto di verifica in un sito dichiarato, siano presenti entro un'area delineata sullo schema planimetrico del sito come appartenenti esclusivamente ad un altro oggetto di verifica, il nucleo di scorta dovrà assicurare che il nucleo d'ispezione, nel contesto della stessa ispezione, abbia accesso a detti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali.

18. Qualora armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato siano presenti entro aree di un sito dichiarato non indicate sullo schema planimetrico del sito come appartenenti esclusivamente ad un oggetto di verifica, il nucleo di scorta dovrà comunicare al nucleo d'ispezione a quale oggetto di verifica appartengano detti armamenti ed equipaggiamenti convenzionali.

19. Ciascuno Stato Parte sarà tenuto a render conto delle dotazioni complessive in ogni categoria di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato notificati ai sensi della Sezione III del Protocollo sullo Scambio di Informazioni, a livello ordinativo superiore a quello di brigata/reggimento o equivalente, qualora tale rendiconto sia richiesto da un altro Stato Parte.

20. Qualora, durante un'ispezione in un sito dichiarato, il nucleo d'ispezione decida di effettuare nello stesso sito dichiarato un'ispezione ad un oggetto di verifica che non sia stato previamente designato, il nucleo d'ispezione avrà il diritto di iniziare tale ispezione entro tre ore da tale designazione. In tal caso, il nucleo d'ispezione dovrà ricevere un'informativa sull'oggetto di verifica designato per la successiva ispezione in conformità ai paragrafi 10 e 12 della presente Sezione.

SEZIONE VIII. ISPEZIONI SU SFIDA ENTRO UN'AREA SPECIFICA

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di effettuare ispezioni su sfida entro aree specifiche in conformità al presente Protocollo.

2. Qualora lo Stato Parte ispezionante intenda effettuare un'ispezione su sfida entro un'area specifica a titolo di prima ispezione dopo l'arrivo ad un punto di entrata/uscita:

(A) esso dovrà includere nella propria notifica ai sensi della Sezione IV del presente Protocollo il punto designato di entrata/uscita più vicino a detta area specifica, o all'interno di essa, capace di ricevere i mezzi di trasporto prescelti dallo Stato Parte ispezionante;

- (B) il nucleo d'ispezione dovrà designare la prima area specifica che esso desideri ispezionare entro un determinato numero di ore dopo l'arrivo al punto di entrata/uscita notificato ai sensi della Sezione IV, paragrafo 2, lettera (E) del presente Protocollo, che dovrà essere non meno di un'ora e non più di 16 ore dopo l'arrivo al punto di entrata/uscita. I siti dichiarati ubicati entro i confini di un'area specifica non dovranno essere oggetto di ispezione ai sensi della presente Sezione. Ogni qualvolta un'area specifica venga designata, il nucleo d'ispezione dovrà, nel contesto della propria richiesta di ispezione, fornire al nucleo di scorta una descrizione geografica delineante i confini esterni di detta area. Il nucleo di ispezione avrà il diritto, nel contesto di detta richiesta, di identificare qualsiasi infrastruttura o installazione esso desideri ispezionare.
3. Lo Stato Parte sul cui territorio venga richiesta un'ispezione su sfida dovrà, non appena riceva la designazione di un'area specifica, immediatamente comunicare agli altri Stati Parte che utilizzino infrastrutture o locali in base ad accordo con lo Stato Parte ispezionato, detta area specifica, fornendone la descrizione geografica con l'indicazione dei confini esterni.
4. Lo Stato Parte ispezionato avrà il diritto di rifiutare le ispezioni su sfida entro aree specifiche.
5. Lo Stato Parte ispezionato dovrà informare il nucleo d'ispezione entro due ore dalla designazione di un'area specifica, se la richiesta d'ispezione verrà concessa.
6. Qualora l'accesso ad un'area specifica venga autorizzato:
- (A) lo Stato Parte ispezionato avrà il diritto di disporre di un massimo di sei ore successivamente all'accettazione dell'ispezione per preparare l'arrivo del nucleo d'ispezione nell'area specifica;
- (B) lo Stato Parte ispezionato dovrà assicurare che il nucleo di ispezione si rechi alla prima area specifica con i più rapidi mezzi disponibili, e arrivi al più presto possibile dopo la designazione del sito da ispezionare, ma comunque non oltre nove ore dal momento in cui tale ispezione è stata accettata, a meno che non sia diversamente convenuto fra il nucleo d'ispezione ed il nucleo di scorta, o a meno che il sito d'ispezione non si trovi in terreno montagnoso o in terreno di difficile accesso. In tal caso, il nucleo di ispezione dovrà essere trasportato al sito d'ispezione non oltre 15 ore dopo che tale ispezione sia stata accettata. Il tempo di viaggio oltre le nove ore non verrà conteggiato a valere del periodo di permanenza nel Paese di detto nucleo di ispezione;
- (C) si applicheranno le disposizioni della Sezione VI del presente Protocollo. Entro tale area specifica il nucleo di scorta potrà ritardare l'accesso a determinate parti di detta area specifica o il loro sorvolo. Qualora il ritardo superi le quattro ore, il nucleo d'ispezione avrà il diritto di annullare l'ispezione. Il periodo di ritardo non verrà computato a carico del periodo di permanenza nel Paese, né a carico del tempo massimo consentito entro un'area specifica.
7. Qualora un nucleo di ispezione richieda l'accesso ad una infrastruttura o a locali che un altro Stato Parte utilizzi in base ad accordo con lo Stato Parte

ispezionato, lo Stato Parte ispezionato dovrà immediatamente informare detto Stato Parte di tale richiesta. Il nucleo di scorta dovrà comunicare a nucleo di ispezione che l'altro Stato Parte, in base ad accordo con lo Stato Parte ispezionato, eserciterà, in cooperazione con lo Stato Parte ispezionato e in misura compatibile con l'accordo di utilizzazione, i diritti e gli obblighi stabiliti dal presente Protocollo in relazione ad ispezioni interessanti materiali o equipaggiamenti dello Stato Parte che utilizzi l'infrastruttura o i locali.

8. Qualora lo Stato Parte ispezionato lo desideri, il nucleo di ispezione potrà ricevere una informativa al momento dell'arrivo all'area specifica. Tale informativa non dovrà durare più di un'ora. Le procedure di sicurezza e i regolamenti amministrativi potranno anche essere trattati durante tale informativa.

9. Qualora l'accesso ad un'area specifica venga negato:

(A) lo Stato Parte ispezionato o lo Stato Parte esercitante i diritti e gli obblighi dello Stato Parte ispezionato dovrà fornire ogni ragionevole assicurazione che l'area specifica non contenga armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato. Qualora tali armamenti ed equipaggiamenti siano presenti ed assegnati ad organizzazioni ideate e strutturate per assolvere in tempo di pace funzioni di sicurezza interna, lo Stato Parte ispezionato o lo Stato Parte esercitante i diritti e gli obblighi dello Stato Parte ispezionato dovrà consentire l'accertamento "de visu" della presenza dei medesimi, a meno che non sia a ciò impedito da causa di forza maggiore, nel quale caso l'accertamento "de visu" sarà consentito appena possibile;

(B) Nessuna quota di ispezione sarà computata e il tempo intercorrente tra la designazione dell'area specifica ed il suo successivo rifiuto non sarà computato a carico del periodo di permanenza nel Paese. Il nucleo d'ispezione avrà diritto di designare un'altra area specifica o un sito dichiarato da ispezionare, oppure di dichiarare l'ispezione conclusa.

SEZIONE IX. ISPEZIONI ENTRO UN'AREA DESIGNATA

1. Un'ispezione in un'area designata dovrà essere effettuata a seguito della notifica del superamento di un tetto territoriale o di un sottotetto territoriale quale conseguenza di un'esercitazione militare o di uno spiegamento temporaneo. Pertanto, in deroga alle disposizioni della Sezione VI, paragrafi 27, 28 e 29 del presente Protocollo, l'oggetto di tale ispezione saranno i carri armati, i veicoli corazzati da combattimento e le artiglierie; sarà concessa tuttavia l'osservazione degli aerei da combattimento e degli elicotteri d'attacco.

2. Un'ispezione entro un'area designata non potrà essere rifiutata. Tale ispezione dovrà avere priorità su qualsiasi ispezione notificata successivamente da effettuarsi nella medesima area ai sensi della Sezione VII o VIII del presente Protocollo, a cui sarà data esecuzione dopo il completamento dell'ispezione entro l'area designata. Qualora intervengano cause di forza maggiore, si applicheranno le disposizioni della Sezione VI, paragrafo 1 del presente Protocollo.

3. Quando, quale conseguenza di un'esercitazione militare:

- (A) un tetto territoriale o un sottotetto territoriale vengano superati temporaneamente per oltre 21 giorni, lo Stato Parte dovrà accettare un'ispezione entro un'area designata. L'ispezione potrà aver luogo non prima di sette giorni successivi alla notifica del superamento di un tetto territoriale o sottotetto territoriale e potrà essere effettuata non oltre sette giorni successivi alla notifica fornita ai sensi della Sezione XVIII, paragrafo 5 del Protocollo sullo Scambio di Informazioni;
 - (B) un tetto territoriale o sottotetto territoriale di uno Stato Parte continua ad essere superato a titolo temporaneo per oltre 42 giorni, tale esercitazione sarà considerata come spiegamento temporaneo e sarà soggetta ad una ispezione aggiuntiva non prima di 60 giorni successivi alla notifica del superamento di un tetto territoriale o sottotetto territoriale. Qualsiasi ispezione successiva avrà luogo non prima di 150 giorni dal superamento di un tetto territoriale e successivamente ogni 90 giorni.
4. Quando un tetto territoriale o un sottotetto territoriale di uno Stato Parte è stato temporaneamente superato in conseguenza di uno spiegamento temporaneo di carri armati, di veicoli corazzati da combattimento o di artiglierie pari o inferiore al livello di 153 carri armati, 241 veicoli corazzati da combattimento o 140 pezzi d'artiglieria:
- (A) tale Stato Parte dovrà accettare un'ispezione entro un'area designata non prima del 30° giorno successivo al superamento di un tetto territoriale o di un sottotetto territoriale;
 - (B) se il superamento di un tetto territoriale o di un sottotetto territoriale si prolunga, tale Stato Parte dovrà accettare una seconda ispezione entro un'area designata non prima del 90° giorno successivo al superamento di un tetto territoriale o sottotetto territoriale;
 - (C) se il superamento di un tetto territoriale o di un sottotetto territoriale si prolunga, tale Stato Parte dovrà accettare una terza ispezione entro un'area designata non prima del 180° giorno successivo al superamento di un tetto territoriale o sottotetto territoriale e, successivamente, un'ulteriore ispezione entro l'area designata dopo ogni 90 giorni.
5. Quando un tetto territoriale o un sottotetto territoriale di uno Stato Parte è stato temporaneamente superato in conseguenza di uno spiegamento temporaneo di carri armati, di veicoli corazzati da combattimento o di artiglierie superiore al livello di 153 carri armati, 241 veicoli corazzati da combattimento o 140 pezzi d'artiglieria:
- (A) tale Stato Parte dovrà accettare un'ispezione entro un'area designata non prima del 27° giorno successivo al superamento di un tetto territoriale;
 - (B) se il superamento di un tetto territoriale si prolunga, tale Stato Parte dovrà accettare una seconda ispezione entro un'area designata non prima del 75° giorno successivo al superamento del tetto territoriale;
 - (C) se il superamento di un tetto territoriale si prolunga, tale Stato Parte dovrà accettare una terza ispezione entro un'area designata non prima del 180° giorno successivo al superamento di un tetto territoriale e,

successivamente, un'ulteriore ispezione entro l'area designata dopo ogni 90 giorni.

6. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4 di cui sopra, qualora si verifichi il superamento di un tetto territoriale ad un livello pari o superiore a 153 carri armati, 241 veicoli corazzati da combattimento o 140 pezzi d'artiglieria, tali armamenti ed equipaggiamenti non daranno luogo a un obbligo di ispezione ai sensi della presente Sezione, se tali armamenti ed equipaggiamenti sono stati correttamente dichiarati nella loro effettiva dislocazione temporanea sul territorio di un altro Stato Parte nello scambio d'informazioni ai sensi della Sezione VII, paragrafo (1), lettera (A) del Protocollo sullo Scambio d'Informazioni e successivamente in ciascuno scambio d'informazioni annuale.

7. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di partecipare ad un'ispezione entro un'area designata, ad eccezione dello Stato Parte il cui tetto territoriale o sottotetto territoriale sia temporaneamente superato e degli Stati Parte che abbiano armamenti ed equipaggiamenti convenzionali assoggettati al Trattato nel territorio di tale Stato Parte. Come regola generale, il nucleo d'ispezione dovrà essere multinazionale. Uno degli Stati Parte partecipanti al nucleo d'ispezione dovrà assumersi le responsabilità dello Stato Parte ispezionante, in conformità al presente Protocollo.

8. Gli Stati Parte che intendano partecipare ad una ispezione entro un'area designata dovranno cooperare alla sua pianificazione.

9. Nel caso di ispezioni ai sensi del paragrafo 3, lettera (A) della presente Sezione si applicherà la seguente procedura:

- (A) Ciascuno Stato Parte interessato a partecipare ad un'ispezione dovrà darne notifica a tutti gli altri Stati Parte al più tardi un giorno dopo la data del superamento di un tetto territoriale o di un sottotetto territoriale come notificato ai sensi della Sezione XVIII, paragrafo 3, lettere (A) o (C) del Protocollo sullo Scambio d'Informazioni. Se uno Stato Parte è interessato ad assumersi gli obblighi dello Stato Parte ispezionante, ciò dovrebbe essere indicato nella propria notifica. Copie di tale notifica dovranno essere trasmesse contemporaneamente a tutte le delegazioni del Gruppo Consultivo Congiunto e al Presidente del Gruppo Consultivo Congiunto;
- (B) Successivamente, gli Stati Parte che abbiano dato notifica del proprio interesse a partecipare ad un'ispezione dovranno tenere consultazioni, entro un giorno, in seno al Gruppo Consultivo Congiunto, salvo se da essi altrimenti deciso, per definire:
 - (1) lo Stato Parte ispezionante;
 - (2) la composizione del nucleo d'ispezione, tenendo presente le disposizioni della Sezione VI, paragrafo 5 del presente Protocollo;
 - (3) qualunque altra modalità d'ispezione che essi ritengano appropriata.

10. In caso di un'ispezione ai sensi del paragrafo 4 o 5 della presente Sezione si applicherà la seguente procedura:

- (A) Ciascuno Stato Parte interessato a partecipare ad un'ispezione ai sensi del paragrafo 4, lettera (A), o paragrafo 5, lettera (A) della presente Sezione dovrà darne notifica a tutti gli altri Stati Parte al più tardi nove giorni dopo la data di superamento di un tetto territoriale o di un sottotetto territoriale, come notificato ai sensi della Sezione XVIII, paragrafo 4, lettera (A) del Protocollo sullo Scambio di Informazioni. Se uno Stato Parte è interessato ad assumersi gli obblighi dello Stato Parte ispezionante dovrà indicarlo nella notifica. Copie di tale notifica dovranno essere trasmesse contemporaneamente a tutte le delegazioni del Gruppo Consultivo Congiunto e al Presidente del Gruppo Consultivo Congiunto.
- (B) Nell'eventualità di ispezioni supplementari ai sensi del paragrafo 4, lettera (B) o (C), o del paragrafo 5, lettera (B) o (C), o del paragrafo 3, lettera (B) della presente Sezione, ciascuno Stato Parte interessato a partecipare a una tale ispezione dovrà darne notifica a tutti gli altri Stati Parte non oltre nove giorni prima della data in cui l'obbligo di accettare tale ispezione supplementare diventi effettivo.
- (C) Successivamente gli Stati Parte che abbiano dato notifica, ai sensi del paragrafo (A) o (B) di cui sopra, del loro interesse a partecipare ad una ispezione dovranno tenere consultazioni entro tre giorni in seno al Gruppo Consultivo Congiunto, salvo se da essi altrimenti deciso, per determinare:
- (1) lo Stato Parte ispezionante;
 - (2) la composizione del nucleo d'ispezione, tenendo in considerazione le disposizioni della Sezione VI, paragrafo 5 del presente Protocollo;
 - (3) qualunque altra modalità d'ispezione che essi ritengano appropriata.

11. Un nucleo d'ispezione che effettui un'ispezione, ai sensi della presente Sezione, dovrà trascorrere non più di 72 ore entro l'area designata.

12. Dopo un certo numero di ore dall'arrivo al punto di entrata/uscita notificato ai sensi della Sezione IV, paragrafo 3, lettera (E) del presente Protocollo, che non dovrà essere inferiore ad un'ora e superiore alle 16 ore dall'arrivo al punto di entrata/uscita, il nucleo d'ispezione dovrà stabilire un'area designata che desidera ispezionare. Ogniquale volta sia stata stabilita un'area designata, il nucleo d'ispezione dovrà, come parte della propria richiesta d'ispezione, fornire al nucleo di scorta una descrizione geografica indicante i confini esterni dell'area. Il nucleo d'ispezione avrà il diritto, come parte di tale richiesta, di identificare qualsiasi infrastruttura od installazione che desidera ispezionare.

13. Lo Stato Parte, sul cui territorio sia richiesta un'ispezione all'interno di un'area designata, dovrà, immediatamente dopo aver ricevuto la designazione di un'area, dare informazione di tale area designata, inclusa la descrizione geografica indicante i confini esterni, a tutti gli altri Stati Parte che abbiano forze armate o utilizzino infrastrutture o locali, conformemente ad un accordo con lo Stato Parte ispezionato.

- (A) Lo Stato Parte ispezionato avrà il diritto di impiegare fino a sei ore dalla designazione dell'area designata per prepararsi per l'ispezione;
- (B) Lo Stato Parte ispezionato garantirà che il nucleo di ispezione si rechi nell'area designata con i mezzi più rapidi a disposizione e arrivi quanto prima possibile dopo la designazione del sito da ispezionare ma non oltre nove ore dopo la designazione dell'area designata, se non diversamente convenuto fra il nucleo di ispezione e il nucleo di scorta, o a meno che il sito d'ispezione non si trovi su un terreno montagnoso o un terreno di difficile accesso. In tali casi, il nucleo d'ispezione sarà trasportato sul sito d'ispezione non più tardi di 15 ore dopo la designazione del sito da ispezionare.

14. Appena giunto nell'area designata, il nucleo di ispezione sarà condotto nei locali per le riunioni informative e riceverà una mappa (scala da 1 a non più di 250.000) nonché una descrizione geografica dell'area designata, comprendente le ubicazioni dei siti dichiarati, le aree in cui gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato assoggettati a dette ispezioni, vengono dispiegati e i loro presunti quantitativi, i siti di atterraggio per gli elicotteri e l'ubicazione dei locali per le riunioni informative e l'area amministrativa per gli ispettori.

15. Entro mezz'ora dall'arrivo nei locali per le riunioni informative nell'area designata, il nucleo d'ispezione riceverà un'informativa preispettiva di non più di un'ora, che includerà i seguenti elementi:

- (A) procedure di sicurezza e amministrative nel sito d'ispezione;
- (B) modalità di trasporto, siti di atterraggio per elicotteri e comunicazioni per gli ispettori nel sito d'ispezione;
- (C) i quantitativi complessivi per Stati Parte, sulla base delle più recenti informazioni disponibili, di carri armati, veicoli corazzati da combattimento o di artiglieria effettivamente presenti sul territorio dello Stato Parte ispezionato o un territorio con un sottotetto, come segue:
 - (1) dichiarati nello scambio annuale di informazioni in ubicazioni sul territorio dello Stato Parte ispezionato o sul suo territorio con un sottotetto, ed effettivamente presenti;
 - (2) non dichiarati nello scambio annuale di informazioni in ubicazioni sul territorio dello Stato Parte ispezionato o sul suo territorio con un sottotetto, ma effettivamente presenti e dislocati entro il corrispondente tetto territoriale o sottotetto territoriale;
 - (3) non dichiarati nello scambio annuale di informazioni in ubicazioni sul territorio dello Stato Parte ispezionato o sul suo territorio con un sottotetto, ma effettivamente presenti in eccesso del corrispondente tetto territoriale o sottotetto territoriale.

La riunione informativa preispettiva prevederà chiarimenti per qualsiasi discrepanza tra i quantitativi di carri armati, veicoli corazzati da combattimento o pezzi d'artiglieria effettivamente presenti in

eccesso di un tetto territoriale o un sottotetto territoriale e i corrispondenti quantitativi forniti ai sensi della Sezione XVIII, paragrafi 3 o 4 del Protocollo sullo Scambio di Informazioni;

- (D) i quantitativi complessivi per Stati Parte, sulla base delle più recenti informazioni disponibili, di carri armati, veicoli corazzati da combattimento o pezzi di artiglieria, effettivamente presenti nell'area designata, come segue:
- (1) dichiarati nello scambio annuale di informazioni in dislocazioni entro l'area designata ed effettivamente presenti nell'area designata;
 - (2) dichiarati nello scambio annuale di informazioni in dislocazioni sul territorio dello Stato Parte ispezionato, che non rientrano nell'area designata, ma effettivamente presenti nell'area designata;
 - (3) non dichiarati nello scambio annuale di informazioni in dislocazioni sul territorio dello Stato Parte ispezionato, ma effettivamente presenti nell'area designata;
- (E) le più recenti informazioni disponibili sulle dotazioni, in ogni sito dichiarato all'interno dell'area designata, di carri armati, veicoli corazzati da combattimento e artiglieria notificati a partire dall'1 gennaio, che rispecchino qualsiasi notifica di aggiornamento, ed effettivamente presenti;
- (F) informazioni aggiuntive in grado di facilitare al nucleo d'ispezione l'effettuazione dell'ispezione.

16. Successivamente all'informativa preispettiva il nucleo d'ispezione illustrerà il piano per l'effettuazione dell'ispezione. Ciò non pregiudica il diritto del nucleo d'ispezione a modificare il piano inizialmente stabilito nel corso dell'ispezione.

17. Nel corso dell'ispezione, potranno esser fornite informazioni supplementari al nucleo d'ispezione, comprendenti informative, carte e mappe al fine di facilitare l'effettuazione della ispezione.

18. Nel caso che il nucleo d'ispezione desideri ispezionare un sito dichiarato, il nucleo di scorta, su richiesta del nucleo di ispezione, fornirà un'informativa relativa a quel sito dichiarato.

19. All'interno dell'area designata, il nucleo di scorta può ritardare l'accesso a, o il sorvolo di, parti particolari di tale area designata. Se il ritardo supera le quattro ore, il periodo di ritardo superiore alle quattro ore non verrà conteggiato rispetto al tempo massimo permesso entro l'area designata.

20. Se un nucleo di ispezione richiede di accedere ad una struttura o a locali che un altro Stato parte utilizza in base ad un accordo con lo Stato Parte ispezionato, lo Stato Parte ispezionato informerà immediatamente quello Stato Parte di tale richiesta. Il nucleo di scorta informerà il nucleo d'ispezione sul fatto che l'altro Stato Parte, conformemente ad un accordo con lo Stato Parte ispezionato, eserciterà, in cooperazione con lo Stato Parte ispezionato e nella misura conforme all'accordo sull'utilizzazione, i diritti e gli obblighi previsti nel presente Protocollo relativamente

alle ispezioni che riguardano armamenti ed equipaggiamenti o materiale dello Stato Parte che utilizza la struttura o i locali.

SEZIONE X. ISPEZIONI DELLA CERTIFICAZIONE

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di ispezionare, senza diritto di rifiuto, la certificazione degli elicotteri d'attacco multiruolo ricategorizzati e degli aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati in conformità alle disposizioni della presente Sezione del Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri e del Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei. Tali ispezioni non saranno computate a carico delle quote stabilite dalla Sezione II del presente Protocollo. I nuclei di ispezione effettuanti tali ispezioni potranno essere composti di rappresentanti di diversi Stati Parte. Lo Stato Parte ispezionato non sarà tenuto ad accettare, in ciascun sito di certificazione, più di un nucleo di ispezione allo stesso tempo.

2. Nell'effettuare l'ispezione ad una certificazione in conformità alla presente Sezione, un nucleo d'ispezione avrà il diritto di trascorrere fino ad un massimo di due giorni in un sito di certificazione, a meno che non sia diversamente convenuto.

3. Non meno di 15 giorni prima della certificazione di elicotteri di attacco multiruolo ricategorizzati o di aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati. Lo Stato Parte che compie la certificazione dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte quanto segue:

- (A) il sito ove la certificazione debba aver luogo, indicandone le coordinate geografiche;
- (B) le date previste per il processo di certificazione;
- (C) la quantità prevista ed il tipo degli elicotteri o aerei da certificare, indicandone il modello o la versione;
- (D) il numero di serie di fabbricazione per ciascun elicottero o aereo;
- (E) l'unità o la dislocazione alla quale gli elicotteri o gli aerei fossero previamente assegnati;
- (F) l'unità o la dislocazione alla quale gli elicotteri o gli aerei certificati verranno assegnati in futuro;
- (G) il punto di entrata/uscita che dovrà essere utilizzato da un nucleo di ispezione;
- (H) la data e l'orario in cui un nucleo di ispezione dovrà arrivare al punto di entrata/uscita al fine di ispezionare la certificazione.

4. Gli ispettori avranno il diritto di entrare e di ispezionare "de visu" la cabina e l'interno dell'elicottero o dell'aereo al fine di registrare anche il numero di serie di costruzione, senza diritto di rifiuto da parte dello Stato Parte che compie la certificazione.

5. Qualora richiesto dal nucleo d'ispezione, il nucleo di scorta dovrà rimuovere, senza diritto di rifiuto, qualsiasi pannello di accesso che copra la posizione dalla quale componenti e cavi siano stati rimossi in conformità alle disposizioni del Protocollo sulla Ricategorizzazione degli Elicotteri e del Protocollo sulla Riclassificazione degli Aerei.

6. Gli ispettori avranno il diritto di richiedere e di osservare, con diritto di rifiuto da parte dello Stato Parte che compie la certificazione, l'attivazione di qualsiasi componente del sistema d'arma negli elicotteri di attacco multiruolo sottoposti a certificazione o dichiarati come ricategorizzati.

7. A conclusione di ciascuna ispezione di certificazione, il nucleo di ispezione dovrà redigere un rapporto d'ispezione in conformità alle disposizioni della Sezione XIV del presente Protocollo.

8. A completamento di una ispezione in un sito di certificazione il nucleo d'ispezione avrà il diritto di lasciare il territorio dello Stato Parte ispezionato oppure di effettuare una ispezione consecutiva in un altro sito di certificazione o in un sito di riduzione, qualora l'appropriata notifica sia stata effettuata da parte del nucleo d'ispezione in conformità alla Sezione IV, paragrafo 3 del presente Protocollo. Il nucleo di ispezione dovrà notificare al nucleo di scorta la propria intenzione di partire dal sito di certificazione e, se del caso, la propria intenzione di recarsi ad un altro sito di certificazione o ad un sito di riduzione, almeno 24 ore prima del previsto orario di partenza.

9. Entro sette giorni dal completamento della certificazione, lo Stato Parte responsabile della certificazione dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte il completamento della certificazione. Tale notifica dovrà specificare la quantità, i tipi, i modelli o versioni ed i numeri di serie di fabbricazione degli elicotteri o degli aerei certificati, il sito di certificazione interessato, le date effettive della certificazione, e le unità o dislocazioni alle quali gli elicotteri ricategorizzati o gli aerei riclassificati verranno assegnati.

SEZIONE XI. ISPEZIONI DELLE RIDUZIONI

1. Ciascuno Stato Parte avrà il diritto di effettuare ispezioni, senza diritto di rifiuto da parte dello Stato Parte ispezionato, del processo di riduzione eseguito ai sensi delle Sezioni da I a VIII e da X a XII del Protocollo sulle Riduzioni in conformità alle disposizioni della presente Sezione. Tali ispezioni non saranno computate a carico delle quote stabilite dalla Sezione II del presente Protocollo. I nuclei di ispezione effettuanti tali ispezioni potranno essere composti di rappresentanti di diversi Stati Parte. Lo Stato Parte ispezionato non sarà tenuto ad accettare più di un nucleo di ispezione allo stesso tempo in ciascun sito di riduzione.

2. Lo Stato Parte ispezionato avrà il diritto di organizzare e di eseguire il processo di riduzione, unicamente nell'osservanza delle disposizioni di cui all'Articolo VIII del Trattato e al Protocollo sulle Riduzioni. Le ispezioni del processo di riduzione dovranno essere effettuate in modo tale da non interferire nelle attività in corso nel sito di riduzione e da non ostacolare, ritardare o complicare inutilmente l'esecuzione del processo di riduzione.

3. Qualora un sito di riduzione notificato ai sensi della Sezione III del Protocollo sullo Scambio di Informazioni sia utilizzato da più di uno Stato Parte, le ispezioni del processo di riduzione dovranno essere effettuate in conformità ai piani di utilizzazione forniti da ciascuno Stato Parte che utilizzi il sito di riduzione.

4. Ciascuno Stato Parte che intenda ridurre armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte quali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali debbano essere ridotti in ciascun sito di riduzione, durante un periodo calendariale di segnalazione. Ciascuno di tali periodi calendariali di segnalazione dovrà avere una durata di non più di 90 giorni e non meno di 30 giorni. La presente disposizione dovrà applicarsi ogni qualvolta una riduzione venga eseguita in un sito di riduzione, indipendentemente dal fatto che il processo di riduzione debba essere effettuato su base continuativa o intermittente.

5. Non meno di 15 giorni prima dell'inizio della riduzione valevole per un periodo calendariale di segnalazione, lo Stato Parte che intenda eseguire le procedure di riduzione dovrà effettuare a tutti gli altri Stati Parte la notifica del periodo calendariale di segnalazione. Tale notifica dovrà includere la designazione del sito di riduzione con le coordinate geografiche, la data prevista per l'inizio della riduzione e la data prevista per il completamento della riduzione degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali destinati alla riduzione durante il periodo calendariale di segnalazione. Inoltre la notifica dovrà indicare:

- (A) il quantitativo previsto degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali da ridurre ed i loro tipo;
- (B) l'oggetto o gli oggetti di verifica dai quali gli elementi da ridurre siano stati ritirati;
- (C) le procedure di riduzione che saranno utilizzate ai sensi delle Sezioni da III a VIII e da X a XII del Protocollo sulle Riduzioni, per ogni tipo di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali da ridurre;
- (D) il punto di entrata/uscita che dovrà essere utilizzato da un nucleo di ispezione effettuante l'ispezione di una riduzione notificata per quel periodo calendariale di segnalazione;
- (E) la data e l'orario in cui un nucleo d'ispezione dovrà arrivare al punto di entrata/uscita al fine di ispezionare gli armamenti e gli equipaggiamenti convenzionali prima dell'inizio della loro riduzione.

6. Salvo quanto previsto dal paragrafo 11 della presente Sezione, un nucleo di ispezione avrà il diritto di arrivare ad un sito di riduzione, o di partirne in qualsiasi momento durante il periodo calendariale di segnalazione, inclusi tre giorni dopo la fine di un periodo calendariale di segnalazione notificato. Inoltre il nucleo di ispezione avrà il diritto di rimanere nel sito di riduzione durante tutta la durata di uno o più periodi calendariali di segnalazione, a condizione che tali periodi non siano separati da più di tre giorni d'intervallo. Durante tutto il tempo in cui un nucleo d'ispezione rimane nel sito di riduzione, esso avrà il diritto di osservare tutte le procedure di riduzione eseguite in conformità al Protocollo sulle Riduzioni.

7. Conformemente alle disposizioni stabilite dalla presente Sezione, il nucleo d'ispezione avrà il diritto di registrare liberamente i numeri di serie di costruzione degli armamenti e degli equipaggiamenti convenzionali da ridurre, oppure di apporre speciali contrassegni su tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali prima della loro riduzione e di registrare successivamente tali numeri o contrassegni a completamento del processo di riduzione. Le parti e gli elementi degli armamenti e degli equipaggiamenti convenzionali ridotti, specificati nella Sezione II, paragrafi 1 e 2 del Protocollo sulle Riduzioni o, nel caso di conversione, i veicoli convertiti ai fini non militari, dovranno essere disponibili per essere ispezionati per la durata di almeno tre giorni successivi alla fine del periodo calendariale di segnalazione notificato, a meno che l'ispezione di tali elementi ridotti non sia stata completata in precedenza.

8. Lo Stato Parte impegnato nel processo di riduzione degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali limitati dal Trattato dovrà istituire in ogni sito di riduzione un registro di lavoro in cui dovrà riportare i numeri di serie di costruzione di ciascun elemento sottoposto a riduzione nonché le date alle quali le procedure di riduzione siano state iniziate e completate. Tale registro dovrà altresì includere i dati globali relativi a ciascun periodo calendariale di segnalazione. Il registro dovrà essere messo a disposizione del nucleo d'ispezione per il periodo d'ispezione.

9. A conclusione di ciascuna ispezione del processo di riduzione il nucleo d'ispezione dovrà redigere un rapporto standardizzato che dovrà essere firmato dal capo del nucleo d'ispezione e da un rappresentante dello Stato Parte ispezionato. Si applicheranno le disposizioni della Sezione XIV del presente Protocollo.

10. A completamento di un'ispezione in un sito di riduzione, il nucleo di ispezione avrà il diritto di lasciare il territorio dello Stato Parte ispezionato o di effettuare un'ispezione consecutiva in un altro sito di riduzione o in un sito di certificazione, qualora le appropriate notifiche siano state effettuate in conformità alla Sezione IV, paragrafo 4 del presente Protocollo. Il nucleo d'ispezione dovrà notificare al nucleo di scorta la propria intenzione di partire dal sito di riduzione ispezionato e, se del caso, la propria intenzione di recarsi ad un altro sito di riduzione o ad un sito di certificazione almeno 24 ore prima del previsto orario di partenza.

11. Ciascuno Stato Parte sarà tenuto ad accettare fino a 10 ispezioni ogni anno, per convalidare il completamento della conversione degli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali in veicoli adibiti a fini non militari, ai sensi della Sezione VIII del Protocollo sulle Riduzioni. Tali ispezioni dovranno essere effettuate in conformità alle disposizioni della presente Sezione con le seguenti eccezioni:

(A) la notifica ai sensi del paragrafo 5, lettera (E) della presente Sezione dovrà indicare solamente la data e l'orario ai quali un nucleo d'ispezione dovrà arrivare al punto di entrata/uscita al fine di ispezionare gli esemplari di armamenti ed equipaggiamenti al momento del completamento della loro conversione in veicoli adibiti a fini non militari;

(B) il nucleo d'ispezione avrà il diritto di arrivare al sito di riduzione, o di partirne, solamente durante i tre giorni successivi alla scadenza della data notificata per il completamento della conversione.

12. Entro sette giorni dal completamento del processo di riduzione valevole per un periodo calendariale di segnalazione, lo Stato Parte responsabile delle riduzioni dovrà notificare a tutti gli altri Stati Parte il completamento delle riduzioni per quel periodo. Tale notifica dovrà specificare il numero e i tipi di armamenti e degli equipaggiamenti convenzionali ridotti, il sito di riduzione interessato, le procedure di riduzione utilizzate e le date effettive di inizio e di completamento del processo di riduzione per detto periodo calendariale di segnalazione. Per gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali ridotti ai sensi delle Sezioni X, XI e XII del Protocollo sulle Riduzioni, la notifica dovrà altresì specificare l'ubicazione ove tali armamenti ed equipaggiamenti convenzionali verranno permanentemente dislocati. Per gli armamenti ed equipaggiamenti convenzionali ridotti ai sensi della Sezione VIII del Protocollo sulle Riduzioni, la notifica dovrà specificare il sito di riduzione nel quale verrà effettuata la conversione finale o il sito di immagazzinamento al quale ciascun esemplare designato per la conversione verrà trasferito.

SEZIONE XII. ELIMINAZIONE DI ARMAMENTI ED EQUIPAGGIAMENTI CONVENZIONALI LIMITATI DAL TRATTATO ECCEDENTI GLI OBBLIGHI DI RIDUZIONE MEDIANTE DISTRUZIONE/MODIFICA

1. Ciascuno Stato Parte che intenda effettuare l'eliminazione di carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento o elicotteri d'attacco eccedenti gli obblighi di riduzione mediante distruzione/modifica, dovrà darne notifica a tutti gli altri Stati Parte al più tardi 15 giorni prima dell'inizio dell'eliminazione. Tale notifica dovrà contenere informazioni sulla designazione del sito di eliminazione con le coordinate geografiche, le date previste dell'inizio e del completamento dell'eliminazione, il quantitativo previsto e il tipo di ciascun esemplare di equipaggiamento da distruggere/modificare, il metodo di distruzione/modifica, la modalità proposta per confermare i risultati del processo di distruzione/modifica, come specificato nei paragrafi 4 e 11 della presente Sezione.

2. Lo Stato Parte che abbia effettuato un'eliminazione mediante distruzione/modifica, dovrà darne notifica a tutti gli altri Stati Parte al più tardi sette giorni dopo il completamento dell'eliminazione. Tale notifica dovrà indicare la designazione del sito di eliminazione con le coordinate geografiche, le date effettive dell'inizio e del completamento del processo di eliminazione, il quantitativo di armamenti ed equipaggiamenti eliminato, inclusi il tipo e i numeri di serie di fabbricazione di ciascun esemplare di equipaggiamento eliminato, e il metodo di distruzione/modifica.

3. Ciascuno Stato Parte che effettua un'eliminazione provvederà a confermare i risultati dell'eliminazione in uno dei due modi seguenti:

(A) invitando un nucleo di osservazione ai sensi delle disposizioni del paragrafo 4 della presente Sezione, ovvero:

(B) impiegando misure cooperative conformemente alle disposizioni del paragrafo 11 della presente Sezione per l'eliminazione di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali secondo una procedura che fornisca sufficienti prove visibili a conferma che tali armamenti ed equipaggiamenti siano stati eliminati o resi militarmente inutilizzabili.

4. Ciascuno Stato Parte che effettua un'eliminazione avrà il diritto di scegliere una delle seguenti modalità per una visita di osservazione nel caso di eliminazione di carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, aerei da combattimento o elicotteri d'attacco eccedenti gli obblighi di riduzione mediante distruzione/modifica:

- (A) una visita di osservazione immediata al momento del completamento di ciascun processo di eliminazione;
- (B) una visita di osservazione posticipata per comprendere due o più processi di eliminazione verificatisi entro 90 giorni dalla trasmissione della notifica ai sensi del paragrafo 2 della presente Sezione. In tale caso, lo Stato Parte che ha effettuato l'eliminazione mediante distruzione/modifica, dovrà trattenere gli armamenti ed equipaggiamenti distrutti/modificati da tutti i processi di eliminazione fino alla data della visita di osservazione;
- (C) un invito a un nucleo di osservazione ad effettuare un'ispezione per osservare l'eliminazione. Tale ispezione sarà effettuata conformemente alle disposizioni della Sezione VII o VIII del presente Protocollo, ad eccezione di quanto disposto nella presente Sezione e non sarà conteggiata come ispezione a carico di alcuna delle quote stabilite ai sensi della Sezione II del presente Protocollo. Saranno soggetti a una tale ispezione solo gli armamenti ed equipaggiamenti eliminati notificati ai sensi dei paragrafi 1 e 2 della presente Sezione.

5. Nel caso di una visita di osservazione si dovranno includere nella notifica ai sensi del paragrafo 1 della presente Sezione il periodo di tempo specifico della visita di osservazione e il punto di entrata/uscita di cui il nucleo di osservazione dovrà servirsi. Il nucleo di osservazione dovrà giungere al sito di eliminazione, o lasciarlo nel periodo di tempo indicato dallo Stato Parte invitante.

6. Lo Stato Parte che intenda effettuare una visita di osservazione, dovrà darne notifica allo Stato Parte invitante, non meno di sette giorni prima dell'orario di arrivo previsto del nucleo di osservazione al punto di entrata/uscita proposto. Tale notifica dovrà includere:

- (A) il punto di entrata/uscita da utilizzare;
- (B) l'orario di arrivo previsto al punto di entrata/uscita;
- (C) i mezzi di trasporto utilizzati fino al punto di entrata/uscita;
- (D) la lingua usata dal nucleo di osservazione che dovrà essere una lingua designata conformemente alla Sezione III, paragrafo 12 del presente Protocollo;
- (E) il nome per intero degli osservatori e dei membri dell'equipaggio addetti al trasporto, loro sesso, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità e numero di passaporto. Se non altrimenti concordato, gli osservatori e i membri dell'equipaggio addetti al trasporto dovranno essere scelti dagli elenchi degli

ispettori e dei membri dell'equipaggio addetti al trasporto, forniti ai sensi della Sezione III, paragrafo 6 del presente Protocollo.

7. Lo Stato Parte che riceve la notifica di una visita di osservazione prevista, invierà, alla ricezione, copie di tale notifica a tutti gli altri Stati Parte.
8. Lo Stato Parte che effettua l'eliminazione, fornirà al nucleo di osservazione l'opportunità di osservare i risultati finali del processo di eliminazione mediante distruzione/modifica. Durante la visita di osservazione, il nucleo di osservazione avrà il diritto di registrare i numeri di serie di fabbricazione di ciascun esemplare di equipaggiamento già distrutto/modificato.
9. Una visita di osservazione e ispezioni ai sensi del paragrafo 4, lettera (C) della presente Sezione sarà effettuata a carico dello Stato Parte osservante. Le modalità di tale pagamento saranno decise dal Gruppo Consultivo Congiunto.
10. Lo Stato Parte osservante dovrà informare, senza indugio, tutti gli altri Stati Parte sui risultati della visita.
11. Nel caso dell'impiego di misure cooperative per fornire sufficienti prove visibili della distruzione di armamenti ed equipaggiamenti convenzionali, si applicheranno le seguenti procedure:
 - (A) ciascun esemplare di equipaggiamento soggetto a eliminazione dovrà essere esposto come entità assemblata completa in un'area chiaramente delimitata in cui dovrà avvenire l'eliminazione non più tardi di 14 giorni prima dell'inizio dell'effettiva distruzione;
 - (B) successivamente alla distruzione, le componenti di ciascuna entità assemblata completa dovranno essere esposte nella medesima area delimitata per un periodo di 14 giorni dopo il completamento dell'effettiva distruzione.

SEZIONE XIII. ANNULLAMENTO DELLE ISPEZIONI

1. Qualora un nucleo di ispezione si trovi nell'impossibilità di arrivare al punto di entrata/uscita entro sei ore dall'orario inizialmente previsto per l'arrivo, o dal nuovo orario d'arrivo comunicato ai sensi della Sezione IV, paragrafo 7 del presente Protocollo, lo Stato Parte ispezionante dovrà darne notizia agli Stati Parte destinatari della notifica ai sensi della Sezione IV, paragrafo 1 del presente Protocollo. In tal caso la notifica dell'intenzione di effettuare l'ispezione decadrà e l'ispezione sarà annullata.
2. In caso di ritardo dovuto a circostanze al di fuori del controllo dello Stato Parte ispezionante, sopravvenuto successivamente all'arrivo del nucleo d'ispezione al punto di entrata/uscita e tale dall'aver impedito al nucleo d'ispezione di arrivare al primo sito designato d'ispezione entro il limite di tempo specificato nella Sezione VI, paragrafo 43, o nella Sezione VII, paragrafo 8, ovvero nella Sezione VIII, paragrafo 6, lettera (B), o Sezione IX, paragrafo 12 del presente Protocollo, lo Stato Parte ispezionante avrà il diritto di annullare l'ispezione. Qualora un'ispezione sia annullata a seguito di tali circostanze, essa non andrà computata a carico di alcuna delle quote stabilite dal Trattato.

SEZIONE XIV.

RAPPORTI D'ISPEZIONE

1. Al fine di completare un'ispezione effettuata in conformità alle sezioni VII, VIII, IX , X o XI del presente Protocollo e prima di lasciare il sito d'ispezione:
 - (A) il nucleo d'ispezione dovrà consegnare al nucleo di scorta un rapporto scritto;
 - (B) il nucleo di scorta avrà il diritto di includere propri commenti scritti nel rapporto d'ispezione e dovrà controfirmare il rapporto entro un'ora dalla ricezione del medesimo dal nucleo d'ispezione, a meno che una proroga non sia stata convenuta fra il nucleo d'ispezione ed il nucleo di scorta.
2. Il rapporto dovrà essere firmato dal capo del nucleo d'ispezione ed il capo del nucleo di scorta dovrà accusarne ricevuta per iscritto.
3. Il rapporto dovrà essere fattuale e standardizzato. I modelli per ciascun tipo di ispezione dovranno essere concordati dal Gruppo Consultivo Congiunto.
4. I rapporti delle ispezioni effettuate ai sensi delle Sezioni VII e VIII del presente Protocollo dovranno includere:
 - (A) il sito d'ispezione;
 - (B) la data e l'orario di arrivo del nucleo d'ispezione nel sito d'ispezione;
 - (C) la data e l'orario di partenza del nucleo d'ispezione dal sito d'ispezione;
 - (D) il quantitativo ed il tipo, modello o versione di tutti i carri armati, veicoli corazzati da combattimento, artiglierie, elicotteri da combattimento, aerei da combattimento, aerei d'addestramento con capacità di combattimento riclassificati, veicoli corazzati da trasporto truppa "look-alike", veicoli corazzati da combattimento di fanteria "look-alike", o veicoli corazzati gittaponte che siano stati osservati durante l'ispezione, indicando, se del caso, l'oggetto di verifica al quale essi appartenevano.
5. I rapporti delle ispezioni effettuate ai sensi della Sezione IX del presente Protocollo dovranno includere:
 - (A) l'area designata, definita da coordinate geografiche;
 - (B) la data e l'orario di arrivo del nucleo d'ispezione all'area designata;
 - (C) la data e l'orario di partenza del nucleo d'ispezione dall'area designata;
 - (D) il quantitativo e tipo, modello o versione dei carri armati, dei veicoli corazzati da combattimento e dei pezzi d'artiglieria che sono stati osservati durante l'ispezione, nel loro insieme e per Stati Parte.
6. I rapporti delle ispezioni effettuate ai sensi delle Sezioni X e XI del presente Protocollo dovranno includere:

- (A) il sito di riduzione o di certificazione ove le procedure di riduzione o di certificazione siano state eseguite;
- (B) le date alle quali il nucleo di ispezione sia stato presente nel sito;
- (C) il quantitativo ed il tipo, modello o versione degli armamenti e degli equipaggiamenti convenzionali, per i quali siano state osservate le procedure di riduzione o di certificazione;
- (D) un elenco di tutti i numeri di serie registrati durante le ispezioni;
- (E) nel caso di riduzioni, le specifiche procedure di riduzione applicate e osservate;
- (F) nel caso di riduzioni, qualora un nucleo di ispezione sia stato presente nel sito di riduzione per tutta la durata del periodo calendariale di segnalazione, le date effettive alle quali le procedure di riduzione siano state iniziate e completate.

7. Il rapporto d'ispezione dovrà essere redatto nella lingua ufficiale dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa designata dallo Stato Parte ispezionante in conformità alla Sezione IV, paragrafo 2, lettera (G), o al paragrafo 3, lettera (F) del presente Protocollo.

8. Lo Stato Parte ispezionante e lo Stato Parte ispezionato dovranno conservare ciascuno un esemplare del rapporto. Se richiesto, lo Stato Parte ispezionante dovrà mettere a disposizione di ciascuno Stato Parte il rapporto d'ispezione.

9. Qualsiasi Stato Parte, i cui armamenti ed equipaggiamenti convenzionali assoggettati al Trattato siano stati ispezionati, dovrà in particolare:

- (A) avere il diritto di includere commenti scritti in relazione alle ispezioni alle proprie forze armate convenzionali stazionate;
- (B) conservare una copia del rapporto di ispezione in caso di ispezione alle proprie forze armate convenzionali.

SEZIONE XV. PRIVILEGI E IMMUNITÀ DEGLI ISPETTORI E DEI MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO ADDETTO AL TRASPORTO

1. Al fine di esercitare con efficacia le proprie funzioni, nell'interesse di dare esecuzione al presente Trattato e non per loro beneficio personale, gli ispettori ed i membri dell'equipaggio addetto al trasporto fruiranno dei privilegi e delle immunità goduti dagli agenti diplomatici ai sensi dell'Articolo 29, dell'Articolo 30, paragrafo 2, dell'Articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3 e degli Articoli 34 e 35 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961.

2. Inoltre gli ispettori ed i membri dell'equipaggio addetto al trasporto fruiranno dei privilegi goduti dagli agenti diplomatici ai sensi dell'Articolo 36 paragrafo 1, lettera (b) della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961. Ai medesimi non sarà consentito di recare al seguito nel territorio dello Stato

Parte, ove debba effettuarsi l'ispezione, articoli la cui importazione o esportazione sia proibita per legge o sottoposta al regime di quarantena di detto Stato Parte.

3. I mezzi di trasporto del nucleo d'ispezione saranno inviolabili, fatto salvo quanto diversamente disposto dal Trattato.

4. Lo Stato Parte ispezionante potrà rinunciare all'immunità dalla giurisdizione a favore di qualsiasi dei propri ispettori o membri dell'equipaggio addetto al trasporto qualora ritenga che una tale immunità possa far ostacolo al corso della giustizia e qualora ritenga che tale rinuncia non comporti pregiudizio all'adempimento delle disposizioni del Trattato. La rinuncia all'immunità a favore degli ispettori e dei membri dell'equipaggio addetto al trasporto, che non siano cittadini dello Stato Parte ispezionante, potrà essere effettuata soltanto dagli Stati Parte di cui detti ispettori abbiano la cittadinanza. Una rinuncia dovrà sempre essere espressa.

5. I privilegi e le immunità di cui alla presente Sezione saranno accordati agli ispettori ed ai membri dell'equipaggio addetto al trasporto nei seguenti casi:

- (A) qualora si trovino in transito attraverso il territorio di qualsiasi Stato Parte al fine di effettuare un'ispezione sul territorio di un altro Stato Parte;
- (B) per tutta la durata della loro presenza sul territorio dello Stato Parte ove venga effettuata l'ispezione;
- (C) dopo di allora, in relazione ad atti precedentemente compiuti nell'esercizio di funzioni ufficiali in qualità d'ispettore o di membro dell'equipaggio addetto al trasporto.

6. Qualora lo Stato Parte ispezionato ritenga che un ispettore o un membro dell'equipaggio addetto al trasporto abbia abusato dei propri privilegi e delle proprie immunità, si applicheranno le disposizioni di cui alla Sezione VI, paragrafo 9, del presente Protocollo. A richiesta di qualsiasi Stato Parte interessato, gli Stati Parte si consulteranno al fine di prevenire il ripetersi di un tale abuso.”

Articolo 28

1. Nel Protocollo sul Gruppo Consultivo Congiunto il paragrafo 3 sarà abolito e sostituito dal seguente:

“3. Il Gruppo Consultivo Congiunto si riunirà in sessioni ordinarie da tenersi due volte l'anno, a meno che esso non decida diversamente.”

2. Nel Protocollo sul Gruppo Consultivo Congiunto il paragrafo 11 sarà abolito e sostituito dal seguente:

“11. La scala di ripartizione delle spese comuni relative al funzionamento del Gruppo Consultivo Congiunto sarà applicata, salvo quanto altrimenti deciso dal medesimo Gruppo Consultivo Congiunto, come segue:

10,73%	a carico della Repubblica Francese, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Italiana, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America;
9,00%	a carico della Federazione Russa;
6,49%	a carico del Canada;
5,15%	a carico del Regno di Spagna;
4,23%	a carico del Regno del Belgio e del Regno dei Paesi Bassi;
2,47%	a carico del Regno di Danimarca e del Regno di Norvegia;
1,75%	a carico dell'Ucraina;
1,72%	a carico della Repubblica di Polonia;
1,20%	a carico della Repubblica di Turchia;
0,84%	a carico della Repubblica Ellenica, della Repubblica d'Ungheria e della Romania;
0,81%	a carico della Repubblica Ceca;
0,70%	a carico della Repubblica di Belarus;
0,67%	a carico della Repubblica di Bulgaria, del Granducato di Lussemburgo e della Repubblica portoghese;
0,40%	a carico della Repubblica Slovacca;
0,20%	a carico della Repubblica di Armenia, della Repubblica di Azerbaigian, della Georgia, della Repubblica d'Islanda, della Repubblica del Kazakistan e della Repubblica di Moldova.”

3. Nel Protocollo sul Gruppo Consultivo Congiunto il paragrafo 12 sarà abolito.

Articolo 29

Il Protocollo sull'Applicazione Provvisoria di determinate Disposizioni del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa sarà abrogato.

Articolo 30

1. Le modifiche ai livelli massimi di dotazioni ai sensi delle disposizioni del Trattato intercorrenti tra la firma e l'entrata in vigore dell'Accordo sull'Adattamento del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa, qui di seguito denominato Accordo sull'Adattamento, saranno anche considerate modifiche ai livelli specificati nel Protocollo sui Tetti Nazionali e, nel caso lo Stato Parte interessato lo richieda, nel Protocollo sui Tetti Territoriali, a condizione che:

- (A) tali modifiche siano compatibili con le limitazioni stabilite dall'Articolo IV, paragrafi 3 e 4 e dall'Articolo V, paragrafi 4 e 5 del Trattato, e
- (B) i limiti numerici stabiliti dall'Articolo IV, paragrafo 4 e dall'Articolo V, paragrafo 5 del Trattato siano applicati in proporzione al periodo di tempo intercorso tra la firma e l'entrata in vigore dell'Accordo sull'Adattamento.

2. Nel caso in cui tali modifiche richiedano l'assenso di tutti gli altri Stati Parte come stabilito dall'Articolo IV, paragrafo 4 e Articolo V, paragrafo 5 del Trattato, tali modifiche saranno considerate modifiche dei livelli specificati nel Protocollo sui Tetti Nazionali, a condizione che nessuno Stato Parte avanzi obiezione per iscritto a tali modifiche entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo sull'Adattamento.

3. Nel rispetto delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, modifiche notificate non saranno considerate modifiche al Protocollo sui Tetti Nazionali e al Protocollo sui Tetti Territoriali qualora uno Stato Parte notifichi una diminuzione unilaterale dei suoi livelli massimi valevoli per le dotazioni, a meno che tale Stato Parte faccia richiesta in tal senso.

Articolo 31

1. Il presente Accordo sull'Adattamento sarà sottoposto a ratifica da ciascuno Stato Parte in conformità alle proprie procedure costituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Depositario.
3. Il presente Accordo sull'Adattamento entrerà in vigore 10 giorni dopo che gli strumenti di ratifica saranno stati depositati da tutti gli Stati Parte elencati nel Preambolo, dopodiché il Trattato esisterà unicamente nella sua forma emendata.
4. All'atto dell'entrata in vigore del presente Accordo sull'Adattamento i livelli numerici enunciati nell'Articolo IV, paragrafo 3, e nell'Articolo V, paragrafo 4 del Trattato dovranno essere ridotti proporzionalmente al periodo di tempo intercorrente tra la data di entrata in vigore e la successiva conferenza di riesame, prevista dall'Articolo XXI, paragrafo 1.
5. L'originale del presente Accordo sull'Adattamento, i cui testi in italiano, in francese, in inglese, in russo, in spagnolo e in tedesco sono ugualmente autentici, verrà depositato negli archivi del Depositario. Copie debitamente certificate del presente Accordo sull'Adattamento verranno trasmesse dal Depositario a tutti gli Stati Parte.
6. Il presente Accordo per l'Adattamento sarà registrato dal Depositario in conformità all'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

In fede di ciò, i sottoscritti debitamente autorizzati hanno firmato il presente Accordo sull'Adattamento.

Fatto a Istanbul, addì diciannove novembre millenovecentonovantanove, nelle lingue italiana, francese, inglese, russa, spagnola e tedesca.